



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### Avviso di rettifica

D.g.r. 23 marzo 2026 - n. XII/5887 - «Protocollo d'intesa fra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 29 della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.» pubblicata sul BURL n. 13 Serie ordinaria del 27 marzo 2026 . . . . . 2

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Seduta di Giunta regionale n. 165 del 7 aprile 2026

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dalla n. 5955 alla n. 5969) . . . . . 24

#### Delibera Giunta regionale 30 marzo 2026 - n. XII/5927

2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - Approvazione degli elementi essenziali della misura Collabora&Innova - Seconda edizione (a valere sull'asse 1, azione 1.1.3. «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione») . . . . . 25

#### Delibera Giunta regionale 30 marzo 2026 - n. XII/5954

Finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria e gestione per l'anno 2026 delle nuove opere afferenti al nodo idraulico di Milano e contestuale approvazione dell'addendum all'allegato C della d.g.r. n. XI/5143 del 2 agosto 2021 denominato «Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese» così come sostituito dalla d.g.r. n. 2477 del 3 giugno 2024 . . . . . 39

#### Delibera Giunta regionale 7 aprile 2026 - n. XII/5959

Bando per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti sul territorio lombardo (Bando impianti sportivi 2025) - Secondo incremento della dotazione finanziaria della Linea 1 «piccoli interventi». . . . . 45

#### Delibera Giunta regionale 7 aprile 2026 - n. XII/5960

Approvazione della modifica dell'accordo locale semplificato fra Regione Lombardia e il Comune di Mandello del Lario (LC) per la realizzazione del nuovo centro remiero in comune di Mandello del Lario (LC) . . . . . 47

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta regionale

#### D.G. Università, ricerca, innovazione

##### Decreto dirigente unità organizzativa 8 aprile 2026 - n. 4504

XII aggiornamento nomine del Comitato di Sorveglianza del programma regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione comunitaria 2021-2027 - Regione Lombardia . . . . . 57

#### D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

##### Decreto dirigente struttura 7 aprile 2026 - n. 4448

D.c.s.n. 16845/2024 - Albo regionale delle imprese boschive - Iscrizione di 5 nuove imprese boschive all'Albo . . . . . 68

#### D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

##### Decreto dirigente unità organizzativa 3 aprile 2026 - n. 4327

T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 - R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - Rinnovo con subentro alla società Lucchini RS s.p.a. (C.F.E P.IVA: 04011990985) della concessione di grande derivazione d'acqua per derivare dal lago d'Isèo in comune di Lovere (BG) una portata non superiore a moduli 1,40 (140 l/s) ad uso industriale a servizio dello stabilimento siderurgico sito nei comuni di Lovere (BG) e Castro (BG) e contestuale accertamento e impegno del deposito cauzionale. Codice pratica: BG D/800A . . . . . 69

Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026

**Avviso di rettifica**

**D.g.r. 23 marzo 2026 - n. XII/5887 - «Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 29 della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.» pubblicata sul BURL n. 13 Serie ordinaria del 27 marzo 2026**

Poiché all'allegato A, articolo 6, comma 5, si è riscontrato, in due punti, un errore materiale (il numero corretto dell'articolo citato è il n. 9 anziché il n. 10), si procede a ripubblicare per intero l'allegato A così corretto.

— • —

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE UNIVERSITA' LOMBARDE SEDI DELLE FACOLTA', SCUOLE E DIPARTIMENTI DI MEDICINA E CHIRURGIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALI, DIDATTICHE, FORMATIVE E DI RICERCA**

**VISTI:**

- La L. 23 ottobre 1992, n. 421 recante la "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale", con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., recante il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. 30 novembre 1998, n. 419 recante "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502", e in particolare l'articolo 6 il quale ridefinisce i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e l'Università;
- la L. 4 novembre 2005 n. 230 "nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitarie delega al governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", in particolare l'art. 1, 2°co., penultimo periodo, in cui si legge che "i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca";
- il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419".

**PRESO ATTO** della riforma del Titolo V della Costituzione, attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" e dalla L. 5 giugno 2003, n. 131 recante le "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" con cui sono state assegnate alle Regioni nuove e più ampie competenze di legislazione concorrente in materia di tutela della salute, organizzazione sanitaria, formazione, ricerca e professioni;

**VISTE** le "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", introdotte dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240, con particolare riferimento all'articolo 2 il quale prevede una nuova articolazione interna delle strutture universitarie caratterizzata dall'istituzione delle strutture di raccordo interdipartimentali con previsione

che, "ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, tali strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca";

**VISTI** la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii., recante il "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità", con particolare riferimento al Titolo III portante la "Disciplina dei rapporti tra regione e le università della Lombardia con Scuola di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca" (articoli dal 28 al 35);

**VISTA** la nota di Regione Lombardia del 2023 con cui sono state riconosciute le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) ai docenti universitari convenzionati;

**VISTA** la sentenza della Corte di Cassazione n. 10763/2025 che ha affermato il principio di equiparazione del trattamento economico complessivo;

**VISTI**, relativamente alla formazione pre-laurea:

- l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 relativo alla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 portante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- la D.G. Regione Lombardia n. VII/20950 del 16 febbraio 2005 portante l'"Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie";
- il D.M. 19 febbraio 2009 recante la "Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270";

**VISTI**, infine, relativamente alla formazione specialistica:

- l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 relativo alla formazione specialistica dei medici il quale, tra l'altro, stabilisce che "per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione";
- il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. recante l'"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", con particolare riferimento agli articoli 34 e ss;

- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante il "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- la D.G.Regione Lombardia n. XI/2314 del 28 ottobre 2019 recante "Indirizzi per la progressiva assunzione di autonomia operativa e decisionale del medico in formazione specialistica ai sensi dell'articolo 34, comma II, lett. c), del D.Lgs 30 dicembre 2009 n. 33 e ss.mm.ii.";

#### **PREMESSO CHE:**

- la sinergia tra il sistema sanitario nazionale e regionale ed il sistema universitario è indispensabile, al fine di garantire la necessaria integrazione tra la formazione, la ricerca e l'assistenza;
- ai sensi dell'articolo 2, comma I, della L. n. 33/2009 e ss.mm.ii. la programmazione, la gestione e l'organizzazione del Servizio Sanitario e Sociosanitario regionale (SSR) sono attuate, nell'ambito del Servizio sanitario, sociosanitario e sociale lombardo (SSL), con la gradualità e nei limiti delle risorse economiche disponibili e si conformano ai principi di cui alla medesima disposizione tra cui il "consolidamento dei rapporti con il mondo universitario e la sua rete formativa per il conseguimento di obiettivi di apprendimento e tirocinio necessari all'evoluzione del SSL e con il sistema di istruzione e formazione così da orientare le scelte curriculari dettate dai fabbisogni sanitari e socioassistenziali regionali" (articolo 2, comma I, lett. I-bis);
- obiettivo di Regione Lombardia e delle Università lombarde è creare i presupposti per l'erogazione di un servizio di riconosciuta qualità dell'assistenza, fondata sul principio della centralità della persona, promuovendo la formazione costante delle figure sanitarie;
- per il perseguimento degli obiettivi succitati è fondamentale la piena integrazione delle azioni della Regione e delle Università:
  - per la costruzione delle capacità dei professionisti della salute che devono essere dotati di competenze multidisciplinari e di capacità di collaborazione intersettoriale;
  - per l'implementazione di un sistema organico e innovativo di governo della ricerca sanitaria che riesca a: coniugare ricerca e attività assistenziale in ragione delle profonde implicazioni di carattere etico, scientifico e organizzativo; mettere a sistema le azioni degli attori della ricerca e dell'innovazione regionale che operano nell'ambito della salute, con l'obiettivo di rafforzare le eccellenze territoriali, produrre sinergie ed economie organizzative, strutturali e professionali che consentano di conseguire i migliori risultati in merito alla capacità di utilizzare le nuove conoscenze generate nel sistema della ricerca pubblica in maniera tale da soddisfare i bisogni del cittadino; integrare il sistema della ricerca con le linee di sviluppo delle imprese che operano nei settori del farmaceutico e del biomedicale; coordinare le

- linee di ricerca affini in ambito regionale e costruire cluster di ricerca e sviluppo inseriti in network di eccellenza per la competizione globale e l'attrazione di finanziamenti europei;
- per la promozione di nuovi modelli organizzativi che valorizzino le competenze dei professionisti che operano a vario titolo nel sistema sanitario regionale, per rispondere in maniera efficace ai bisogni di salute e di sostenibilità, come sopra intese;
- come previsto dall'articolo 28, della L. n. 33/2009 e ss.mm.ii. le modalità di cooperazione tra le due istituzioni si ispirano ai principi istitutivi e di sviluppo di una rete dell'assistenza, della didattica, della formazione e della ricerca;

#### **PREMESSO ANCORA CHE:**

- l'articolo 6, comma 13, della L. 240/2010 prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nonché la Conferenza dei Presidi delle Scuole di Medicina riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di area sanitaria di cui alla direttiva 1005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, predisporre lo schema tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale";
- il suddetto schema-tipo non è stato ancora predisposto;
- è di interesse comune della Regione e delle Università lombarde attuare una fattiva collaborazione nel campo delle attività assistenziali, della formazione e della ricerca biomedica e sanitaria, anche al fine di implementare le innovazioni scientifiche e tecnologiche acquisite in ambito internazionale e, pertanto, di affidare la disciplina dei rapporti reciproci al Protocollo d'intesa di cui all'articolo 29 della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii,

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **TITOLO I**

#### **Capo I Disposizioni generali**

#### **Articolo 1 - Principi generali**

1. Regione Lombardia e le Università lombarde, nel rispetto delle proprie autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, per un sistema di qualità e di risposta ottimale sul territorio lombardo, si impegnano ad uniformare i

propri rapporti al principio di leale collaborazione nel perseguire un modello di relazioni basato sul principio della programmazione congiunta delle forme di integrazione tra attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca.

2. Regione Lombardia nella figura dell'Assessorato al Welfare, Direzione Generale Welfare, e le Università lombarde, per quanto di propria competenza, intendono promuovere i fondamentali obiettivi di:
  - a) assicurare percorsi formativi adeguati per i profili professionali dell'area medica e delle professioni sanitarie attraverso lo sviluppo di metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo tali da perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza, competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e congruità – rispetto alle esigenze assistenziali – della formazione del personale medico e sanitario;
  - b) garantire l'inscindibilità delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca: avvalendosi della rete regionale dell'assistenza, della didattica, della formazione e della ricerca sia in ambito specialistico sia in ambito territoriale; perseguendo, negli adempimenti e determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività che costituisce obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca delle Università;
  - c) incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione;
  - d) valorizzare le strutture del servizio sociosanitario lombardo;
  - e) rafforzare l'impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza.

## **Articolo 2 - Oggetto del Protocollo**

1. Ai sensi dell'articolo 29, la Regione stipula con le università lombarde, sedi di Facoltà, Scuole e Dipartimenti di Medicina e Chirurgia il presente Protocollo Generale d'intesa per lo svolgimento di attività assistenziali, didattica, formative e di ricerca.
2. Il presente Protocollo disciplina in particolare:
  - a) le modalità di integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte dal SSL e dalle Università lombarde attraverso la definizione della rete regionale dell'assistenza, della didattica, della formazione e della ricerca, garantendo in ogni caso il coinvolgimento di unità organizzative assistenziali inerenti a tutte le discipline cliniche previste nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio di area sanitaria;
  - b) le modalità di collaborazione tra l'Università e gli erogatori coinvolti volte ad assicurare l'integrazione tra le attività di cui alla lettera a) e a soddisfare le specifiche esigenze formative, nel rispetto sia delle

competenze e responsabilità delle Università e degli erogatori, sia delle linee guida regionali in materia di organizzazione e personale relativamente alle strutture organizzative comprese nelle reti di insegnamento;

- c) le modalità e i criteri per l'individuazione delle unità operative che possono essere dirette da personale universitario, prevedendo strutture idonee a garantire contestualmente attività di cura e assistenza e l'espletamento delle attività legate alla funzione formativa;
- d) le modalità di partecipazione del personale universitario alle attività assistenziali;
- e) le modalità di partecipazione del personale del SSL alla formazione didattica di base e specialistica;
- f) le modalità di finanziamento delle attività che realizzano l'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca;
- g) l'organizzazione delle reti d'insegnamento secondo modelli dipartimentali che integrino assistenza, didattica e ricerca, nel rispetto degli ordinamenti didattici nazionali e dell'autonomia universitaria, e in coerenza con i fabbisogni del Servizio Sanitario Regionale.

## Capo II

### Integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca

#### Articolo 3 – La Rete Regionale dell'assistenza, della didattica, della formazione e della ricerca

1. La Rete Regionale si distingue in:
  - Rete di formazione e tirocinio per i corsi di laurea (corsi di laurea a ciclo unico e corsi di laurea nelle professioni sanitarie);
  - Rete per la formazione specialistica post lauream (Scuole di Specializzazione di area sanitaria);
  - Polo Universitario Clinico-Assistenziale.
2. Lo svolgimento integrato delle attività di assistenza, didattica, formazione e ricerca, nel rispetto dei principi generali come sopra declinati, è realizzato mediante la Rete regionale dell'assistenza, della didattica, della formazione e della ricerca (di seguito "Rete regionale"), sia in ambito assistenziale specialistico sia in ambito territoriale con gli Enti del SSR (ATS, ASST, IRCCS, AREU).

#### Articolo 4 – La Rete di formazione e tirocinio per i corsi di laurea

1. La Rete di formazione e tirocinio per i corsi di laurea è costituita da strutture sanitarie, pubbliche e/o private accreditate che, nel loro complesso, devono includere obbligatoriamente le discipline medico-chirurgiche e dei servizi necessarie per consentire la realizzazione dei percorsi formativi professionalizzanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nonché ai corsi di laurea nelle professioni sanitarie ed ai corsi di laurea magistrali.

2. A tal fine le strutture incluse nella Rete devono prevedere, nella propria organizzazione, dotazioni strutturali, organizzative, strumentali, nonché requisiti di qualità formativa in grado di soddisfare le esigenze inerenti ai settori scientifico disciplinari dei corsi di studio sopra citati, nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa vigente.
3. La Rete è costituita, per ciascuna Università, dalle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate per il SSR che rappresentano la sede accreditata universitaria per i corsi di studio attivati da ciascun Ateneo;
4. In caso di istituzione ed attivazione di nuovi corsi di studio o di necessità di rivalutazione delle sedi accreditate, l'Università evidenzia alla Regione le tipologie delle strutture organizzative essenziali per la formazione in relazione agli ordinamenti didattici definiti a livello nazionale e tenuto conto dei requisiti richiesti per l'accreditamento universitario dei relativi corsi di studio.

#### **Articolo 5 – La Rete per la formazione specialistica post laurea**

1. La Rete per la formazione post-laurea è costituita da articolazioni organizzative (Dipartimenti assistenziali, UOC, UOSD e UOS) di strutture pubbliche e/o private accreditate, ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica.
2. Ai sensi dell'allegato 1 del D.I. n. 402/2017, le articolazioni organizzative si suddividono in:
  - a. **sedi principali:** strutture affidate alla direzione di un docente universitario, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica;
  - b. **sedi collegate:** a supporto della struttura di sede e concorrono al completamento della rete formativa.
3. Le strutture principali e le strutture collegate devono essere in possesso degli standard e dei requisiti previsti dal D.I. n. 402/2017.
4. Le sedi principali delle Scuole di Specializzazione sono individuate da ciascun Ateneo all'interno del Polo clinico assistenziale di afferenza, nel rispetto dei requisiti del D.I. 402/2017. L'Ateneo ne dà tempestiva comunicazione alla DG Welfare e alla DG aziendale.

La proposta di nuove strutture all'interno della rete formativa è formulata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e comunicata alla DG Welfare di Regione Lombardia e le DD.GG delle Aziende interessate. In caso di osservazioni da parte regionale, le parti si impegnano a un confronto entro 15 giorni, fermo restando il rispetto delle tempistiche ministeriali per l'accreditamento.

Per le strutture sanitarie private accreditate inserite nella rete formativa si applicano le medesime disposizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al D.I. 402/2017.

**Articolo 6 – La Rete dei Poli Clinico-Assistenziale a carattere Universitario**

1. L'integrazione tra l'attività didattica e di ricerca e l'attività assistenziale si realizza attraverso l'istituzione della Rete dei Poli Clinico-Assistenziale a carattere universitario.
2. I Poli Clinico-Assistenziali sono costituiti dalle strutture pubbliche e private accreditate già individuate da Regione Lombardia, a supporto delle esigenze di didattica e di ricerca.
3. I Poli Clinico-Assistenziali afferenti a ciascuna Università lombarda sono elencati nell'allegato 1 nel quale sono evidenziate le seguenti strutture:
  - Ospedale Principale di Insegnamento Universitario
  - Ospedale di insegnamento.Si definisce:

- a. Ospedale Principale di Insegnamento Universitario - la struttura sanitaria pubblica o privata accreditata nella quale insistono in misura prevalente i corsi e le attività della facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché la maggior parte delle Unità Operative convenzionate, funzionali alle esigenze didattico formative universitarie;
  - b. Ospedale di Insegnamento - la struttura sanitaria pubblica o privata accreditata complementare all'Ospedale Principale di Insegnamento Universitario.
4. Nell'ambito dei Poli Clinico-Assistenziali, a supporto delle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio delle Scuole di Medicina e Chirurgia, in fase di programmazione congiunta tra la Direzione Generale Welfare, il Rettore e le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie interessate, si individuano le Strutture Complesse a Direzione Universitaria.
  5. È in ogni caso garantita la presenza di un nucleo minimo di Strutture Complesse stabilmente a direzione universitaria, coincidenti con la dotazione esistente alla data di approvazione del presente Protocollo, necessarie a soddisfare le esigenze formative del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e delle Scuole di Specializzazione.

La titolarità delle Strutture Complesse a Direzione Universitaria, il cui numero massimo è fissato nella percentuale prevista all'art. 9, è assegnata, sempre nel rispetto dell'art. 9, comma 4, con le seguenti modalità:

- a. Strutture stabilmente a direzione universitaria: la proposta di designazione da parte dell'Università sulla base della convenzione di cui al successivo articolo 17;
- b. Strutture temporaneamente a direzione universitaria: con riferimento alla percentuale definita all'art. 9 c. 2, la titolarità delle strutture complesse potrà anche essere assegnata con le seguenti modalità e disciplinate da convenzioni specifiche:

- vincita di concorso per struttura complessa da parte del personale universitario
- istituzione di professori straordinari,
- vincita di concorso universitario da parte di direttori di struttura complessa ospedalieri.

Al termine dell'incarico saranno applicate le medesime modalità di verifica dei titolari di Strutture Complesse Ospedaliere.

### **Capo III**

#### **Modalità di collaborazione tra l'Università e le strutture della Rete regionale della assistenza, della didattica, della formazione e della ricerca**

##### **Articolo 7 - La programmazione strategica condivisa**

1. Al fine di conseguire l'integrazione delle attività istituzionali di assistenza, didattica e ricerca e la più opportuna ottimizzazione e gestione delle risorse tra le strutture sanitarie pubbliche dei Poli Clinico-assistenziali e le Università lombarde, nel rispetto dei massimali previsti, si provvede alla stesura di una programmazione strategica condivisa triennale con aggiornamento annuale di tutte le strutture complesse a conduzione Universitaria, definite in fase di programmazione congiunta d'intesa tra la DG Welfare, il Rettore e il DG dell'Azienda Sanitaria.

2. La programmazione congiunta tra Direzione Generale Welfare, il SSL e le Università ha lo scopo di:

- a. elaborare una programmazione sanitaria regionale per quanto riguarda le attività assistenziali essenziali alle attività didattiche e di ricerca;
- b. definire i programmi di ricerca di interesse comune;
- c. coordinare la programmazione delle attività didattico-formative delle Università e la programmazione delle reti assistenziali, anche tenendo conto dei fabbisogni formativi del SSL;
- d. assicurare la disponibilità e la qualificazione del personale del SSL incaricato di svolgere compiti didattico-formativi o di ricerca nel rispetto degli obiettivi assistenziali assegnati alle strutture di riferimento;
- e. individuare obiettivi ordinari e straordinari e progetti di particolare rilievo;
- f. identificare le aree per le quali si renda necessario uno sviluppo sia sotto il profilo assistenziale sia di didattica e ricerca;
- g. potenziare le sinergie attivabili attraverso le reti delle scuole di specializzazione, salvaguardando la qualità della formazione;
- h. programmare congiuntamente il fabbisogno del personale sanitario.

3. La programmazione congiunta si esercita sia a livello regionale, anche mediante il Comitato di Indirizzo di cui al successivo articolo 8, sia a livello delle strutture sanitarie attraverso lo strumento convenzionale di cui al successivo articolo 17.

4. La pianificazione strategica relativa all'anno successivo deve essere concordata dall'Università con ciascuna struttura sanitaria del Polo. Relativamente alla programmazione delle risorse umane destinate a strutture sanitarie pubbliche di Polo la pianificazione strategica relativa all'anno successivo deve essere concordata dall'Università con ciascuna struttura sanitaria del Polo al fine di consentire la conclusione dell'iter di approvazione nell'aggiornamento annuale del Piano Triennale dei Fabbisogni, nel rispetto dei criteri individuati da Regione Lombardia anche con riferimento alle dotazioni organiche ed ai relativi budget di costi.

#### **Articolo 8 - Comitato di indirizzo**

1. Il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 30 della L.R. n. 33/2009 ss.mm.ii. è organismo di supporto agli atti della programmazione regionale.

### **Capo IV**

#### **Modalità e i criteri per l'individuazione delle strutture affidate alla direzione di docenti universitari**

#### **Articolo 9 – Definizione delle strutture a Direzione Universitaria**

1. Il numero delle strutture complesse a Direzione Universitaria, che sono messe a disposizione da parte del SSL e funzionali all'esigenza della didattica e della ricerca dei corsi di laurea delle scuole di medicina e chirurgia per le aziende "Polo clinico assistenziale", è individuato nella misura massima del 8% delle strutture complessive presenti nei POAS degli Enti del SSR nell'ambito di una condivisa programmazione strategica triennale, aggiornata annualmente secondo le modalità definite all'art. 7
2. Negli Ospedali Principali di Insegnamento Universitario e di Insegnamento, qualora un universitario o un ospedaliero siano vincitori, rispettivamente, di un concorso per struttura complessa ospedaliera o di un concorso universitario, nel rispetto della programmazione congiunta, previa intesa fra la struttura sanitaria e l'Università stessa e specifica autorizzazione regionale, possono essere stipulate apposite convenzioni nella misura percentuale massima del 2% delle strutture complessive presenti nei POAS degli Enti del SSR fermo restando il tetto massimo come da comma 1 del presente articolo.  
Tale percentuale è comunque ricompresa nel numero massimo di strutture individuato al comma 1 del presente articolo. Sono fatti salvi e ricompresi in tale valore i convenzionamenti esistenti alla data di approvazione del presente Protocollo fino alla permanenza in carica del Direttore di struttura incaricato.
3. Qualora un direttore di struttura complessa ospedaliera risulti vincitore di un concorso universitario di professore presso un Ateneo lombardo, il docente è tenuto a svolgere le proprie funzioni assistenziali presso una Struttura Complessa a direzione universitaria all'interno del Polo Clinico-

Assistenziale di afferenza dell'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 517/99.

Qualora il vincitore del concorso sia già direttore di struttura complessa ospedaliera compresa nel polo clinico-assistenziale di afferenza dell'Ateneo, potrà essere autorizzato a mantenere la direzione di tale struttura, alle seguenti condizioni:

- a) non comporti oneri a carico del SSR per il trattamento economico universitario;
  - b) non incida sul contingente delle SC a direzione universitaria di cui al comma 1;
  - c) siano previste modalità idonee a garantire la partecipazione del docente alle attività didattiche e di ricerca;
  - d) l'incarico cessi automaticamente al termine del periodo triennale, con trasferimento del docente presso una struttura assistenziale individuata dall'Ateneo.
4. La designazione del titolare delle Strutture Complesse a Direzione stabilmente Universitaria avviene mediante attribuzione da parte del Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, sentita la DG Welfare, sulla base del curriculum scientifico e professionale del candidato, nel rispetto di quanto definito nella programmazione congiunta.

## **Capo V**

### **Modalità di partecipazione del personale universitario alle attività assistenziali e del personale del SSL alla formazione didattica di base e specialistica**

#### **Articolo 10 – Personale universitario in regime di convenzione con funzioni assistenziali**

1. L'individuazione dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le strutture sanitarie IRCCS, ASST, ATS, AREU, avviene con atto di convenzionamento assunto dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, nel rispetto della programmazione annuale di cui all'art. 7 del presente protocollo, contenuta nei piani triennali dei fabbisogni di personale aggiornati annualmente.
2. All'atto del convenzionamento, il docente sottoscrive un contratto individuale d'incarico, tenuto conto dello stato giuridico del docente, in analogia a quello del personale ospedaliero cui è equiparato, relativo alla propria attività assistenziale in convenzione con particolare riferimento alle competenze tecnico professionali, gestionali, manageriali e comportamentali.
3. Le convenzioni hanno lo scopo di delineare condizioni e modalità di integrazione tra le strutture sanitarie, gli Ospedali Principali di Insegnamento Universitario e di insegnamento di cui all'allegato 1 e le strutture universitarie, le quali intendono perseguire l'obiettivo unitario e condiviso di prestare assistenza sanitaria che generi e usufruisca dei risultati

della ricerca scientifica in campo biomedico, essendo al contempo fonte di formazione in ambito sanitario pre e post-laurea, in modo da assicurare percorsi formativi adeguati per i profili professionali dell'area medica e delle professioni sanitarie.

**Articolo 11 – Medici Specializzandi assunti ai sensi del DL. 145/2018 / "Decreto Calabria" (D.L. 35/2019, convertito in L. 60/2019)**

1. I medici assunti ai sensi della L. 30 dicembre 2018 n. 145, con riferimento al modello HUB and spoke individuato nella DGR XII/3720 del 30 dicembre 2024, oltre che nell'azienda sanitaria o ente presso il quale sono assunti a tempo determinato potranno essere assegnati, per un periodo massimo di 18 mesi, anche presso altra azienda spoke della medesima disciplina, purché questa sia in possesso di certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative contenuti nel Decreto interministeriale n. 402 del 2017.

2. L'assegnazione non può compromettere il raggiungimento degli obiettivi formativi e non è in alcun caso sostitutiva dell'attività del personale di ruolo (art. 38 D.Lgs. 368/1999).

3. La responsabilità didattica e formativa rimane in capo al Direttore della Scuola di Specializzazione.

**Articolo 12 – Diritti e doveri del personale universitario in regime di convenzione**

1. Ai professori e ricercatori in regime di convenzionamento con funzioni assistenziali si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con la struttura sanitaria e a quello con il Direttore Generale, le stesse norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando il loro stato giuridico.

2. I diritti ed i doveri che assume, per la parte assistenziale, il personale docente universitario sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla contrattazione collettiva, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario. Si applicano, in particolare, le disposizioni sulla dirigenza medica di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i..

3. La titolarità e la gestione del rapporto di lavoro restano in capo all'Università, salva l'applicazione, in relazione al rapporto di servizio assistenziale, degli istituti giuridici ed economici previsti dal C.C.N.L. della dirigenza dell'Area Sanità che spetta alla struttura sanitaria.

4. Le assenze per il congedo ordinario e per la malattia sono riconosciute dalle Aziende e dall'Università, nella rispettiva percentuale di presenza prevista dall'art. 13.

5. Secondo le disposizioni di legge in vigore, le attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca. Tali attività sono sospese unicamente nei casi definiti dalla legge.

6. Eventuali deroghe a tale principio potranno avvenire solo per ragioni di

- necessità connesse ad imprevedibili esigenze personali o organizzative, previa autorizzazione del Direttore Generale, d'intesa con il Rettore.
7. Tutto il personale universitario convenzionato è tenuto al perseguimento delle finalità che la struttura sanitaria di Polo e l'Università si prefiggono di perseguire mediante la sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 17 ad operare non solo in conformità alla legislazione vigente, ma anche, nel quadro dei principi sanciti dal presente protocollo, del Codice di comportamento dei rispettivi Enti, con pieno rispetto degli ordinamenti e delle disposizioni organizzative della struttura sanitaria, anche con riferimento, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a tutto ciò che riguarda la comunicazione delle assenze, ivi compresi il congedo ordinario e la malattia, l'accesso alla mensa, l'utilizzo del parcheggio, la partecipazione ad incontri programmati, lo svolgimento della libera professione, la liberazione dello studio medico alla cessazione dell'attività assistenziale.
  8. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il Direttore Generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra Rettore e Direttore Generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporre l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al Rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.
  9. All'attività clinica ed ambulatoriale prestata dal personale universitario si applicano gli stessi istituti e le medesime procedure relative all'attività assistenziale svolta nella struttura sanitaria dal personale ospedaliero.
  10. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., il personale universitario operante in convenzione è responsabile dell'attività assistenziale e dei relativi risultati conseguiti. L'attività è sottoposta a verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato e a valutazione finale al termine di ciascun incarico professionale, a cura della direzione della struttura sanitaria di Polo, secondo medesimi criteri di valutazione previsti per il personale ospedaliero, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992.
  11. Il personale universitario risponde al Direttore Generale dell'adempimento dei doveri assistenziali.

**Art. 13 – Orario di lavoro**

1. L'orario settimanale, comprensivo delle attività di ricerca e delle funzioni assistenziali è globalmente ed inscindibilmente considerato come impegno orario equivalente a quello previsto per il personale ospedaliero.
2. Tale orario include, quindi, sia le attività assistenziali sia tutte le attività connesse ai doveri istituzionali del personale universitario, siano essi didattici, scientifici, organizzativi, che comportano, di necessità, lo

svolgimento di propri compiti anche in sedi diverse da quelle della struttura sanitaria di afferenza.

3. La struttura sanitaria di Polo chiederà al personale universitario convenzionato per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di operare la timbratura con il proprio badge di riconoscimento sia ai fini assicurativi e di sicurezza sia per la rilevazione dell'orario di lavoro, al fine di verificarne l'assolvimento del relativo impegno orario.
4. Considerata l'unitarietà delle funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali, l'impegno orario del personale universitario convenzionato, omnicomprensivo delle tre funzioni, è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero. La presenza nelle strutture aziendali è comunque rilevata secondo modalità oggettive e deve essere pari almeno al sessanta per cento dell'orario complessivo.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, potrà comportare l'adozione dei conseguenti provvedimenti anche in relazione alla revoca delle funzioni assistenziali.

#### **Art. 14 – Incarichi dirigenziali e valutazione di risultato**

1. A seguito della designazione di cui all'art. 9, comma 4, l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ospedaliera ai docenti universitari è adottata, dal Direttore Generale La revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa ospedaliera la cui direzione è affidata ai docenti universitari è effettuata da Direttore Generale, in accordo con il Direttore Generale Welfare e il Rettore, con le procedure indicate dalla normativa in vigore (con particolare riferimento all'art.15 del D.Lgs. n. 502/1992 e D.P.R. n. 484 /1997)
2. L'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice dipartimentale e/o di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale ai docenti universitari è effettuata secondo i Regolamenti Aziendali, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti di cui agli artt. 15, 15-bis e 15-ter del D.Lgs. n. 502/1992.
3. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di Unità Operativa Complessa, Semplice Dipartimentale o Semplice, il Direttore Generale, sentito il Rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.
4. I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al primo periodo del precedente comma non possono svolgere funzioni di direzione, nell'ambito delle disposizioni attuative del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368.
5. Relativamente alla durata, oneri, procedure di valutazione e di rinnovo o revoca degli incarichi del personale universitario, sono applicabili le

disposizioni di legge, contrattuali e i regolamenti aziendali in essere per il personale ospedaliero.

6. Di tali incarichi e valutazioni, il Direttore Generale ne dà comunicazione all'Università per i conseguenti provvedimenti.
7. La revoca è adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore se l'incarico da revocare è di direzione di Unità Operativa complessa convenzionata. La revoca è adottata dal Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento/Direttore della Unità Operativa complessa se l'incarico da revocare è di Unità Operativa Semplice Dipartimentale, di Unità Operativa Semplice o incarico professionale.
8. Ai professori e ricercatori universitari cui sono attribuite funzioni assistenziali e/o incarichi di Direzione di Unità Operativa Complessa, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 502/1992, con riferimento, in particolare, all'opzione dell'attività intramuraria ed extramuraria.
9. Il personale docente a tempo definito può essere convenzionato, a condizione che garantisca un impegno assistenziale pari a quello a cui è tenuto il docente a tempo pieno.

#### **Art. 15 – Trattamento economico**

1. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 31 della L.R. n. 33/2009, per remunerare il contributo offerto alle finalità del servizio sanitario regionale, ai professori e ai ricercatori universitari, nonché alle figure equiparate, oltre alla retribuzione corrisposta dall'Università, la struttura sanitaria di Polo assicura un trattamento aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti del servizio sanitario regionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti consentiti dalle vigenti norme di legge e contrattuali, nonché un trattamento accessorio correlato alle particolari condizioni di lavoro. Tale trattamento accessorio non può in alcun modo gravare sui fondi previsti per la dirigenza sanitaria del SSN dal CCNL di settore.
2. La struttura sanitaria di Polo riconosce, altresì, un trattamento economico aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale, pari all'intera retribuzione di risultato così come disciplinata dalla struttura sanitaria, nel rispetto dei vincoli contrattuali della sanità pubblica.
3. L'indennità di esclusività è riconosciuta a coloro che abbiano optato per l'attività professionale intramoenia.

#### **Articolo 16 -Partecipazione dei dirigenti sanitari del SSL all'attività didattica e scientifica**

1. Allo scopo di ottimizzare l'assistenza, l'offerta formativa e la ricerca biomedica e sanitaria, la partecipazione del personale del SSL all'attività didattica e di ricerca, che va riconosciuta nell'ambito del servizio globalmente prestato, avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a. il personale del SSL partecipa, previo nulla-osta del Direttore generale e secondo le procedure di selezione definite dall'Ateneo, all'attività didattica, esercitando docenze, tutorati e altre attività formative nel rispetto dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della Scuola di Medicina e delle disposizioni dei competenti Organi accademici;
  - b. le strutture della rete regionale e le Università, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale ospedaliero del SSL all'attività didattica;
  - c. l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali;
  - d. lo svolgimento di attività didattica e di tutoraggio nell'ambito di tirocini formativi affidati dalle Università rappresenta dovere d'ufficio ed è parte integrante dell'orario di servizio, consentendo l'eventuale riconoscimento di crediti formativi ECM.
2. La Regione e le Università concorrono ad incentivare la partecipazione dei dirigenti medici e sanitari alla ricerca clinica e sanitaria.

## **Capo VI**

### **Modalità e criteri per la definizione delle convenzioni tra le Università e le Strutture della rete regionale**

#### **Articolo 17 - Convenzioni**

1. Le modalità di collaborazione tra le strutture della Rete regionale della assistenza, della didattica, della formazione e della ricerca come definite all'art. 6 e le Università lombarde sedi delle Scuole/Facoltà /Dipartimenti di Medicina e Chirurgia sono disciplinate dalle convenzioni stipulate tra gli Atenei e le strutture sanitarie, pubbliche e/o private accreditate della Rete.
2. La Regione e le Università provvederanno ad approfondire la disciplina del rapporto convenzionale tecnico/amministrativo universitario, ed i relativi risvolti economici. Tale tematica sarà oggetto di successivi accordi.

#### **Articolo 18 – Finalità e principi**

1. Le convenzioni di cui all'articolo 17 hanno lo scopo di delineare condizioni e modalità di integrazione tra le strutture sanitarie di Rete e le strutture universitarie le quali intendono perseguire, pur con ruoli differenti, l'obiettivo unitario e condiviso di prestare assistenza sanitaria che generi e usufruisca dei risultati della ricerca scientifica in campo biomedico, essendo al contempo fonte di formazione in ambito sanitario pre e post-laurea, in modo da assicurare percorsi formativi adeguati per i profili professionali dell'area medica e delle professioni sanitarie e garantire l'inscindibilità delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della Legge Regionale n. 33 del 2009 e s.m.i..  
A tale scopo, pur nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali e competenze derivanti dalle diverse normative, i rapporti convenzionali si

improntano al principio di leale collaborazione e ai seguenti criteri di carattere generale:

- appropriatezza, evidenza di efficacia, eticità delle attività assistenziali di formazione e di ricerca;
- programmazione e pianificazione delle attività, integrata e coerente coi rispettivi vincoli e mission;
- efficienza organizzativa, gestione integrata delle risorse;
- semplificazione delle procedure e delle relazioni amministrative e dematerializzazione degli atti;
- partecipazione alle attività assistenziali, di ricerca e formativa da parte del personale di entrambe le Istituzioni;
- mantenimento dei posti letto e/o strutture necessarie alla formazione specialistica da parte degli Ospedali Principali di Insegnamento Universitario ivi compresa la regolamentazione degli spazi, quest'ultima sarà oggetto di apposite indicazioni regionali.

2. Obiettivi specifici delle convenzioni di cui all' articolo 17 sono:
- a. lo sviluppo della ricerca e l'integrazione tra la didattica e l'assistenza, secondo la legislazione universitaria e la normativa di riferimento;
  - b. la sinergia di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali di gruppi o di singoli operatori sanitari;
  - c. la condivisione delle conoscenze scientifiche tra ricercatori anche al di là dell'ambito medico-sanitario;
  - d. l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli operatori sanitari di ogni livello, anche ai fini di un'assistenza sanitaria sempre più qualificata;
  - e. l'ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali;
  - f. l'umanizzazione dei rapporti tra gli operatori della struttura sanitaria e gli utenti del servizio sanitario ed i loro familiari.

Le convenzioni potranno prevedere, nell'ambito delle disposizioni normative vigenti e dei regolamenti aziendali, l'accesso alle strutture sanitarie e alla mensa aziendale, da parte del personale non convenzionato quale: ricercatori, personale tecnico-amministrativo e altro, la cui attività necessita di essere svolta in struttura.

Il personale di cui al paragrafo precedente, nell'ambito dell'assistenza, potrà avere in dotazione, da parte della struttura sanitaria, i camici e i dispositivi di Protezione Individuali (DPI), nonché garantita la sorveglianza sanitaria.

## **Capo VII**

### **Modalità di finanziamento delle attività che realizzano l'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca**

#### **Articolo 19 – Finanziamenti**

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle strutture sanitarie concorrono le risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal fondo sanitario regionale.
2. Le convenzioni per il finanziamento della chiamata di professori o ricercatori ai sensi dell'art. 18, comma 3, della l. 240/2010, qualora siano finanziate con fondi regionali o facenti capo alle strutture del SSR, comunque diversi dal fondo sanitario regionale, sono soggette a previa autorizzazione della Direzione Generale Welfare.

## **TITOLO II CORSI DI STUDIO DELLE CLASSI DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

### **Articolo 20 - Collaborazione fra Università e Regione per soddisfare le specifiche esigenze di formazione degli studenti dei Corsi di Studio delle classi delle professioni sanitarie**

1. La collaborazione fra Università e Regione per soddisfare le specifiche esigenze connesse alla formazione degli studenti dei Corsi di laurea nelle professioni sanitarie si attua con l'individuazione delle attività e delle strutture della Rete della formazione pre-laurea di cui all'articolo 4, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Scuola di Medicina e Chirurgia.
2. A tal fine si prevede uno specifico Protocollo "linee guida per la definizione dei protocolli d'intesa ex art. 6, comma 3, d.lgs 502/92 smi per la formazione delle professioni sanitarie di cui alla L. 251/2000".
3. Gli oneri sostenuti per lo svolgimento dei predetti Corsi di Studio saranno attribuiti alle strutture accreditate della Rete pre laurea, riconoscendo l'effettivo contributo fornito all'attività didattica dalle Strutture delle Università. In attesa dell'approvazione delle linee guida di cui al comma 2 e dei relativi protocollo attuativi, che dovranno precisare gli obblighi delle parti in tema di spazi e risorse, per la definizione di tali rapporti resta fermo quanto previsto dal protocollo per le professioni sanitarie attualmente vigente, al netto degli aggiornamenti sulle modalità di riconoscimento che il SSR utilizzerà per tali attività.
4. Fermi restando i principi contenuti nel presente Protocollo Generale, la specifica definizione dei rapporti tra la Regione e le Università relativamente ai Corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie avviene mediante la stipula di un apposito Protocollo d'Intesa e mediante la sottoscrizione di appositi accordi tra Università e singole Strutture sanitarie accreditate disciplinati sulla base di schemi di convenzione preventivamente concordati tra le Università e la Regione.

## **TITOLO III SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

### **Articolo 21 - Strutture della formazione specialistica**

1. Ciascuna Scuola di specializzazione è basata su una rete formativa composta di strutture universitarie e del SSL.
2. Relativamente alle strutture del SSL, nel confermare che le stesse devono essere in possesso degli standard, generali e specifici, relativi alle capacità strutturali, tecnologiche, organizzative ed assistenziali previste dal D.I. n. 402/2017, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 5 relativo alla rete della formazione post laurea.

#### **Articolo 22 - Contributo del personale del SSL alla formazione specialistica**

1. All'attività didattica prevista dall'ordinamento e dai piani formativi delle Scuole di specializzazione, partecipano gli operatori del Servizio sanitario regionale e delle strutture private accreditate operanti nelle strutture della Rete Post-laurea.  
A tali operatori, possono essere affidati incarichi didattici di:
  - a. titolare di insegnamento, se in possesso dei requisiti disciplinari previsti dal D.I. n. 402/2017;
  - b. tutor, che può svolgere funzioni a livello:
    - individuale: per guidare il percorso di singoli medici in formazione;
    - di gruppo: per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale avviene il percorso formativo professionalizzante o per curare il raggiungimento di obiettivi formativi molto specifici.
2. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore, variabile in funzione delle caratteristiche delle diverse specializzazioni, non può essere in ogni caso superiore a tre.
3. Gli incarichi didattici sono proposti e approvati sulla base della regolamentazione universitaria, previa accettazione da parte della struttura sanitaria di appartenenza.
4. L'attività didattica è contemplata nella programmazione delle Unità operative coinvolte, anche ai fini della definizione dei carichi di lavoro, del riconoscimento economico e del curriculum professionale dei dirigenti impegnati, anche ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D. Lgs. n. 368/1999. L'attività didattica svolta è altresì considerata ai fini del riconoscimento di crediti per i programmi di Educazione continua in Medicina.
5. Le Università e le Aziende si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a promuovere le conoscenze metodologiche e le capacità didattiche dei docenti non universitari coinvolti nella formazione specialistica e, quindi, a sviluppare modalità di collaborazione con i programmi di formazione continua degli operatori sanitari.

### **TITOLO IV NORME FINALI**

#### **Articolo 23 - Durata**

1. La presente intesa ha durata triennale. Ancor prima della sua scadenza, il Protocollo potrà essere modificato a richiesta di una delle parti ovvero per sopravvenute modifiche normative.

**Articolo 24 – Università non statali**

1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano alle Università non statali e alle strutture delle rispettive reti formative nei limiti della compatibilità con l'autonomia organizzativa, le specificità degli ordinamenti e i regolamenti interni di ciascun Ateneo.

2. In ragione della diversa natura giuridica e del differente assetto organizzativo delle Università non statali rispetto alle Università statali, non trovano applicazione nei confronti delle Università non statali e delle strutture delle rispettive reti formative le seguenti disposizioni:

- Art. 5, comma 4 (individuazione sedi principali Scuole di Specializzazione);
- Art. 6, comma 4 (individuazione Strutture Complesse a Direzione Universitaria);
- Art. 7 (programmazione strategica condivisa);
- Art. 9 (definizione delle strutture a Direzione Universitaria);
- Art. 10, comma 1 (convenzionamento personale universitario);
- Art. 12, commi 1, 2, 8 e 10 (diritti e doveri del personale universitario convenzionato);
- Art. 13 comma 3 (orario di lavoro);
- Art. 14 (incarichi dirigenziali e valutazione di risultato);
- Art. 19, comma 2 (finanziamento chiamate);
- Art. 25, comma 2 (modifiche normative D.Lgs. 517/99).

3. Le Università non statali possono stipulare con Regione Lombardia specifici accordi integrativi per disciplinare le modalità di collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle finalità del presente Protocollo e dei principi di cui all'art. 1.

**Articolo 25 – Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Protocollo, si applica la normativa nazionale, regionale e ministeriale vigente in materia.

2. Il presente documento dovrà essere oggetto di modifiche, integrazioni alla luce della revisione normativa nazionale in atto rispetto al D. Lgs 517/99 e dello schema-tipo di protocollo di intesa previsto dalla legge 240/2010

3. La titolarità delle attuali strutture complesse a Direzione Universitarie (ex clinicizzate) prosegue in continuità e costituisce il contingente minimo e condiviso per ciascun Ateneo.

Eventuali modifiche programmatiche da parte della Direzione Generale Welfare anche conseguenti agli aggiornamenti dei POAS, saranno valutate e definite in accordo con il Rettore, sentito il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria

Milano, lì

Per Regione Lombardia

.....

Per le Università della Lombardia, sedi di facoltà di Medicina e Chirurgia:

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano

.....

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Brescia,

.....

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Pavia,

.....

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria,

.....

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano Bicocca,

.....

Il Magnifico Rettore dell'Università Vita – Salute San Raffaele,

.....

Il Magnifico Rettore dell'Humanitas University,

.....

Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 165 del 7 aprile 2026  
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dalla n. 5955 alla n. 5969)

### A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

#### DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA (Relatore il Vicepresidente Alparone)

**5955** - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4 L.R. 23/2013) - 4° PROVVEDIMENTO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO (ART. 73. C. 4 D.LGS. 118/2011)

**5956** - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 14° PROVVEDIMENTO

**5957** - VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 15° PROVVEDIMENTO

### B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

#### DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETA' PARTECIPATE

AG61 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO  
(Relatore il Presidente Fontana)

**5958** - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. LOMBARDIA - MILANO N. 80/2026, RESA SUL RICORSO, R.G. N. 4719/2025, CONCERNENTE, TRA L'ALTRO, LE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 20 OTTOBRE 2025 DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLE DISCIPLINE BIO NATURALI DELLA REGIONE LOMBARDIA (CTS ENTE CONSULTIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA). NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. CATIA GATTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. 2026000146)

#### DIREZIONE CENTRALE AI PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

AI - DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

(Relatore il Presidente Fontana)

**5959** - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI ESISTENTI SUL TERRITORIO LOMBARDO (BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2025) - SECONDO INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA LINEA 1 «PICCOLI INTERVENTI»

**5960** - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA E IL COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO REMIERO IN COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

#### DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

(Relatore l'assessore Beduschi)

M169 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

**5961** - D.G.R. N. XII/5432/2025 AVENTE AD OGGETTO «ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - AMBITO STRATEGICO 5.2 - APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A VINITALY - 58° SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DEI DISTILLATI, VERONA 12-15 APRILE 2026». INTEGRAZIONE ALLO STANZIAMENTO

#### DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA (Relatore l'assessore Maione)

T166 - VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

**5962** - ESPRESSIONE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DEL PARERE IN MERITO ALL'ISTANZA DI VIA RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA «S.S. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO. ADATTAMENTO A PONTE STRADALE DEL PONTE FERROVIARIO SUL PO A OSTIGLIA» - PROPONENTE: ANAS S.P.A. - [ISTRUTTORIA REGIONALE VIA0239-MA - PROCEDURA M.A.S.E. ID 13356]

#### DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA (Relatore l'assessore Sertori)

V160 - ENTI LOCALI, MONTAGNA, AREE INTERNE

**5963** - STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE «AGENDA DEL CONTOESODO» 2021 - 2027. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI VARZI QUALE SOGGETTO CAPOFILA DELL'AREA INTERNA APPENNINO LOMBARDO - ALTO OLTREPÒ PAVESE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA D'AREA DENOMINATA «OLTREPÒ PAVESE SMART LAND»

#### DIREZIONE GENERALE W ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO (Relatore l'assessore Tironi)

W162 - ACCREDITAMENTI, REGOLE E CONTROLLI

**5964** - MODALITA' OPERATIVE E PROCEDURALI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECADENZA, DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA DEGLI ENTI ACCREDITATI ALLA FORMAZIONE

**5965** - PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITA' RISCONTRATE NELLA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EXTRA ORDINAMENTALE

W165 - ISTRUZIONE PARITA EDUCATIVA E FILIERA FORMATIVA

**5966** - PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO FORMATIVO 2025/2026: INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DESTINATA ALLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALLIEVI CON DISABILITA' CERTIFICATA

**5967** - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP): DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE NEI CASI DI REVOCA DEI SOGGETTI ACCREDITATI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 26, COMMA 2 QUATER DELLA L.R. 19/2007

#### DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE (Relatore l'assessore La Russa)

Y161 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE

**5968** - CRITERI E MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DI UN RICONOSCIMENTO AGLI OPERATORI DEI CORPI E DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE, OPERATORI E VOLONTARI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA CHE HANNO OPERATO NEI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026 (L.R. 50/1986, ART. 7, C. 2)

#### DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E SISTEMI VERDI (Relatore l'assessore Comazzi)

Z165 - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITA' COMMISSARIALI

**5969** - INTERVENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA MASSI IN VIA TASSO, LOCALITA' PRACASTELLO, NEL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME (BG)

**D.g.r. 30 marzo 2026 - n. XII/5927  
2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - Approvazione degli  
elementi essenziali della misura Collabora&Innova - Seconda  
edizione (a valere sull'asse 1, azione 1.1.3. «Sostegno  
all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e  
innovazione»)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 e ss.mm. ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;

Visti altresì:

- il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 «*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*», limitatamente alle disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e fondi strutturali e con le competenze regionali, come previsto dal combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1;
- la l.r. 29 del 23 novembre 2016 «*Lombardia è ricerca e innovazione*» che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e della società e il trasferimento tecnologico e la delibera di Giunta regionale n. 5783 del 2 marzo 2026, avente ad oggetto «*proposta di progetto di legge «Disposizioni in materia di ricerca, innovazione e intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile»*», trasmesso al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter;
- la Strategia Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027 - approvata con delibera di Giunta regionale n. XI/4155/2020 e s.m.i. e in ultimo aggiornata con la delibera di Giunta regionale n. 5466 del 9 dicembre 2025, che ha altresì approvato i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione 2026-2027, individuando complessivamente 27 macrotematiche, articolate in 58 priorità e riferite agli 8 ecosistemi dell'innovazione sui quali concentrare gli interventi e che ha previsto tra i suoi obiettivi «l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione e portato all'identificazione di specifiche macrotematiche in cui concentrare le risorse finanziarie, e previsto, tra le altre cose, la messa in campo di azioni finalizzate all'incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo, nonché alla valorizzazione delle opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, che individua la ricerca e l'innovazione quali ambiti strategici dell'azione regionale e in particolare il Pilastro n. 3 «*Lombardia terra di conoscenza*» l'obiettivo 3.4.2 «*Rafforzare l'innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico*» per supportare la crescita degli ecosistemi lombardi dell'innovazione;

Visti e richiamati, inoltre, in merito al PR FESR 2021-2027 e al Fondo di Sviluppo e Coesione:

- la delibera di Giunta regionale 31 luglio 2019 n. 1993, attuativa della l.r. 15 gennaio 2018 n. 1 «*Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazio-*

zione» - art. 2 comma 2, relativa alle disposizioni di contrasto alla delocalizzazione, che in base al combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 del Codice incentivi, non si applica agli aiuti di stato erogati a titolo di cofinanziamento dei programmi comunitari;

- la d.g.r. n. 5106 del 26 luglio 2021, con la quale sono stati approvati i piani finanziari preliminari dei Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027, declinati per Obiettivo specifico, con la ripartizione del contributo UE e del contributo nazionale. Le risorse a disposizione di Regione Lombardia sono pari a 3.507.356.985 Euro, comprensive del cofinanziamento nazionale (Stato e Regione) pari al 60%;
- la Comunicazione del Presidente del 15 dicembre 2021 avente ad oggetto «*Il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027: stato dell'arte e prossimi step*», presentata, ai sensi del Regolamento UE 2021/1060, per aggiornare la Giunta regionale sulle attività in corso nell'ambito della definizione del Programma Regionale FESR 2021-2127;
- la notifica dell'Accordo di Partenariato per il periodo 2021-2027, effettuata dallo Stato alla Commissione Europea in data 17 gennaio 2022, a seguito della quale Regione Lombardia ha avviato confronti informali con la Commissione Europea, rispettivamente DG REGIO (FESR) e DG EMPL (FSE+), sulle bozze parziali dei Programmi Regionali FESR ed FSE+ 2021-2027, al fine di agevolare la fase di negoziato formale finalizzata all'approvazione dei due Programmi;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea in data 3 febbraio 2022, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei («Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi, che danno attuazione ai Fondi SIE;
- la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022 con la quale Regione Lombardia ha approvato, tra l'altro, le proposte di programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR - allegato A) 2021-2027;
- il Programma Regionale (PR) di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 notificato alla UE l'11 aprile 2022;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 che approva il programma «*PR Lombardia FESR 2021-2027*» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo «*Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*» per la regione Lombardia in Italia - CCI 2021IT16RFPR010 - C(2022) 5671 final;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022, di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di Esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la delibera di Giunta regionale n. XII/3116 del 30 settembre 2024, di presa d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2024) n. 6655 del 18 settembre 2024;
- la delibera di Giunta regionale n. XII/3752 del 13 gennaio 2025 che ha disposto variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 e agli esercizi successivi per la riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 a seguito dell'adesione alla piattaforma STEP;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del PR FESR 2021-2027, approvato con decreto dell'Autorità di Gestione n. 9842 del 30 giugno 2023, così come aggiornato con decreto n. 7621 del 29 maggio 2025;

## Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026

- la delibera di Giunta regionale n. 5853 del 16 marzo 2026 di presa d'atto della seconda riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) 2025/1914, come da Decisione di Esecuzione CE C(2026) 270 final del 4 marzo 2026 - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale), che ha definito la costituzione dell'Asse 10, con dotazione complessiva di 48 milioni di Euro e la riduzione delle dotazioni degli Assi 1 e 2 per il corrispondente importo;

Dato atto che con delibera di Giunta regionale n. XI/6214 del 4 aprile 2022, così come successivamente aggiornata con delibera di Giunta regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022, Regione Lombardia ha approvato il Documento Strategico di indirizzi per la definizione dei Programmi Operativi Regionali 2021-2027 per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) e ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea in particolare del Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027 della Lombardia (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1 agosto 2022) - CCI 2021IT16RFP010, così come successivamente integrata in seguito ad approvazione della I e II riprogrammazione;

Dato atto che il succitato Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), indica in particolare nel TITOLO I gli obiettivi e regole generali relative al sostegno, nel TITOLO II l'approccio strategico, nel TITOLO III la programmazione, nel TITOLO V il sostegno finanziario fornito dai fondi, al Capo III le Regole di ammissibilità e al TITOLO VI gestione e controllo;

Preso atto che l'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 2023, n. 124 convertito con la legge di conversione del 13 novembre 2023, n. 162 stabilisce che, sulla base degli accordi sottoscritti, con delibera del CIPESS si provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 in favore di ciascuna regione o provincia autonoma e che a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione;

Dato atto che il piano finanziario iniziale del PR FESR 2021-2027 prevede, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di Euro 2.000.000.000,00, un'allocazione delle risorse sull'obiettivo strategico 1 «Un'Europa più competitiva e intelligente» - obiettivo specifico «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate» pari complessivamente ad Euro 1.091.000.000,00 al fine di incrementare le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione delle imprese e degli altri soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione e che la quota riservata all'asse 1:

- in seguito alla I riprogrammazione è stata rimodulata come segue:
  - sull'obiettivo strategico 1 «Un'Europa più competitiva e intelligente» - obiettivo specifico «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate» pari complessivamente ad Euro 1.015.100.000,00 al fine di incrementare le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione delle imprese e degli altri soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione;
  - sull'ASSE 6 «sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori deep tech e biotecnologie», obiettivo specifico 1.6 «Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)» Euro 90.006.935,00;
- in seguito alla II riprogrammazione è stata rimodulata come segue:
  - sull'obiettivo strategico 1 «Un'Europa più competitiva e intelligente» - obiettivo specifico «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate» pari complessivamente ad Euro 1.005.100.000,00 al fine di incrementare le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione delle imprese e degli altri soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione;
  - sull'ASSE 10 - OS 4.7 - Azione 4.7.1.: Euro 48.000.000,00;

Dato atto altresì che, al fine di soddisfare le condizioni abilitanti in tema di capacità e possibilità di sviluppo sui temi della Ricerca e Innovazione per l'accesso ai Fondi della Programmazione Comunitaria 2021-2027, la Strategia di Specializzazione Intelligente di

Regione Lombardia (S3) (approvata con d.g.r.n. XI/4155/2020), è stata in ultimo aggiornata con la delibera di Giunta regionale n. 5466 del 9 dicembre 2025, individuando le 27 macrotematiche declinate nelle 58 priorità su cui focalizzare gli interventi;

Dato atto che per la Programmazione comunitaria FESR 2021-2027 si fa riferimento al SI.GE.CO. approvato dall'Autorità di gestione FESR 2021-2027 con d.d.u.o. n. 9842 del 30 giugno 2023 e illustrato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 6 luglio 2023, così come successivamente integrato e modificato;

Considerato che il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse 1 «Un'Europa più competitiva e intelligente», Obiettivo specifico 1.1. «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate», l'Azione 1.1.3. specificando che «Le tipologie di azione sono state valutate compatibili con il principio DNSH anche sulla base delle linee guida definite dallo Stato italiano»;

Rilevato che:

- con delibera di Giunta regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 sono stati istituiti due distinti Comitati di Sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- tra i compiti del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, costituito con il decreto n. 12776 del 9 settembre 2022 (così come modificato e adeguato con decreto n. 926 del 26 gennaio 2023, con decreto n. 10056 del 4 luglio 2023, con decreto n. 1954 del 1 febbraio 2024 e s.m.i., in ultimo aggiornato con decreto n. 13296 del 30 settembre 2025), sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- in sede di costituzione del suddetto Comitato sono stati indicati i nominativi di tutti i Responsabili dei vari ASSI, tra cui quello dell'ASSE 1 per la DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione (ora DG Università, Ricerca, Innovazione), successivamente adeguato nella composizione con decreto n. 1954 del 2 febbraio 2024, decreto n. 14541 del 1 ottobre 2024, in ultimo aggiornato con decreto n. 13296 del 30 settembre 2025;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza, costituito con il richiamato decreto n. 12776 del 9 settembre 2022 e s.m.i., coinvolto nell'attuazione del PR FESR 2021-2027 ha approvato nella Seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'ASSE 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo specifico 1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate - azione 1.1.3. del PR FESR 2021-2027 e che i criteri sono stati successivamente adeguati rispetto alla verifica climatica nel corso della procedura scritta chiusa in data 3 giugno 2024;

Ricordato che:

- con la delibera di Giunta regionale n. XII/2348 del 20 maggio 2024, sono stati approvati, nell'ambito della Programmazione PR FESR 2021-2027, Obiettivo Specifico 1.1. «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca», azione 1.1.3. «sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione», gli elementi essenziali della Misura «Collabora&Innova», finalizzata a sostenere con contributi a fondo perduto progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (così come definiti dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.), realizzati con la collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo, con una dotazione iniziale pari a 100.000.000,00 Euro, salvo possibilità di integrare le risorse con successivi atti a 130.000.000,00 Euro;
- con il decreto n. 11969 del 2 agosto 2024, in attuazione della d.g.r. n. 2348/2024 e della d.g.r. n. 2794/2024 e del regime d'aiuto SA.114209, sono stati approvati il Bando «Collabora&Innova» (prima edizione) e le relative «Linee guida di attuazione»;
- con la d.g.r.n. XII/4754 del 22 luglio 2025, la dotazione finanziaria della Misura *Collabora & Innova* è stata incrementata da 100.000.000,00 Euro a 130.000.000,00 Euro;
- con il decreto n. 11093 del 1 agosto 2025 e ss.mm.ii., a seguito delle verifiche istruttorie effettuate sulle n. 138 domande presentate, sono stati approvati la graduatoria degli 87 progetti ammessi all'agevolazione e l'elenco dei 59 progetti ammessi e finanziati in base alla dotazione disponibile;
- con la d.g.r.n. 5418 del 1 dicembre 2025, è stata incrementata di ulteriori 26 milioni di Euro la dotazione della Misura;

- con decreto n. 19095 del 23 dicembre 2025 e ss.mm.ii. si è proceduto a scorrere la graduatoria, di cui al decreto n. 11093/2025 e ss.mm.ii., ammettendo complessivamente a finanziamento 71 progetti per un valore di 156 milioni di Euro;

Considerato che la Giunta regionale, visto il successo della prima edizione della Misura *Collabora&Innova* e tenuto conto delle richieste avanzate in varie occasioni dagli stakeholder, intende attivare - nell'ambito dell'azione 1.1.3 del PR FESR 2021-2027, il cui obiettivo strategico consiste nel rafforzare la ricerca, sviluppo e innovazione in Regione Lombardia sostenendo progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in stretto raccordo con i fondi SIE 2021-2027 e la Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia (S3) - una seconda edizione della Misura, i cui elementi essenziali sono riportati nell'allegato A «*Elementi essenziali della Misura «Collabora&Innova - seconda edizione»*, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che l'iniziativa «*Collabora&Innova - seconda edizione»* è finalizzata a sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (così come definiti dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.), realizzati con la collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo;

Dato atto che, ai sensi della Decisione C(2022)5671 final del 1 agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027), la ripartizione finanziaria tra i capitoli di spesa individuati:

- risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione (ora FSC) e che le stesse a seguito della I riprogrammazione di cui alla suddetta delibera di Giunta regionale n. XII/3116 del 30 settembre 2024 sono rimodulate, ad invarianza delle risorse totali stanziare, in modo che la quota UE risulti per l'Asse I pari alla percentuale media di 35,5137424884% e sono rimodulate ulteriormente a seguito della II riprogrammazione di cui alla suddetta delibera di Giunta regionale n. XII/5853 del 16 marzo 2026 che ha modificato la suddetta percentuale per spostamento di risorse dall'Asse I e dall'Asse 2 al nuovo Asse 10;
- è allineata ai criteri di cofinanziamento del PR FESR 2021-2027, riprogrammato di Regione Lombardia, e con successivi atti si provvederà, laddove necessario, ad approvare opportune variazioni di allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari, nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata;

Richiamata:

- la nota, agli atti regionali prot. n. R1.2025.0005966 del 6 novembre 2025, con cui l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 ha richiesto delle variazioni di bilancio per rimodulare il cronoprogramma finanziario (accantonamenti e stanziamenti allocati nei 12 capitoli e nelle annualità 2025-2027) in particolare per la Misura *Collabora&Innova* (1 edizione) attivata dalla DG Università, ricerca e innovazione, aggiornando la precedente nota prot. R1.2025.0005808 del 30 ottobre 2025, in cui ha comunicato l'intenzione di procedere con la delibera di istituzione della Misura *Collabora&Innova* seconda edizione con una dotazione stimata in Euro 60.000.000 (di cui 30.000.000 sui capitoli del PR FESR 21-27 delle 4 triplette (imprese: capitoli 15607, 15608, 16623; amministrazioni locali: capitoli 16802, 16803, 16804; amministrazioni centrali: capitoli 16796, 16797, 16798; istituzioni sociali: capitoli 16799, 16800, 16801), ed Euro 30.000.000 sui capitoli dell'Overbooking istituiti con la manovra di bilancio 2026-2028;
- la delibera di Giunta regionale n. XII/5316 del 17 novembre 2025, avente ad oggetto «*Variazioni di bilancio di previsione 2025-2027 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 56° provvedimento»*, con la quale sono state approvate anche le variazioni richieste dall'AdG con nota agli atti regionali prot. n. R1.2025.0005966 del 6 novembre 2025;
- il decreto n. 3092 del 10 marzo 2026 avente ad oggetto «*accertamento della somma complessiva di Euro 50.000.000,00 a carico di FINLOMBARDA s.p.a. a valere sul capitolo 4.0500.03.017628 «Rientri Fondi FESR 2014-2020 da società controllate» del bilancio 2026»* sono state accertate le risorse provenienti da Finlombarda a titolo di rientro;

Richiamate, altresì:

- la delibera di Giunta regionale n. 4664 del 23 dicembre 2015 «*Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: ap-*

*provazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»* e il Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento UE 651/2014 e s.m.i. relativamente all'applicabilità del metodo dei costi semplificati in caso di interventi cofinanziati dai fondi SIE;

- la delibera di Giunta regionale n. 1162 del 23 ottobre 2023, di adeguamento e aggiornamento dell'importo del costo unitario standard orario delle spese di personale dedicato ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati nell'ambito del PR FESR e stabilito per i soggetti beneficiari imprese in 36,42 Euro/ora e per i soggetti organismi di ricerca in 42,24 Euro/ora;

Dato atto che l'articolo 5 della l.r. n. 1 del 1 febbraio 2012, richiamando l'articolo 2 della l.n. 241 del 7 agosto 1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

Richiamata altresì la delibera di Giunta Regionale n. XII/5605 del 30 dicembre 2025 di «*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 - piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2026 - piano di studi e ricerche 2026-2028 - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale)»*, che ricomprende tra le nuove attività in capo a Finlombarda quella relativa all'assistenza su «*Collabora&Innova 2»* a pagina 1105);

Ritenuto di istituire la Misura «*Collabora&Innova - seconda edizione»*, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.1. «*Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate»*, a valere sull'azione 1.1.3. «*sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione»* - i cui elementi essenziali sono definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria stanziata pari a 90.000.000,00 Euro, incrementabile a 108.000.000,00 Euro con successivi atti;

Ritenuto di stabilire che l'iter istruttorio delle istanze presentate dai soggetti richiedenti - per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio nella valutazione di elementi tecnici - preveda, ex art. 5 della l.r. 1/2012 e della l. 241/1990, un termine massimo di 180 giorni per il completamento del procedimento di approvazione della graduatoria dei progetti, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

Atteso che gli interventi ammissibili nell'ambito della Misura «*Collabora&Innova - seconda edizione»* sono i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui all'art. 25 del Reg. UE n. 651/2014 e s.m.i.;

Stabilito che la Misura «*Collabora&Innova - seconda edizione»* sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. che:

- dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo) - art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo);
- prevede nell'art. 1, comma 5, che le misure di aiuto attuate non devono limitare la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca e dello sviluppo;

Ritenuto di stabilire che le agevolazioni finanziarie per la Misura «*Collabora&Innova - seconda edizione»* saranno concesse nei limiti stabiliti dall'art. 25 comma 2 lettera b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii. ed in ogni caso non potranno essere superiori a 5.000.000,00 Euro per progetto, e saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo e solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;

**Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026**

Dato atto che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.:

- le agevolazioni sulla Misura «*Collabora&Innova - seconda edizione*», non saranno concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, e/o appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del medesimo Regolamento;
- saranno erogate subordinatamente alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica del requisito della sede operativa in cui è svolto il progetto sul territorio regionale;

Stabilito che:

- le agevolazioni previste dalla Misura «*Collabora&Innova - seconda edizione*» sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili sia come non aiuti che come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis» nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;
- nel caso specifico di cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, l'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 24 del predetto Regolamento ed alla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28 marzo 2024, comporta in ogni caso il divieto di doppio finanziamento/cumulo con le agevolazioni PNRR usufruite e per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

Dato atto, pertanto, che le imprese beneficiarie della Misura «*Collabora&Innova - seconda edizione*» dovranno dichiarare ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014 e ss.mm.ii.;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e seguenti, e che le agevolazioni sulla Misura «*Collabora&Innova, seconda edizione*» saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della l. 234/2012;

Ritenuto di dover intervenire, in considerazione anche degli esiti positivi della prima edizione della Misura *Collabora&Innova*, lanciata nel 2024, a sostegno della capacità dell'ecosistema lombardo dell'innovazione costituito da imprese (grandi, medie e piccole), organismi di ricerca, ivi incluse le università, i centri di ricerca e gli IRCCS che abbiano maturato un significativo stato di avanzamento nell'ambito della ricerca o che intendano investire in progetti complessi e innovativi capaci di incidere sulla competitività, attrattività e rafforzamento delle eccellenze presenti sul territorio lombardo, attraverso la Misura «*Collabora&Innova - seconda edizione*», avente la finalità di so-

RISORSE PR FESR 2021-2027 per complessivi 22.000.000,00 Euro

stenere ulteriori investimenti di progetti complessi di ricerca e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo;

Dato atto che la Direzione competente riferisce circa l'acquisizione dei necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione degli Aiuti di Stato (di cui alla d.g.r. n. 2340 del 20 maggio 2024 e al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024), che si è espresso favorevolmente in ordine alla presente iniziativa - inquadrata nel regime di esenzione di cui all'art. 25 del Regolamento UE 651/2014 e s.m.i. per la Misura «*Collabora&Innova - seconda edizione*» relativamente alle clausole di conformità agli aiuti di stato nella seduta del 17 dicembre 2025;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea 2021-2027, con procedura scritta attivata il 12 marzo 2026 e conclusa positivamente in data 17 marzo 2026 alle ore 17.08 (relativamente agli elementi essenziali della Misura «*Collabora&Innova - seconda edizione*»);
- dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027, con nota agli atti regionali prot. n. R1.2026.0001500 del 24 marzo 2026 (in risposta alla richiesta trasmessa con prot. R1.2026.0001499 del 24 marzo 2026) relativamente agli elementi essenziali della Misura «*Collabora&Innova - seconda edizione*», di cui al presente provvedimento;

Atteso che l'iniziativa è stata presentata al partenariato economico e sociale e agli stakeholder di riferimento in una serie di incontri dedicati in particolare a Confindustria in data 18 settembre 2025, al Comitato di Sorveglianza il 21 ottobre 2025 e presso Assolombarda nell'incontro pubblico del 28 gennaio 2026;

Richiamata inoltre la d.g.r. n. 546 del 3 luglio 2023 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura con cui viene confermata nella Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione la competenza di:

- Responsabile di Asse 1 per la Direzione nel dirigente pro tempore della Struttura *Investimenti per la ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico*;
- Autorità di Gestione del Programma PR FESR 2021-2027 nel Dirigente pro tempore della UO *Autorità FESR e POC*;

Ritenuto:

- di approvare, nell'ambito della Programmazione PR FESR 2021-2027 a valere sull'azione 1.1.3. «*sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione*», gli elementi essenziali della Misura «*Collabora&Innova - seconda edizione*», come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che la dotazione finanziaria stanziata per l'attivazione dell'iniziativa «*Collabora&Innova - seconda edizione*», destinata all'assegnazione di contributi a fondo perduto, è pari a 90.000.000,00 Euro, salvo possibilità di integrare le risorse con successivi atti sino a 108.000.000,00 Euro, specificando che le risorse trovano copertura sui seguenti capitoli e annualità del Bilancio:

CAPITOLO	2026	2027	2028	2029
capitolo 15607 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
capitolo 15608 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	3.709.971,00	2.376.973,00	3.860.000,00	0,00
capitolo 16623 - PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	1.695.119,00	1.248.905,00	0,00	0,00
capitolo 16802 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO E RAFFORZAMENTO COMPETENZE - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
capitolo 16803 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.183.557,00	1.096.008,00	1.194.291,00	44.295,00
capitolo 16804 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA FSC (EX REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	809.554,00	432.802,00	511.839,00	17.004,00

CAPITOLO	2026	2027	2028	2029
capitolo 16799 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00
capitolo 16800 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	365.766,00	217.769,00	250.573,00	0,00
capitolo 16801 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA FSC (EX. REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	219.110,00	122.130,00	107.388,00	0,00
capitolo 16796 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00
capitolo 16797 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	485.680,00	200.510,00	207.269,00	0,00
capitolo 16798 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA FSC (EX. REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	313.239,00	241.419,00	88.829,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	9.781.996,00	5.936.516,00	6.220.189,00	61.299,00

RISORSE OVERBOOKING per complessivi 25.000.000,00 Euro

CAPITOLO	2026	2027	2028	2029
capitolo 17455 - PR FESR 2021-2027 - OVERBOOKING - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	5.600.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
capitolo 17456 - PR FESR 2021-2027 - OVERBOOKING - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.760.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
capitolo 17457 - PR FESR 2021-2027 - OVERBOOKING - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	320.000,00	0,00	0,00	880.000,00
capitolo 17458 - PR FESR 2021-2027 - OVERBOOKING - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	320.000,00	0,00	0,00	880.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	8.000.000,00			17.000.000,00

RISORSE provenienti dal decreto di accertamento n. 3092/2026 per complessivi 43.000.000,00 Euro

CAPITOLO	2026	2027	2028	2029
4.0500.03.01 7629 «UTILIZZO RIENTRI FESR 2014-2020 PER PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE -IMPRESA»	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00

- di dare atto che la suddetta ripartizione finanziaria è allineata ai criteri di cofinanziamento della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e che con successivi atti si provvederà, laddove necessario, ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa;

- di demandare per la Misura «Collabora&Innova - seconda edizione» al dirigente pro tempore della *Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027:

- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., delle informazioni sintetiche relative alla misura di aiuto istituita con il presente provvedimento previste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento, a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente delibera, in seguito all'approvazione del provvedimento di stanziamento delle risorse;

- l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto, ivi compresi gli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti;

- la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, portale regionale e Open Innovation;

- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

- i necessari atti contabili e amministrativi;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, nell'ambito dell'Asse I della Programmazione PR FESR 2021-2027, Obiettivo Specifico 1.1. «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca», a valere sull'azione 1.1.3. «sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione», gli elementi essenziali della Misura «Collabora&Innova

**Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026**

- seconda edizione», come definiti nell'allegato A parte integran- te e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria stanziata per l'atti- vazione dell'iniziativa «Collabora&Innova - seconda edizione», destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto, è pari

RISORSE PR FESR 2021-2027 per complessivi 22.000.000,00 Euro

<b>CAPITOLO</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
capitolo 15607 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVI- LUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
capitolo 15608 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	3.709.971,00	2.376.973,00	3.860.000,00	0,00
capitolo 16623 - PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	1.695.119,00	1.248.905,00	0,00	0,00
capitolo 16802 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVI- LUPPO E RAFFORZAMENTO COMPETENZE - CONTRIBUTI ALLE AMMI- NISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
capitolo 16803 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.183.557,00	1.096.008,00	1.194.291,00	44.295,00
capitolo 16804 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA FSC (EX REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO -CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	809.554,00	432.802,00	511.839,00	17.004,00
capitolo 16799 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVI- LUPPO - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00
capitolo 16800 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	365.766,00	217.769,00	250.573,00	0,00
capitolo 16801 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA FSC (EX. REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRI- VATE	219.110,00	122.130,00	107.388,00	0,00
capitolo 16796 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVI- LUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00
capitolo 16797 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	485.680,00	200.510,00	207.269,00	0,00
capitolo 16798 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA FSC (EX. REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CEN- TRALI	313.239,00	241.419,00	88.829,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>9.781.996,00</b>	<b>5.936.516,00</b>	<b>6.220.189,00</b>	<b>61.299,00</b>

RISORSE OVERBOOKING per complessivi 25.000.000,00 Euro

<b>CAPITOLO</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
capitolo 17455 - PR FESR 2021-2027 - OVERBOOKING - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	5.600.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
capitolo 17456 - PR FESR 2021-2027 - OVERBOOKING - RICERCA E SVILUPPO -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.760.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
capitolo 17457 - PR FESR 2021-2027 - OVERBOOKING - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	320.000,00	0,00	0,00	880.000,00
capitolo 17458 - PR FESR 2021-2027 - OVERBOOKING - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	320.000,00	0,00	0,00	880.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>8.000.000,00</b>			<b>17.000.000,00</b>

RISORSE provenienti dal decreto di accertamento n. 3092/2026 per complessivi 43.000.000,00 Euro

<b>CAPITOLO</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
4.0500.03.017629 «UTILIZZO RIENTRI FESR 2014-2020 PER PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE -IMPRESA»	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00

3. di stabilire che l'iter istruttorio delle istanze presentate dai soggetti richiedenti - per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio nella valutazione di elementi tecnici - preveda, ex art. 5 della L.r. 1/2012 e della l. 241/1990, un termine massimo di 180 giorni per il completamento del procedi- mento di approvazione della graduatoria dei progetti, decor- renti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

a 90.000.000,00 Euro, salvo possibilità di integrare le risorse con successivi atti sino a 108.000.000,00 Euro, specificando che le risorse trovano copertura sui seguenti capitoli e annualità del Bilancio:

4. di stabilire che:

- la Misura «Collabora&Innova - seconda edizione» sarà attua- ta nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Com- missione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. di cui al Reg. (UE) n. 1315/2023 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione Europea, e nel rispetto

dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo) - art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo);

- le agevolazioni, per la Misura «Collabora&Innova - seconda edizione» saranno concesse nei limiti stabiliti dall'art. 25 comma 2 lettera b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii. ed in ogni caso non potranno essere superiori a 5.000.000,00 Euro per progetto, e saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo e solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;

5. di demandare per la Misura «Collabora&Innova - seconda edizione» al *Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* della Direzione Generale *Università, Ricerca e Innovazione*, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027:

- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., delle informazioni sintetiche relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento previste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente delibera, in seguito all'approvazione del provvedimento di stanziamento delle risorse;
- l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto, ivi compresi gli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, portale regionale e Open Innovation;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- i necessari atti contabili e amministrativi;

6. di stabilire che si provvederà, laddove necessario, ad allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e, con provvedimenti di variazione in termini compensativi, ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 come atto dei criteri;

8. di disporre la pubblicazione sul BURL di Regione Lombardia, sul portale Bandi e Servizi (BeS) <https://www.bandiregionelombardia.it> nella sezione del sito regionale dedicato al PR FESR 2021-2027 (<http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politicacoesione-2021-2027/bandi#>) e sulla piattaforma regionale di Open Innovation (<http://www.openinnovation.regione.lombardia.it>).

Il segretario: Riccardo Perini

## ALLEGATO A

### ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA “Collabora&Innova – seconda edizione” – Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione” del PR FESR Lombardia 2021-2027

TITOLO MISURA	Misura “Collabora&Innova – seconda edizione” – Azione 1.1.3. “Sostegno all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione” del PR FESR Lombardia 2021-2027
FINALITÀ	<p>La Misura intende sostenere gli investimenti di progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo. La Misura è finalizzata a promuovere progetti strategici di R&amp;S di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione. Essa interviene a sostegno dello sviluppo di fattori abilitanti per rafforzare la capacità innovativa del territorio e gli asset dedicati alla ricerca per la maturazione tecnologica e trasferimento tecnologico e delle conoscenze, al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee.</p> <p>I principali obiettivi strategici che si pone l’iniziativa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promuovere le relazioni tra imprese, università, centri di ricerca per la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di nuove tecnologie da parte del sistema produttivo lombardo;</li> <li>• sostenere investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni in particolare radicali di prodotto o di processo;</li> <li>• favorire la crescita competitiva attraverso il potenziamento della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze.</li> </ul>
PRSS DI LEGISLATURA	<p>Rispetto al PRS-S Lombardia della XII legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20/06/2023 la presente Misura rientra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel pilastro n. 3 “Lombardia terra di conoscenza”,</li> <li>• nell’ambito strategico 3.4 “Ricerca e innovazione”,</li> <li>• nell’obiettivo strategico 3.4.2 “rafforzare l’innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico”</li> <li>• nell’azione 3.4.2.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione di PMI, grandi imprese, organismi di ricerca pubblici e privati e altri attori della R&amp;I attraverso il sostegno agli investimenti e all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”.</li> </ul>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione stanziata complessivamente per la misura è pari a <b>90 milioni di euro</b> di cui;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22 milioni di euro da capitoli del PR FESR 2021-2027 e FSC,</li> <li>• 25 milioni di euro da capitoli overbooking;</li> <li>• 43 milioni di euro da fondi di rientro;</li> </ul> <p>eventualmente incrementabile, con successivo provvedimento, fino a <b>108 milioni di euro</b>.</p> <p>Le risorse saranno allocate sugli 8 ecosistemi “Salute e Life Science”, “Nutrizione”, “Sostenibilità” e “Sviluppo Sociale”, “Manifattura Avanzata”, “Smart Mobility e Architecture”, “Cultura e Conoscenza” e sull’ecosistema “Connettività e Informazione” afferenti alla Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027.</p>
SOGGETTO GESTORE/ ORGANISMO INTERMEDIO	n.a.
REGIME DI AIUTO	<p>Le agevolazioni alla ricerca e sviluppo sono concesse secondo il Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito, il Regolamento GBER) ai sensi degli artt. da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nonché ai sensi dell’art. 25 comma 2 lettere b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettere b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii.</p> <p>Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili sia come non aiuti che come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.</p>

	<p>È consentito anche il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili. Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o co-finanziate con risorse comunitarie occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.. Nel caso specifico del cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, l'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 24 del predetto Regolamento ed alla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024, comporta in ogni caso il divieto di cumulo con le agevolazioni PNRR usufruite.</p> <p>Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo ammissibile e nel rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore.</p> <p>Nel rispetto dell'art. 1, comma 5 del Reg. UE n. 651/2014 e s.m.i. la misura non limita la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca e dello sviluppo.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Presentano domanda di partecipazione alla misura: partenariati di imprese (Piccole e Medie Imprese - PMI, grandi imprese) e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito Organismi di Ricerca - OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS.</p> <p>Presentano domanda partenariati formalizzati mediante specifico Accordo di partenariato e composti da almeno tre soggetti e fino a un massimo di otto soggetti, autonomi tra loro in base all'allegato I del Reg. UE n. 651/2014 e s.m.i., di cui almeno una PMI e un OdR.</p> <p><b>Ciascuna impresa (identificata da univoco codice fiscale) può far parte di un unico partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico progetto.</b></p> <p><b>Ciascun OdR (identificato da univoco codice fiscale) può far parte come capofila di un unico partenariato e può far parte come partner di un numero massimo di 15 partenariati, nel complesso può partecipare alla presentazione di massimo di 15 progetti.</b></p> <p>Capofila del partenariato può essere sia un soggetto impresa che un OdR.</p> <p><b>I Partner impresa</b> (definite all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. di cui al Reg. UE n. 1315/2023) <b>devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolarmente costituiti, iscritti e attivi nel Registro delle Imprese italiano (come risultante da visura camerale); le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'analogo Registro delle Imprese, ove esistente, e allegare documentazione probatoria attestante l'iscrizione o il possesso del requisito già in fase di presentazione della domanda;</li> <li>- che abbiano sede operativa in Lombardia o che intendano costituire una sede operativa in Lombardia, presso cui svolgere le attività del progetto, entro la data di richiesta della prima erogazione del contributo;</li> <li>- essere autonome rispetto agli altri Partner, ai sensi delle previsioni di cui all'allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..</li> </ul> <p><b>I Partner OdR devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avere una sede operativa in Lombardia o avere intenzione di costituirne una, presso cui svolgere le attività del progetto, entro e non oltre la data di richiesta della prima erogazione del contributo;</li> <li>- sostenere singolarmente e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese totali ammissibili del progetto di R&amp;S.</li> </ul> <p>Le agevolazioni sono concesse, a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014, dando attuazione alle agevolazioni solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di Comunicazione in Commissione Europea.</p> <p><b>Sono esclusi i soggetti che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Reg. (UE) 1058/2021, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione</li> </ul>

	<p>G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;</li> <li>- rientrino, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025;</li> <li>- siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. di cui al Reg. UE n. 1315/2023;</li> <li>- non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) e dall'art. 9 del decreto legislativo n. 184/2025, pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);</li> <li>- non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile;</li> <li>- rientrino nelle casistiche applicabili, di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 – “Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160” e nello specifico che:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o siano stati oggetto come impresa di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;</li> <li>o abbiano legali rappresentanti o amministratori per i quali sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto;</li> <li>o in caso di soggetti obbligati in base alla normativa vigente all'iscrizione al Registro delle Imprese italiano, non siano in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i..</li> </ul> </li> </ul> <p>Le disposizioni di contrasto alla delocalizzazione, in base al combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 del Codice degli incentivi, sono applicate secondo quanto previsto dalla normativa regionale (art. 2, comma II della l.r. 1/2018 e d.g.r. attuativa XI/1993 del 31/07/2019), che non si applica ad aiuti di stato erogati a titolo di cofinanziamento dei Programmi Comunitari.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.</p> <p>I partenariati che presentano domanda sulla Misura sono formalizzati al momento della presentazione del progetto e i partner non possono subire variazioni societarie con modifica di codice fiscale prima della concessione. E' causa di inammissibilità dell'intero partenariato la variazione societaria di un partner o rinuncia di un partner prima della concessione del contributo. Nei provvedimenti attuativi sono definite le possibilità e modi di variazione successivamente alla data del decreto di concessione nel caso della variazione societaria o successivamente all'accettazione del contributo nel caso della variazione di partenariato.</p>
<b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b>	<p>Sono ammissibili, sulla base dei criteri di ammissibilità specifici approvati per l'azione 1.1.3. del PR FESR 2021-2027 dal Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea 2021-2027, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• afferenti alla Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla DGR n. 4155 del 30 dicembre 2020 di “<i>approvazione della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione (S3) di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027, come aggiornata con la D.G.R. n. 5466 del 9 dicembre 2025</i>”, che ha altresì approvato i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione 2026-2027, individuando complessivamente 27 macrotematiche, articolate in 58 priorità e riferite agli 8 ecosistemi dell'innovazione sui quali concentrare gli interventi;</li> <li>• gli interventi ammissibili dovranno afferire obbligatoriamente ad una delle 58 priorità degli 8 ecosistemi;</li> <li>• che rispettano gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH.</li> </ul>

Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i progetti non sono soggetti a tale verifica, in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.

Nel bando attuativo sono dettagliati i criteri, le risorse e gli ecosistemi.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:

- a) essere realizzati nell'ambito di sede operativa ubicata sul territorio lombardo;
- b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 3.500.000,00;
- c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo;
- d) concludersi entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo.

Non saranno ammessi progetti riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i. o riconducibili ad apparecchi da gioco d'azzardo (di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. n. 8 del 21 ottobre 2013).

L'iter per l'assegnazione dell'agevolazione prevede una procedura di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 ("Codice Incentivi").

La valutazione prevede un'istruttoria formale (relativa alla verifica dei requisiti soggettivi e alla completezza documentale) e una valutazione di merito. Il procedimento si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti, con la specifica di quelli ammessi al contributo (finanziati e non finanziati per esaurimento delle risorse) e dei progetti non ammessi.

I partenariati ammessi a contributo devono accettare il contributo secondo i tempi e le modalità definiti nei provvedimenti attuativi indicando:

1. il cronoprogramma delle tempistiche di rendicontazione e richiesta di tranches da parte del partenariato e raggiungimento degli obiettivi strategici di progetto;
2. l'indicazione della data di avvio effettiva e della data prevista di conclusione del progetto;
3. l'indicazione dell'investimento ammesso e del contributo concesso accettato da ciascun soggetto del partenariato di progetto.

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e premialità relativi all'Asse 1 - azione 1.1.3. approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia. Nello specifico, la valutazione si concentrerà sui seguenti criteri (per un punteggio totale conseguibile compreso tra 0 e 100,0, al netto delle premialità):

AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Ambito del criterio di valutazione	Criterio di valutazione	sottocriterio
1. Qualità dell'operazione (0 - 30 punti)	qualità progettuale in termini di sostenibilità e coerenza dei tempi e costi di realizzazione (da 0 a 30 punti)	Coerenza degli obiettivi del Progetto e qualità progettuale in termini di livello di misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi (da 0 a 10 punti con <b>soglia minima pari a 6</b> )
		Sostenibilità in termini di ricadute ambientali (da 0 a 4)
		Congruià tra obiettivi dichiarati e piano di lavoro (work package), coerenza dei tempi e dei costi di realizzazione rispetto alle attività di progetto (da 0 a 16 con <b>soglia minima pari a 9</b> )
2. Grado di innovazione dell'operazione (0 - 50 punti)	miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti e in particolare livelli incrementali dell'operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale (0-40 punti)	Livello di innovazione dei contenuti progettuali rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale (da 0 a 20 punti con <b>soglia minima pari a 12 punti</b> )
		Qualità tecnico-scientifica delle conoscenze e delle tecnologie che si intende apportare e delle soluzioni innovative che i proponenti intendono sviluppare nel progetto (da 0 a 10 con <b>soglia minima pari a 6</b> )
		Replicabilità dell'idea o della tecnologia nel/i settore/i applicativo/i di riferimento e/o in altri settori applicativi (da 0 a 10 punti)

		<b>impatto potenziale</b> sui mercati, sulla competitività delle filiere, delle PMI e sul sistema della ricerca (0-10 punti)	Impatto potenziale del progetto in termini di capacità di generare miglioramenti tecnologici e tecnico-scientifici, vantaggi competitivi o migliori performance conseguibili dal Partenariato (da 0 a 10 punti)
3. Capacità dei proponenti: (0-20 punti)		<b>Rappresentatività, qualità della composizione</b> e adeguatezza del Partenariato e del Capofila, nelle diverse fasi individuate per concorrere sinergicamente agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto (da 0 a 10 punti <b>con soglia minima pari a 6</b> )	<b>capacità organizzativa:</b> presenza di governance chiara, ruoli e responsabilità definiti e adeguatezza del personale e delle risorse organizzate rispetto ai WP. (0-3 punti). <b>capacità tecnico-gestionale:</b> coerenza delle competenze tecniche con le attività previste; complementarità tra partner e comprovata esperienza in progetti simili/TRL analoghi. (0-3 punti) <b>capacità economico-finanziaria (*):</b> adeguatezza delle modalità di sostenimento dei costi del Progetto di R&S da parte di ciascun Partner, in termini di capacità di cofinanziamento della quota non coperta dal contributo (0-4 punti) – <b>con soglia minima pari a 2</b>
		<b>Qualità tecnico-scientifica</b> del team di progetto (da 0 a 10 punti <b>con soglia minima pari a 6</b> )	
<b>Totale valutazione tecnica (soglia minima pari a 75,0 punti)</b>			
(*) in coerenza con quanto previsto dall'art. 73 comma 2 lett. a) e d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.l.,			
Premialità	1.	<b>sostenibilità ambientale:</b> Adesione di almeno un partner impresa a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel, Made Green in Italy). Tale adesione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell'ente accreditato.	1 punto
	2.	<b>Rilevanza della componente femminile:</b> possesso della certificazione della parità di genere (di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162) in almeno un partner impresa al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito.	1 punto
	3.	<b>Presenza nel partenariato di almeno una start up innovativa o una PMI Innovativa</b> al momento di presentazione della domanda.	1 punto
	4.	<b>Appartenenza ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi</b> di almeno uno dei partner impresa da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; il requisito deve essere attestato dal cluster ed essere posseduto alla data di presentazione della domanda	2 punti
<b>Totale premialità assegnabili</b>			<b>3 punti</b>
Il punteggio di premialità (compreso tra 0-3) si aggiunge al punteggio di valutazione, ma non partecipa al raggiungimento della valutazione minima per la ammissibilità.			
Per essere ammissibili all'agevolazione, i progetti devono comunque conseguire:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• un punteggio sufficiente nei seguenti criteri e sottocriteri: <ul style="list-style-type: none"> <li>o "Coerenza degli obiettivi del Progetto in termini di livello di misurabilità degli obiettivi e dei risultati attesi",</li> <li>o "Congruità tra obiettivi dichiarati e piano di lavoro (work package), coerenza dei tempi e dei costi di realizzazione rispetto alle attività di progetto",</li> <li>o "Livello di innovazione dei contenuti progettuali rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale",</li> <li>o "Qualità tecnico-scientifica delle conoscenze e delle tecnologie che si intende apportare e delle soluzioni innovative che i proponenti intendono sviluppare nel progetto",</li> <li>o "Rappresentatività, qualità della composizione e adeguatezza del Partenariato e del Capofila, nelle diverse fasi individuate per concorrere sinergicamente agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto";</li> <li>o capacità economico-finanziaria;</li> <li>o Qualità tecnico-scientifica del team di progetto;</li> </ul> </li> <li>• un punteggio minimo complessivo nella valutazione pari a 75,0 punti al netto delle premialità.</li> </ul>			
In caso di parità di punteggio finale tra i Progetti, le domande vengono ordinate in graduatoria per punteggio complessivo (comprensivo delle premialità) secondo i seguenti ambiti dei criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:			
a) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Grado di innovazione dell'operazione";			
b) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità dell'operazione";			
c) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Capacità dei proponenti";			
d) ordine cronologico di presentazione delle domande.			

<p><b>DURATA DEI PROGETTI</b></p>	<p>I progetti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga motivata massima di 6 mesi.</p>															
<p><b>MODALITA' E TEMPI DI ISTRUTTORIA</b></p>	<p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e di merito – è effettuata in base <b>ad una procedura a graduatoria</b> (art. 13, comma 2, lettera b del D.Lgs. 184/2025).</p> <p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulla Misura che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio nella valutazione di attività di ricerca e sviluppo afferenti ad aree di specializzazione tecnologiche, si individua <b>un termine massimo di centottanta giorni per il completamento del procedimento medesimo</b>, decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi attuativi.</p> <p>Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile di procedimento procede – avvalendosi di un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -PTPCT di Regione Lombardia confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO) in ultimo aggiornato con Delibera n. XII/5679 del 29/01/2026 – all'adozione del decreto di approvazione della graduatoria finale delle domande di partecipazione al bando attuativo ammesse ad agevolazione e non ammesse ad agevolazione.</p>															
<p><b>INTENSITA' DI AIUTO</b></p>	<p>L'intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse,</li> <li>• Medie Imprese: 50% delle spese ammesse,</li> <li>• Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse.</li> </ul> <p>L'agevolazione concessa per singolo Partenariato non potrà essere superiore a euro 5.000.000,00.</p> <p>Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 25 c. 2 lett. b) e c), c. 3, c. 5 lett. b) e c) e c. 6 a) e b) e i) secondo trattino, del Regolamento Generale di Esenzione (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..</p>															
<p><b>TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>Nel rispetto dell'intensità d'aiuto suindicate, l'agevolazione viene concessa ed erogata sotto forma di contributo a fondo perduto secondo le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse,</li> <li>• Medie Imprese: 50% delle spese ammesse,</li> <li>• Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse.</li> </ul> <p>L'intensità massima di aiuto per attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale risulta pari a:</p> <table border="1" data-bbox="282 1325 1265 1919"> <thead> <tr> <th>Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse</th> <th>Piccole imprese</th> <th>Medie imprese</th> <th>Grandi imprese</th> <th>Organismi di Ricerca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p><b>Ricerca industriale:</b>                      50% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni:                      - 20% per le Piccole imprese                      - 10% per le Medie imprese                      - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&amp;S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.</p> <p>In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.</p> </td> <td style="text-align: center;">60%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> <tr> <td> <p><b>Sviluppo sperimentale:</b>                      25% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni:                      - 20% per le Piccole imprese                      - 10% per le Medie imprese                      - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&amp;S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.</p> <p>In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.</p> </td> <td style="text-align: center;">60%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> </tbody> </table>	Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese	Organismi di Ricerca	<p><b>Ricerca industriale:</b>                      50% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni:                      - 20% per le Piccole imprese                      - 10% per le Medie imprese                      - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&amp;S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.</p> <p>In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.</p>	60%	50%	40%	40%	<p><b>Sviluppo sperimentale:</b>                      25% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni:                      - 20% per le Piccole imprese                      - 10% per le Medie imprese                      - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&amp;S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.</p> <p>In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.</p>	60%	50%	40%	40%
Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese	Organismi di Ricerca												
<p><b>Ricerca industriale:</b>                      50% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni:                      - 20% per le Piccole imprese                      - 10% per le Medie imprese                      - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&amp;S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.</p> <p>In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.</p>	60%	50%	40%	40%												
<p><b>Sviluppo sperimentale:</b>                      25% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni:                      - 20% per le Piccole imprese                      - 10% per le Medie imprese                      - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che il Progetto di R&amp;S preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più Organismi di Ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali Organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.</p> <p>In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.</p>	60%	50%	40%	40%												

<b>EROGAZIONE</b>	<p><b>L'erogazione</b> dell'agevolazione concessa può avvenire <b>in un massimo di tre tranche</b>, comprensive di un eventuale <b>anticipo (fino ad un massimo del 40%)</b> previa presentazione di garanzia fidejussoria in caso di soggetto privato, <b>eventuale tranche intermedia</b> e del saldo dell'agevolazione, erogate previa verifica della rendicontazione economica e tecnico-scientifica presentata ed eventuale rideterminazione in caso di minori spese validate. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, nonché alla verifica del requisito della sede operativa in cui è svolto il progetto sul territorio regionale.</p>
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Sono ammissibili le spese per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (di cui all'art. 25 paragrafo 3 lett. a), b), d) ed e) del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i.):</p> <p>a) le spese di personale mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015 e s.m.i., di cui alla DGR n. 1162 del 23/10/2023, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario per le imprese beneficiarie pari a 36,42 euro e 42,24 euro per organismi di ricerca. Le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale, purché impiegati per la realizzazione del Progetto; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi);</p> <p>b) altri costi diversi dai costi del personale, calcolati con tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale facente parte del team del Progetto di R&amp;S ai sensi dell'articolo 56.1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e conformemente all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..</p> <p>Il dettaglio delle tipologie di spesa ammissibili così come l'impiego delle opzioni semplificate di ammissibilità delle spese previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 saranno illustrati nel bando attuativo.</p> <p>Non sono ammissibili le spese sostenute (intese come ore di lavoro effettivamente svolte dal personale per attività di Progetto di R&amp;S) prima della presentazione della domanda di agevolazione, in base a quanto previsto dall'art. 6 GBER rispetto alla nozione di effetto di incentivazione.</p>
<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<p>La domanda deve essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi e Servizi (BeS) nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.</p>
<b>POSSIBILI IMPATTI</b>	<p>Sviluppo sostenibile: positiva Pari opportunità: positiva Parità di genere: positiva</p>
<b>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</b>	<p><b>Indicatore di output:</b> RCO01 - Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) RCO02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni RCO07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi RCO10 - Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca</p> <p><b>Indicatore di risultato:</b> RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)</p>
<b>COMPLEMENTARIETA' TRA FONDI</b>	<p>n.a.</p>

**D.g.r. 30 marzo 2026 - n. XII/5954**

**Finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria e gestione per l'anno 2026 delle nuove opere afferenti al nodo idraulico di Milano e contestuale approvazione dell'addendum all'allegato C della d.g.r. n. XI/5143 del 2 agosto 2021 denominato «Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese» così come sostituito dalla d.g.r. n. 2477 del 3 giugno 2024**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo unico sulle opere idrauliche»;
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. e in particolare l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i. e in particolare l'art. 86 che pone in capo alla regione e agli enti locali competenti per territorio la gestione dei beni del demanio idrico e che consente a regione di introitare i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998» e s.m.i. che definisce le competenze di regione e degli enti locali sui reticoli di competenza (principale e minore);
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e s.m.i. ed in particolare gli articoli 20 (Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d'area) e 55 (Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e in particolare il comma 1 dell'art. 62 che recita «I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VII - Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;
- la d.g.r. n. XII/3668 del 16 dicembre 2024 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica», che, in particolare:
  - quantifica i canoni regionali per la realizzazione di opere e l'occupazione delle aree del demanio idrico fluviale soggette al rilascio di concessione e/o nulla osta (Allegato F);
  - prova, tra gli altri, lo schema di Disciplinare di concessione di polizia idraulica, nel quale si legge in particolare che «Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.»;

Premesso che:

- le ripetute esondazioni dei corsi d'acqua nei territori dell'area metropolitana milanese hanno portato a sviluppare, a partire dagli anni '50 del secolo scorso, una serie di azioni per la messa in sicurezza del territorio a difesa della popolazione e delle infrastrutture;

- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI - d.p.c.m. 24 maggio 2001), classifica il nodo idraulico di Milano tra i sei «Nodi idraulici critici» appartenenti alla porzione lombarda del bacino del fiume Po e corrispondenti ad «aree del bacino idrografico dove si localizzano condizioni di rischio idrogeologico particolarmente elevate, generalmente determinate dall'importanza sociale ed economica degli insediamenti e delle attività antropiche presenti, dall'elevata vulnerabilità degli stessi e dalla pericolosità e gravosità potenziale dei fenomeni di piena connessi»;
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del territorio del Bacino del fiume Po (in seguito «PGRA»), predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del d.lgs. 49/2010 e approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, nonché il suo primo aggiornamento, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12 del d.lgs. n. 49/2010 e approvato con d.p.c.m. 1° dicembre 2022, hanno confermato l'area metropolitana di Milano tra le Aree a Rischio Potenziale Significativo (APSFR) di importanza distrettuale;
- le APSFR corrispondono, in continuità con il PAI, a nodi critici di rilevanza strategica per le condizioni presenti di rischio elevato o molto elevato che coinvolgono un elevato numero di persone, un denso tessuto residenziale e produttivo, numerose infrastrutture di servizio e vie di comunicazione; in tali aree, inoltre, vi può essere la compresenza di esondazioni causate da più corpi idrici e dalla interconnessione con i sistemi di drenaggio urbano;
- il PGRA definisce le misure necessarie per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni, articolate secondo le categorie indicate dalla Direttiva 2007/60/CE in misure di prevenzione (M2), protezione (M3), preparazione (M4) e ritorno alla normalità (M5), e che gli interventi di manutenzione dei sistemi difensivi esistenti e dei corsi d'acqua rientrano tra le misure di protezione (M35), che includono la misura ITN008-DI-070 specificatamente riferite al Reticolo idrografico afferente al Nodo Idraulico di Milano;
- nel corso degli anni si è reso necessario sviluppare soluzioni efficaci attraverso un approccio unitario di intervento che ha portato alla sottoscrizione di accordi di diversa natura tra le amministrazioni pubbliche competenti in materia di difesa del suolo;

Valutato che, alla luce di quanto sopra, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Autorità di Bacino distrettuale per il fiume Po, Agenzia interregionale per il fiume Po, Consorzio di bonifica Est Ticino Villorosi e Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana nel 2021 hanno convenuto sul permanere dell'interesse a perseguire il coordinamento delle loro politiche mediante l'avvio di un nuovo accordo tra amministrazioni finalizzato a favorire la collaborazione degli enti coinvolti, sia nella programmazione e realizzazione di importanti interventi, sia nella gestione e manutenzione delle opere idrauliche principali a difesa dell'area metropolitana milanese, integrando gli obiettivi di difesa idraulica con quelli di riqualificazione ambientale;

Vista la d.g.r. n. XI/5143 del 2 agosto 2021 recante «Approvazione dello schema di accordo per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese» accompagnato, tra gli altri, dai seguenti allegati parti integranti:

- *Schema di accordo per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese* (Allegato A) successivamente sottoscritto da Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Autorità di Bacino distrettuale per il fiume Po, Agenzia interregionale per il fiume Po, Consorzio di bonifica Est Ticino Villorosi e Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
- *Allegato tecnico* (Allegato B);
- *Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese* (Allegato C) successivamente sottoscritto da Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano e Agenzia interregionale per il fiume Po;

Considerato che, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico del nodo idraulico di Milano, nell'ambito dell'Accordo di cui al punto precedente, sono stati costituiti un Tavolo Istituzionale, per il coordinamento strategico dei responsabili dell'attuazione dell'Accordo di ciascun ente sottoscrittore, nonché un Tavolo tecnico per il coordinamento operativo delle azioni da attuare per il raggiungimento degli obiettivi;

## Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026

Considerato che, come riferisce il dirigente proponente, nel corso degli anni 2022 e 2023 si è ravvisata la necessità di rivedere i contenuti dell'Allegato C della d.g.r. n. XI/5143 del 2 agosto 2021 recante «*Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese*» al fine di perseguire una programmazione più efficace delle attività di manutenzione ordinaria e gestione delle opere idrauliche in esercizio nell'ambito del territorio del nodo idraulico di Milano;

Vista la d.g.r. n. XII/2477 del 3 giugno 2024 con cui è stato integralmente sostituito l'Allegato C della d.g.r. n. XI/5143 del 2 agosto 2021, a seguito degli avalli del Tavolo Tecnico e del tavolo Istituzionale, con un nuovo Allegato C con medesima denominazione «*Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese*», in modo da renderlo più aderente alle necessità emergenti e in modo da individuare per il territorio del nodo idraulico di Milano:

- le opere in esercizio e quelle in fase di progettazione o di realizzazione (Allegato A - Tabelle 1 e 2);
- gli oneri di manutenzione ordinaria e gestione per il triennio 2024-2026 delle opere co-finanziate dai soggetti sottoscrittori della Convenzione (Allegato B - Tabella 1);
- gli oneri di manutenzione ordinaria e gestione per il triennio 2024-2026 delle opere finanziate da Regione Lombardia (Allegato B - Tabella 2);
- il fabbisogno per spese di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche per l'anno 2024 (Allegato B - Tabella 3);

Considerato che le attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche riportate nell'Allegato B - Tabella 2 della nuova «*Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese*» hanno trovato copertura finanziaria per il triennio 2024-2026 in base alle disponibilità del capitolo del bilancio regionale n. 14911, per un importo complessivo di euro 3.599.958,40;

Valutato, tuttavia, che nel corso dell'anno 2025 sono state ultimate 4 ulteriori vasche di laminazione (Carnate, Gessate, San Vittore Olona e Costa Masnaga) per cui si rende necessaria la modifica della Convenzione, così come sostituita dalla d.g.r. n. XII/2477 del 3 giugno 2024, nonché lo stanziamento di ulteriori risorse per la copertura finanziaria delle relative spese di manutenzione e gestione per l'anno 2026;

Valutata, pertanto, la necessità di modificare nuovamente l'Allegato C della d.g.r. n. XI/5143 del 2 agosto 2021 recante «*Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese*», così come sostituito dal nuovo Allegato C alla d.g.r. n. XII/2477 del 3 giugno 2024, introducendo un Addendum contenente due nuovi articoli (art. 2 bis e art. 3 bis) che individuano le nuove vasche in esercizio, la spesa massima ammissibile annua per le attività di manutenzione ordinaria e gestione, nonché la quantificazione delle risorse finanziarie assegnate per l'anno 2026 a ciascun soggetto gestore per lo svolgimento di suddette attività;

Considerato che, come riferisce il dirigente proponente, i contenuti dell'Addendum sopra richiamato sono stati presentati e condivisi nel corso della seduta del Tavolo Tecnico del 11 febbraio 2026 e successivamente approvati in sede di Tavolo Istituzionale in data 12 febbraio 2026;

Ritenuto, pertanto:

- di prendere atto degli esiti dei lavori del Tavolo Tecnico e del Tavolo Istituzionale dell'Accordo di Milano procedendo all'approvazione dell'«*Addendum alla Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese*», di cui all'Allegato della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di assegnare ai soggetti gestori delle nuove opere entrate in esercizio nell'anno 2025 ed elencate nell'Addendum di cui sopra le somme necessarie al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria e gestione, pari a complessivi euro 371.992,50, che trovano copertura finanziaria sul capitolo del bilancio regionale 14911 che presenta la necessaria disponibilità per l'esercizio finanziario 2026;

Ritenuto, inoltre, che, al fine di garantire flessibilità operativa nella realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria e gestione delle opere, il contributo individuato nell'art. 3 bis dell'Addendum sopra richiamato assegnato a ciascun soggetto gestore si intende addizionale alla quota riportata nella Tabella 2

dell'Allegato B della convenzione approvata con d.g.r. n. 2477 del 3 giugno 2024;

Dato atto che, nelle more della sottoscrizione dei disciplinari che regolano l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza di ciascuna opera, l'erogazione dei contributi assegnati a ciascun soggetto gestore avverrà a seguito:

- della trasmissione di apposita relazione delle attività di manutenzione ordinaria e gestione svolte nell'anno in corso con allegata una tabella riepilogativa delle spese sostenute e quietanzate redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- dell'inserimento al termine dei lavori nel sistema informativo ODS - Opere di difesa del suolo, raggiungibile all'indirizzo <https://www.operedifesasuolo.servizirl.it/ods/#/home>, delle informazioni alfanumeriche e geografiche relative alle opere realizzate richieste dal sistema nonché di idonea documentazione fotografica comprovante la realizzazione dei lavori;

Ritenuto, pertanto, di dare mandato al Dirigente competente, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, di:

- assumere gli impegni di spesa a favore dei soggetti gestori dei contributi ad essi assegnati così come individuati nell'art. 3 bis dell'«*Addendum alla Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese*» di cui all'Allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- adottare ogni altro successivo atto tecnico-amministrativo necessario per l'attuazione delle attività di cui alla presente deliberazione;

Dato atto che i contributi autorizzati con la presente deliberazione, non essendo vantaggi a favore degli enti beneficiari ma destinati a finalità di interesse pubblico, non rilevano per la disciplina aiuti di stato;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Visti la l.r. del 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, e la declinazione dello stesso nel Pilastro 5 «Lombardia Green», Ambito 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini», Obiettivo Strategico 5.3.3 «Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali»;

Dato atto che il presente provvedimento necessita di essere pubblicato ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le considerazioni sopra esposte;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto degli esiti dei lavori del Tavolo Tecnico e del Tavolo Istituzionale dell'Accordo di Milano tenutisi rispettivamente in data 11 febbraio 2026 ed in data 12 febbraio 2026 e di procedere, pertanto, all'approvazione dell'«*Addendum alla Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese*» di cui all'Allegato della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di assegnare ai soggetti gestori delle nuove opere entrate in esercizio nell'anno 2025 ed elencate nell'Addendum di cui sopra le somme necessarie al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria e gestione, pari a complessivi euro 371.992,50, che trovano copertura finanziaria sul capitolo del bilancio regionale 14911 che presenta la necessaria disponibilità per l'esercizio finanziario 2026;

3. di stabilire che al fine di garantire flessibilità operativa nella realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria e gestione delle opere, il contributo individuato nell'art. 3 bis dell'Addendum, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed assegnato a ciascuna soggetto gestore si intende addizionale alla quota riportata nella Tabella 2 dell'Allegato B della Convenzione approvata con d.g.r. n. 2477 del 3 giugno 2024;

4. di stabilire altresì che, nelle more della sottoscrizione dei disciplinari che regolano l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza di ciascuna opera, l'erogazione dei contributi assegnati a ciascun soggetto gestore avverrà a seguito:

- a. della presentazione di apposita relazione delle attività di manutenzione ordinaria e gestione svolte nell'anno in corso con allegata una tabella riepilogativa delle spese sostenute e quietanzate redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
  - b. dell'inserimento al termine dei lavori nel sistema informativo ODS - Opere di difesa del suolo, raggiungibile all'indirizzo <https://www.operedifesasuolo.servizirl.it/ods/#/home>, delle informazioni alfanumeriche e geografiche relative alle opere realizzate richieste dal sistema nonché idonea documentazione fotografica comprovante la realizzazione dell'intervento;
5. di autorizzare il dirigente competente, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, ad:
- a. assumere gli impegni di spesa a favore dei soggetti gestori dei contributi ad essi assegnati così come individuati nell'art. 3 bis dell'«*Addendum alla Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese*» Allegato della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - b. adottare ogni altro successivo atto tecnico-amministrativo necessario per l'attuazione delle attività di cui alla presente deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;
7. di disporre la pubblicazione del testo del presente provvedimento e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_



## ALLEGATO

# ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA IDRAULICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DELL'AREA METROPOLITANA MILANESE

### ADDENDUM

alla

### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE IDRAULICHE A SALVAGUARDIA DELL'AREA METROPOLITANA MILANESE

TRA I RAPPRESENTANTI DI

**Regione Lombardia**, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano, C.F. 80050050154 nella persona dell'Assessore Territorio e Sistemi Verdi, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta di Regione Lombardia,

**Città metropolitana di Milano**, con sede legale in Via Vivaio, 1 - Milano, C.F. 08911820960 nella persona del Consigliere delegato all'Ambiente, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Milano,

**Comune di Milano**, con sede legale in Piazza della Scala, 2 - Milano, C.F. 01199250158 nella persona dell'Assessora all'Ambiente e Verde, \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Milano,

**Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo)** con sede legale in Strada Garibaldi 75 - Parma, C.F. 92116650349 nella persona del Direttore, \_\_\_\_\_, o suo delegato, domiciliato per la carica presso la sede di AIPo,

#### VISTE:

- la d.g.r. n. 2477 del 03/06/2024 recante "Finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria e gestione per il triennio 2024-2026 e di manutenzione straordinaria per l'anno 2024 delle opere afferenti al nodo idraulico di Milano e contestuale modifica dell'allegato C di cui alla d.g.r. n. XI/5143 del 02/08/2021 recante "Approvazione dello schema di accordo per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese";
- la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese" sottoscritta ad agosto 2024 da Regione Lombardia, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Comune di Milano e Città metropolitana di Milano;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'anno 2025 sono entrate in esercizio 4 nuove aree di laminazione e, pertanto, si rende necessario integrare la convenzione originariamente sottoscritta assegnando ai soggetti gestori delle opere i contributi necessari a consentire l'espletamento delle relative attività di manutenzione ordinaria e gestione nelle more del perfezionamento di specifici disciplinari;

## Tutto ciò premesso e considerato

SI INTREGRA LA CONVENZIONE CON SEGUENTI ARTICOLI

### Art. 2 bis (Opere entrate in esercizio nel corso dell'anno 2025)

Nel corso dell'anno 2025 sono entrate in esercizio le seguenti aree di laminazione:

- Area di laminazione delle Trobbie a Gessate;
- Area di laminazione del Molgora a Carnate;
- Area di laminazione della Bevera di Molteno a Costa Masnaga nella miniera di Brenno;
- Area di laminazione dell'Olonia a San Vittore Olona.

A partire dall'anno 2026, tali opere si intendono, pertanto, stralciate dalla Tabella 2 dell'Allegato A della convenzione approvata con d.g.r. n. 2477 del 03/06/2024 e, contestualmente, integrate nella Tabella 1 dell'Allegato A, della medesima convenzione, recante l'elenco delle opere in esercizio.

### Art. 3 bis (Copertura finanziaria delle spese di manutenzione ordinaria e gestione per le opere entrate in esercizio nell'anno 2025)

Al fine di far fronte agli ulteriori oneri relativi alle spese di manutenzione ordinaria e gestione derivanti dall'entrata in esercizio delle opere elencate nell'articolo 2bis del presente addendum, per l'anno 2026 Regione Lombardia integra la propria quota di euro 371.992,50 portando il finanziamento a proprio carico previsto nell'art. 3 della convenzione a complessivi euro 1.616.992,50.

La quota aggiuntiva stanziata da Regione Lombardia per ciascuna opera è riportata nella seguente tabella ed è stata calcolata applicando i medesimi criteri approvati nel Tavolo Tecnico del 29 febbraio 2024:

Soggetto gestore	Opera	SPESA AMMISSIBILE MASSIMA ANNUA [Importo]	2026 Importo
Parco Valle Lambro	Area di laminazione della Bevera di Molteno a Costa Masnaga nella miniera di Brenno	300.000,00 €	123.997,50 € <sup>1</sup>
AIPO	Area di laminazione dell'Olonia a San Vittore Olona	300.000,00 €	123.997,50 €
ETV	Area di laminazione delle Trobbie a Gessate	100.000,00 €	41.332,50 €
ETV	Area di laminazione del Molgora a Carnate	200.000,00 €	82.665,00 €
<b>TOTALI</b>		<b>900.000,00 €</b>	<b>371.992,50 €</b>

<sup>1</sup> Quota destinata alla copertura delle sole spese di emungimento di cui alla nota del Parco Valle Lambro prof. n. Z1.2025.00381/67 del 15/12/2025

Il contributo finanziario assegnato a ciascun soggetto gestore si intende integrativo della quota riportata nella Tabella 2 dell' Allegato B della convenzione approvata con d.g.r. n. 2477 del 03/06/2024.

*Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge da:*

**REGIONE LOMBARDIA**

\_\_\_\_\_

**CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI MILANO**

\_\_\_\_\_

**AIPO**

\_\_\_\_\_

**D.g.r. 7 aprile 2026 - n. XII/5959**

**Bando per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti sul territorio lombardo (Bando impianti sportivi 2025) - Secondo incremento della dotazione finanziaria della Linea 1 «piccoli interventi»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, che prevede, all'ambito strategico 6.3 «Sport e grandi eventi», il potenziamento degli impianti e delle infrastrutture sportive (obiettivo 6.3.3);

Vista la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;

Richiamati:

- la d.g.r. 3 marzo 2025, n. XII/3981 «Bando impianti sportivi 2025 - Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti sul territorio lombardo» che:
  - ha approvato i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale;
  - ha stabilito la dotazione finanziaria di € 30.000.000,00 sul capitolo 17027 «Contributi in capitale per il sostegno all'impiantistica sportiva - amministrazioni locali - debito» a valere sulle seguenti annualità:

2025	2026	2027	Totale
€ 3.000.000,00	€ 12.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 30.000.000,00

suddivisa, come stabilito nell'allegato B della stessa d.g.r., sulle seguenti due linee di finanziamento:

- Linea 1 «piccoli interventi», risorse assegnabili fino a 9.000.000,00;
- linea 2 «grandi interventi», risorse assegnabili fino a 21.000.000,00;

- il decreto 30 aprile 2025, n. 6039 «Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti sul territorio lombardo (Bando impianti sportivi 2025)»;
- il decreto 8 ottobre 2025, n. 13919 «Bando per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti sul territorio lombardo (bando impianti sportivi 2025) - Aggiornamento dei termini per l'istruttoria delle domande» che ha stabilito:

Linea 1 «piccoli interventi»	Entro il 25 novembre 2025 approvazione graduatoria definitiva
Linea 2 «grandi interventi»	Entro il 3 aprile 2026 approvazione graduatoria definitiva

- il decreto 14 novembre 2025, n. 16307, con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande relative alla Linea L1 «piccoli interventi» e sono stati assegnati i contributi **a n. 43 domande** per un ammontare complessivo pari a

Linea 2	2026	2027	2028	2029	Totale
d.g.r. 5321/2025	8.890.000,00	12.110.000,00			21.000.000,00
Rimodulazione	8.000.000,00	10.404.937,00	0	2.595.063,00	21.000.000,00

Rilevato altresì che non sono state ancora finalizzate le risorse pari a 50.000,00 euro a valere sul cap. 16995 destinate al sostegno degli investimenti pubblici in Lombardia dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità 2025-2027) quale «Contributo in conto capitale a fondo perduto di euro 50.000,00 a favore dei Comuni lombardi a sostegno delle politiche giovanili legate allo sport e al tempo libero»;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle numerose richieste ricevute dai Comuni della graduatoria L1 - piccoli interventi di destinare ulteriori risorse per finanziare nuovi interventi ritenuti ammissibili, tenuto conto della disponibilità sulle rispettive programmazioni finanziarie delle risorse necessarie per coprire gli interventi presentati, e di poter avviare tempestivamente le azioni previste di adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento

€ 9.000.000,00;

- la d.g.r. 17 novembre 2025, n. XII/5321 con la quale è stata:
  - incrementata di € 193.397,00 la dotazione finanziaria complessiva del Bando (da € 30.000.000,00 a € 30.193.397,00), destinando il suddetto incremento alla Linea 1 «piccoli interventi»;
  - aggiornata la ripartizione delle risorse complessive sul triennio 2025/2027, pari a 30.193.397,00 come di seguito:

2025	2026	2027	Totale
€ 3.693.397,00	€ 11.890.000,00	€ 14.610.000,00	€ 30.193.397,00

- il decreto 18 novembre 2025, n. 16466 con il quale, a seguito del suddetto incremento, si è proceduto:
  - all'ulteriore finanziamento, per 193.397,00, dell'ultima domanda parzialmente finanziata, così come risultante nella graduatoria approvata con decreto n. 16307 del 14 novembre 2025;
  - all'aggiornamento dei tempi del processo istruttorio per le domande presentate sulla linea L1 «piccoli interventi»;
  - a dare atto che gli oneri finanziari derivanti dall'assegnazione dei contributi, per complessivi € 9.193.397,00 a favore dei soggetti beneficiari di cui all'Allegato A del decreto stesso, sono ripartite sul triennio 2025/2027 come di seguito riportato:

2025	2026	2027	Totale
€ 3.693.397,00	€ 3.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 9.193.397,00

- il decreto 4 dicembre 2025, n. 17835 con il quale si è assunto l'impegno di spesa complessivo di euro 9.193.397,00 a favore dei Comuni beneficiari sulla Linea 1;

Considerato che con l'approvazione del Bilancio di previsione 2026 - 2028 avvenuto con legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, sono state messe a disposizione ulteriori risorse per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva sul capitolo 17027, sulle seguenti annualità:

2027	2028	2029	Totale
€ 500.000,00	0	€ 3.000.000,00	€ 3.500.000,00

Rilevato che gli interventi finanziati/finanziabili con i capitoli 16995 e 17027 sono investimenti ai sensi della l. 350/2003, art. 3, comma 18 e garantiscono l'incremento del valore del patrimonio pubblico;

Richiamata altresì la d.g.r. 16 marzo 2026, n. XII/5846 «Bando per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti sul territorio lombardo (Bando impianti sportivi 2025) - Secondo aggiornamento», con la quale:

- è stato aggiornato il termine massimo entro cui gli interventi della Linea 2 finanziati con il Bando Impianti Sportivi 2025 devono essere realizzati al 31 dicembre 2028, anziché al 31 dicembre 2027;
- è stata rimodulata la ripartizione delle risorse appostate sul Cap. 17027 per il finanziamento degli interventi sulla Linea 2, fino ad un massimo di 21.000.000,00, come di seguito:

degli impianti, di incrementare di 3.145.063,00 la dotazione finanziaria destinata alla Linea 1 «piccoli interventi» del Bando Impianti Sportivi 2025, portandola da € 9.193.397,00 a € 12.338.460,00 che trova copertura sui seguenti capitoli e annualità:

Cap.	2026	2027	Totale
17027	890.000,00	2.205.063,00	3.095.063,00
16995	50.000,00	0	50.000,00
Totale	940.000,00	2.205.063,00	3.145.063,00

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Presidenza - Direzione Centrale Programmazione e

**Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026**

Relazioni Esterne - U.O. Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della Montagna l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

A voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

**DELIBERA**

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato:

1. incrementare di 3.145.063,00 la dotazione finanziaria destinata alla Linea 1 «piccoli interventi» del Bando Impianti Sportivi 2025, portandola da € 9.193.397,00 a € 12.338.460,00, che trova copertura sui seguenti capitoli e annualità:

2.

<b>Cap.</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Totale</b>
17027	890.000,00	2.205.063,00	3.095.063,00
16995	50.000,00	0	50.000,00
<b>Totale</b>	<b>940.000,00</b>	<b>2.205.063,00</b>	<b>3.145.063,00</b>

3. di dare atto che con successivo provvedimento del dirigente competente di assegnazione dei contributi regionali verranno aggiornate - ai fini dell'accettazione del contributo da parte dei soggetti beneficiari e dell'assegnazione definitiva dei contributi regionali, con l'impegno delle risorse regionali e l'erogazione della prima quota di contributo - anche le modalità ed i tempi di erogazione dell'agevolazione, di cui al Punto C.3 del Bando;

4. di demandare al dirigente della Direzione Generale Presidenza - Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne - U.O. Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della Montagna l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione.

Il segretario: Riccardo Perini

**D.g.r. 7 aprile 2026 - n. XII/5960**  
**Approvazione della modifica dell'accordo locale semplificato fra Regione Lombardia e il Comune di Mandello del Lario (LC) per la realizzazione del nuovo centro remiero in comune di Mandello del Lario (LC)**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale» ed in particolare l'art. 8 che disciplina l'Accordo Locale Semplificato;
- il r.r. 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell'art. 13, comma 1, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale);
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023;
- la d.g.r.n. XI/4066 del 21 dicembre 2020 «Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3», condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un Accordo Locale Semplificato (ALS) e definizione dello «Schema di ALS» per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale»;
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEF 2026 -28, approvato con d.g.r. n. XII/5236 del 30 ottobre 2025, e con Risoluzione del Consiglio regionale n. XII/1167 del 2 dicembre 2025;

Visto:

- la d.g.r.n. 3607 del 16 dicembre 2024 «Adesione alla proposta ed approvazione dell'ipotesi di Accordo Locale Semplificato tra Regione Lombardia e il Comune di Mandello del Lario (LC) per la realizzazione del nuovo centro remiero in Comune di Mandello del Lario (LC) - Atto da trasmettere al Consiglio regionale»;
- l'Accordo Locale Semplificato (ALS) per la realizzazione del nuovo centro remiero in Comune di Mandello del Lario (LC), sottoscritto in data 22 gennaio 2025 e pubblicato a cura del Comune di Mandello del Lario sul BURL n. 8 del 19 febbraio 2025 - Serie Avvisi e Concorsi;

Preso atto che il Comune di Mandello del Lario, soggetto attuatore dell'ALS:

- con nota n. 19914/2025 del 9 ottobre 2025 e Relazione tecnica integrativa del 24 ottobre 2025 Prot. n. 21100/25, ha comunicato un incremento del quadro economico complessivo dell'intervento rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica, da € 1.995.500 a € 2.345.000,00 (maggiore del 10%) riconducibile principalmente a:
- aggiornamenti dei prezzi unitari conseguenti all'adozione dell'ultima edizione del Prezzario regionale che ha comportato un incremento medio del 4,2%;
- ottemperanza al parere della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Lecco n. 33/2025 del 27 giugno 2025, che ha indicato soluzioni architettoniche e di finitura più coerenti con il contesto e l'eliminazione delle pensiline fotovoltaiche di ombreggiamento dei parcheggi poste sulla copertura del nuovo edificio, con la conseguente esclusione dal progetto dell'impianto fotovoltaico, per manifeste impossibilità installative connesse con l'esistente vincolo Paesaggistico art. 136, del d.lgs. 42/2024 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del Lago di Como»;
- disposizioni fornite da SNAM Rete Gas s.p.a. in fase di Conferenza di Servizi, vista la presenza del tubo del gas ad alta pressione;
- soluzioni strutturali aggiornate dopo indagini più specifiche e compatibili all'approntamento del cantiere e introduzione di materiali e finiture migliorative in un'ottica di riduzione dei costi di manutenzione futuri;
- ha ritenuto opportuno suddividere l'intervento in due lotti funzionali.
- In data 26 novembre 2025 con deliberazione della Giunta comunale n. 195 ha approvato il progetto esecutivo in linea tecnica per la «Realizzazione del nuovo Centro Remiero in Mandello del Lario», per un importo complessivo di € 2.345.000,00 suddiviso in due lotti funzionali, il primo per un ammontare di € 1.995.000,00 ed il secondo per un am-

montare di € 350.000,00;

Preso atto dell'aumento del costo dell'opera per la realizzazione del nuovo centro remiero, che si configura, ai sensi dell'art. 7 - comma 13 e 13bis - della l.r. n. 19/19, come modifica sostanziale dell'Accordo Locale Semplificato, e riguarda in particolare la modifica:

- degli allegati tecnici per modifiche progettuali in ottemperanza alle prescrizioni del parere n. 33/2025 del 27 giugno 2025 della Commissione per il Paesaggio Provinciale e alla suddivisione dell'intervento in due lotti funzionali:
  - il Lotto n. 1 (opere principali per l'attività sportiva), pari a € 1.995.000,00, che comprende tutte le opere strutturali e di finitura necessarie a garantire, sin dal termine dei lavori, l'immediata operatività dell'attività remiera;
  - il Lotto 2 (opere di completamento e sistemazioni esterne), pari a € 350.000,00, che riguarderà le opere di completamento delle strutture di servizio, quali il bar e la sala polifunzionale;
- dell'Allegato B (Piano Economico - finanziario e relative fonti finanziarie) con un incremento superiore al 10% del costo complessivo iniziale;
- dell'Allegato C (Cronoprogramma delle lavorazioni), con proroga della durata dell'ALS sino al 30 giugno 2028;

Preso atto che il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, in data 24 marzo 2026:

- ha approvato la proposta da sottoporre alla Giunta regionale e alla Giunta comunale di Mandello del Lario per l'approvazione della modifica dell'Accordo Locale Semplificato per la realizzazione del nuovo centro remiero, la conseguente modifica del cronoprogramma delle opere e del quadro economico;
- ha valutato positivamente, all'unanimità, la modifica dell'Accordo e dei relativi allegati, come proposta dal Comune di Mandello del Lario, in quanto:
  - necessaria e funzionale al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'ALS, sebbene si tratti di modifica sostanziale in quanto comporta un incremento del quadro economico che eccede il limite del 10%;
  - non determina nessun'altra variazione delle condizioni indicate dell'art. 7, comma 13, della l.r. n. 19/2019;
  - non comporta ulteriore impegno di spesa per Regione Lombardia;

Preso atto che la modifica dell'Accordo Locale Semplificato approvata nel Collegio di Vigilanza del 26 marzo 2026 prevede un costo complessivo pari a € 2.345.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita come segue:

- da Regione Lombardia, per € 997.750,00 €, (già impegnati con decreto n. 1198 del 31 gennaio 2025 sugli esercizi 2025-2026-2027 del capitolo di spesa 14856)
- dal Comune di Mandello del Lario, per la quota di € 1.347.250,00;

Valutate le motivazioni espresse dal Collegio di Vigilanza e considerato che la modifica dell'Accordo Locale Semplificato non determina nessun'altra variazione delle condizioni stabilite dalla d.g.r.n. 4066/2021 in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un Accordo Locale Semplificato ai sensi dell'art. 8, comma 8, lettera a), della l.r. n. 19/2019, ovvero:

- non comporta variante agli strumenti urbanistici;
- riveste un carattere locale e non contiene elementi di complessità tecnica e procedurale;
- prevede n. 2 soggetti sottoscrittori;
- presenta un quadro di costi inferiore a € 3.000.000,00;

Ritenuto, pertanto, di confermare la valutazione positiva, ai sensi dell'art. 3 del r.r. n. 6/2020, sulla sussistenza dell'interesse regionale, già espressa dalla d.g.r.n. 3607 del 16 dicembre 2024 di adesione alla proposta ed approvazione dell'ipotesi di Accordo Locale Semplificato, in oggetto;

Valutato che la modifica dell'Accordo Locale Semplificato è coerente con:

- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEF 2026 -28, approvato con d.g.r. n. XII/5236 del 30 ottobre 2025, e con Risoluzione del Consiglio regionale n. XII/1167 del 2 dicembre 2025;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile approvato in

## Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026

Consiglio regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, con particolare riferimento al Pilastro 6 - Lombardia protagonista - Ambito 6.3 «Sport e Grandi Eventi» - Obiettivo Strategico 6.3.3 «Potenziare gli impianti e le infrastrutture sportive»;

Considerato che, ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2, né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea secondo quanto previsto dal paragrafo 6.3, in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato;

Preso atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento della modifica dell'Accordo Locale Semplificato sono Regione Lombardia ed il Comune Mandello del Lario (proponente);
- l'insieme degli interventi proposti, la cui rendicontazione dovrà essere conclusa entro il 31 giugno 2028, comporta una spesa stimata di € 2.345.000,00, con un incremento di spesa di € 349.500,00 rispetto all'Accordo Locale Semplificato approvato con d.g.r. n. 3607 del 16 dicembre 2024;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per quanto sopra indicato, approvare la modifica dell'Accordo Locale Semplificato per la realizzazione del nuovo centro remiero in Comune di Mandello del Lario (LC) e dei seguenti relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Modifica dell'Accordo Locale Semplificato;
- Allegato A - Relazione Tecnica
- Allegato B - Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
- Allegato C - Cronoprogramma di attuazione
- Allegato D - Verbale di conclusione della Conferenze dei Servizi
- Allegato E - Parere CONI
- Allegato F - Parere dei Vigili del Fuoco
- Allegato G - Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo
- R.AR 07L1 Quadro economico Lotto 1
- R.AR 07L2 Quadro Economico Lotto 2
- T.AR 01 Planimetria stato di fatto e inquadramento urbanistico
- T.AR 02 Planimetria
- T.AR 04 Piante
- T.AR 07 Assonometria
- T.AR 08 Prospetti
- T.AR 11 Sezioni
- T.AR 13 - Sezione trasversale DD - Stato di fatto, progetto, raffronto
- T.AR 22 - Divisione lotti

Atteso che la presente deliberazione:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6, è trasmessa al Consiglio regionale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 8, della l. r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6, sarà pubblicata sul BURL;
- ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia;

Visto l'art. 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente recepite:

1. di approvare la modifica dell'Accordo Locale Semplificato (ALS) per la realizzazione del nuovo centro remiero in comune di Mandello del Lario (LC) e dei seguenti relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Modifica dell'Accordo Locale Semplificato;
- Allegato A - Relazione Tecnica
- Allegato B - Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
- Allegato C - Cronoprogramma di attuazione
- Allegato D - Verbale di conclusione della Conferenze dei Servizi
- Allegato E - Parere CONI
- Allegato F - Parere dei Vigili del Fuoco
- Allegato G - Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo
- R.AR 07L1 Quadro economico Lotto 1
- R.AR 07L2 Quadro Economico Lotto 2
- T.AR 01 Planimetria stato di fatto e inquadramento urbanistico
- T.AR 02 Planimetria
- T.AR 04 Piante
- T.AR 07 Assonometria
- T.AR 08 Prospetti
- T.AR 11 Sezioni
- T.AR 13 - Sezione trasversale DD - Stato di fatto, progetto, raffronto
- T.AR 22 - Divisione lotti

2. di dare atto che gli interventi approvati con il presente provvedimento non producono effetti di variante urbanistica e non comportano ulteriori costi a carico di Regione Lombardia;

3. di dare atto che la modifica dell'Accordo Locale Semplificato verrà sottoscritta digitalmente dai rappresentanti dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6, individuati in:

- Assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori;
- Sindaco del Comune di Mandello del Lario;

4. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6;

5. di pubblicare il presente atto, unitamente all'Allegato 1, sul BURL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 8, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6;

6. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1

**MODIFICA DELL' ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO REMIERO.**

Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente pro tempore Attilio Fontana, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

**E**

Comune di Mandello del Lario (CF/P.IVA: 00629950130), con sede legale in Mandello del Lario (LC), Piazza Leonardo da Vinci 6, nella persona del Sindaco pro tempore Riccardo Fasoli, quale Legale Rappresentante del Comune di Mandello del Lario;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

**RICHIAMATI:**

- l'art. 8 della Legge Regionale 29/11/2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- il R.R. 22/12/2020, n. 6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della L.R. 29/11/2019, n. 19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di Interesse regionale);
- la D.G.R. n. XI/4066 del 21/12/2021 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della L.R. 29/11/2019, n. 19" Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- il Decreto D.G. Ambiente e Clima 18/12/2019, n. 18546 "Aggiornamento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 2456 del 8/03/2017";
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegato 4 alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2025, approvato con D.G.R. n. XI/5236 del 30/10/2025 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 1167 del 2 dicembre 2025;
- l'Accordo Locale Semplificato per la realizzazione del nuovo Centro Remiero in Comune di Mandello del Lario (LC), sottoscritto in data 22/01/2025 ed approvato dal Comune di Mandello del Lario con Delibera di Giunta Comunale n. 1 dell'8/01/2025 e pubblicato sul BURL n. 8 del 19/02/2025 - Serie Avvisi e Concorsi;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**PREMESSO CHE:**

- L' Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) sottoscritto riguarda la realizzazione di un nuovo edificio multifunzionale strutturato su un unico piano finalizzato alla promozione e sviluppo dell'attività sportiva remiera sul lago di Lecco ed al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, in un'ottica di polifunzionalità, welfare sociale, sostenibilità energetica e gestionale, con spazi e attività sportive sempre più fruibili e accessibili, utili anche all'erogazione di servizi ed organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi in diversi settori;
- l'ALS di valenza locale:
  - concorre all'attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale in materia di edilizia sportiva, riqualificazione

ambientale e valore comprensoriale a livello ricreativo ed è coerente con gli obiettivi regionali esposti nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura;

- con D.g.r. n. XII/3607 del 16/12/2024 "Adesione alla proposta ed approvazione dell'ipotesi di Accordo locale semplificato tra Regione Lombardia e il Comune di Mandello del Lario (LC) per la realizzazione del nuovo centro remiero in Comune di Mandello del Lario (LC)" è stato deliberato l'interesse regionale ad aderire al citato ALS;

**CONSIDERATO CHE:**

- il progetto del nuovo Centro Remiero oggetto dell'ALS, prevede la realizzazione di un nuovo edificio sul lotto adiacente all'attuale sede del Centro Remiero, con le seguenti destinazioni specifiche:
  - Ingresso, uffici di segreteria, sale riunioni e sala polifunzionale;
  - palestra di allenamento dotata di relativi accessori ed attrezzature specifiche per gli atleti e realizzazione di una vasca voga;
  - spogliatoi per atleti ed allenatori suddivisi in uomini e donne;
  - infermeria e primo soccorso per sportivi e altri fruitori degli spazi;
  - servizi igienici;
  - area bar/ristorazione con annessa sala utilizzabile anche per eventi;
  - area ad uso dei praticanti sub;
  - area per praticanti kitesurf;
  - parcheggio sulla copertura del nuovo edificio;
- con D.g.c. n. 34 del 17/02/2025 il Comune di Mandello del Lario ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo alla realizzazione del Nuovo Centro Remiero, con un quadro economico pari a 1.995.000,00 €;
- a seguito dell'approvazione del PFTE, Regione Lombardia ha erogato in data 26/05/2025 la prima quota di contributo regionale pari a 249.437,50 €;

**PRESO ATTO CHE:**

- con nota n. 19914/2025 del 09/10/2025 e Relazione tecnica integrativa del 24/10/2025 Prot. n. 21100/25, il Comune di Mandello del Lario, soggetto attuatore dell'ALS, ha evidenziato una modifica sostanziale dell'ALS ai sensi dell'art. 7, comma 13 e 13-bis della L.R. 19/2019, a seguito del completamento del progetto esecutivo, è stato rilevato un incremento del quadro economico complessivo dell'intervento rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica, portandolo € 2.345.000,00 in particolare:
- dell'Allegato A, in quanto l'Amministrazione comunale intende procedere alla suddivisione dell'intervento in due lotti funzionali:
- il Lotto n. 1 (OPERE PRINCIPALI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA), che manterrà il quadro economico inizialmente previsto dall'Accordo Locale, pari a € 1.995.000,00, che comprende tutte le opere strutturali e di finitura necessarie a garantire, sin dal termine dei lavori, l'immediata operatività dell'attività remiera;
- il Lotto 2 (OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE), dell'importo pari a € 350.000,00, che riguarderà le opere di completamento delle strutture di servizio, quali il bar e la sala polifunzionale;
- dell'Allegato B – Piano Economico finanziario e relative fonti di finanziamento, con un incremento del costo di realizzazione dell'intervento, inizialmente stimato in € 1.995.500,00, di complessivi € 349.500,00, superiore al 10% dell'importo complessivo dell'intervento, con un incremento del costo di realizzazione dell'intervento di complessivi € 349.500,00a carico del Comune di Mandello del Lario;

- dell'Allegato C – Cronoprogramma delle lavorazioni, con proroga della durata dell'ALS sino a giugno 2028;
- in ottemperanza alle prescrizioni del parere n. 33/2025 del 27/06/2025 della Commissione per il Paesaggio Provinciale si è provveduto all'eliminazione dal progetto delle pensiline di ombreggiamento dei parcheggi poste sulla copertura del nuovo edificio e con conseguente esclusione dal progetto dell'impianto fotovoltaico, per manifeste impossibilità installative connesse con l'esistente vincolo Paesaggistico art. 136, del D.lgs. 42/2024 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del Lago di Como";
- In data 26/11/2025 il Comune di Mandello del Lario con Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 ha approvato il progetto esecutivo in linea tecnica per la "Realizzazione del nuovo Centro Remiero in Mandello del Lario", che prevede un importo complessivo di € 2.345.000,00, suddiviso in due lotti funzionali, il primo per un ammontare di € 1.995.000,00 ed il secondo per un ammontare di € 350.000,00;
- In data 07/01/2026 è stato acquisito il parere favorevole in linea tecnico-sportiva n. 05/2026 pos. n. 0393/2025 della Commissione Impianti Sportivi del CONI, ai sensi della Legge n. 526/1968 e s.m.i., e dell'art. 2 del R.D.L. n. 302/1939 e D.M. Interni 18/3/96 e s.m.i., sul progetto di realizzazione del nuovo Centro Remiero;
- Con note PEC del 09/03/2026 prot. A1.2026.0221153 e del 11/03/2026 prot. A1.2026.0257279, il Comune di Mandello del Lario ha provveduto a trasmettere a Regione Lombardia il nuovo schema di MODIFICA DELL' ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO REMIERO e relativi allegati;
- il Collegio di Vigilanza dell'ALS si è riunito in data 24/03/2026 ed ha valutato all'unanimità la modifica dell'ALS ed i relativi allegati proposti dal Comune di Mandello del Lario;
- l'ipotesi di modifica dell'ALS ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
- Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n° .... del ....;
- Comune di Mandello del Lario: Deliberazione di Giunta Comunale n° .... del ....;

**DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO  
SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE MODIFICA DELL' ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO  
SOTTOSCRITTO IN DATA 22/01/2025**

**Art. 1 - Premesse e allegati della modifica dell'Accordo**

1. Oltre alle premesse, costituisce parte integrante e sostanziale della presente modifica dell'Accordo, del quale si elencano i seguenti documenti:
  - Allegato A - Relazione Tecnica
  - Allegato B - Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
  - Allegato C - Cronoprogramma di attuazione
  - Allegato D – Verbale di conclusione della Conferenze dei Servizi
  - Allegato E – Parere CONI
  - Allegato F – Parere dei Vigili del Fuoco
  - Allegato G – Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo
  - R.AR 07L1 Quadro economico Lotto 1
  - R.AR 07L2 Quadro Economico Lotto 2
  - T.AR 01 Planimetria stato di fatto e inquadramento urbanistico
  - T.AR 02 Planimetria
  - T.AR 04 Piante
  - T.AR 07 Assonometria

- T.AR 08 Prospetti
- T.AR 11 Sezioni
- T.AR 13 - Sezione trasversale DD - Stato di fatto, progetto, raffronto
- T.AR 22 – Divisione lotti

### **Art. 2 - Obiettivi e finalità della modifica dell'Accordo**

1. Con la presente modifica dell'Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo, sottoscritto in data 22/01/2025, individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5, ovvero la realizzazione del nuovo Centro remiero, costituito da un nuovo edificio multifunzionale strutturato su un unico piano finalizzato alla promozione e sviluppo dell'attività sportiva remiera sul lago di Lecco ed al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, in un'ottica di polifunzionalità, welfare sociale, sostenibilità energetica e gestionale, con spazi e attività sportive sempre più fruibili e accessibili, utili anche all'erogazione di servizi ed organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi in diversi settori.

### **Art. 3 - Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione**

1. L'intervento oggetto dell'Accordo è puntualmente descritto nell'allegato A - Relazione Tecnica, e riguarda la realizzazione di un nuovo edificio denominato Centro Remiero, sul lotto adiacente all'attuale sede del Centro remiero.
2. La realizzazione del progetto (CUP F51B21005350002) verrà suddivisa in 2 lotti funzionali, assicurando la piena operatività del Centro Remiero al termine del primo lotto e il successivo completamento con il secondo lotto:
  - LOTTO FUNZIONALE N. 1 – OPERE PRINCIPALI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA dell'importo complessivo pari a € 1.995.000,00, garantisce la realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'attività sportiva e comprende tutte le opere necessarie a garantire la piena operatività del Centro Remiero:
    - palestra di allenamento;
    - vasca di voga;
    - spogliatoi, servizi igienici, sala riunioni;
    - ingresso e area accoglienza;
    - locale dedicato alle attività subacquee (locale SUB);
    - demolizioni, scavi, opere strutturali e geotecniche;
    - impermeabilizzazioni e opere di messa in sicurezza;
    - realizzazione degli impianti meccanici, idrosanitari ed elettrici per i locali sopra elencati, con predisposizione e posa dei corpi illuminanti destinati alle aree sportive e funzionali (palestra, vasca voga, spogliatoi, servizi e percorsi di collegamento).
  - LOTTO FUNZIONALE N. 2 – OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE dell'importo pari a € 350.000,00, finalizzato alla realizzazione delle strutture accessorie di completamento ed alle sistemazioni esterne del Centro Remiero, eseguibili successivamente senza interferire con l'attività sportiva:
    - ultimazione della sala polifunzionale e dei relativi impianti e servizi;
    - completamento del bar e dei relativi impianti e servizi;
    - realizzazione e finitura del piano parcheggio (asfaltatura, pavimentazioni, arredi urbani, aiuole, messa a dimora delle piante);
    - installazione dell'ascensore e della scala di collegamento esterna;
    - completamento dell'impianto elettrico e di illuminazione della zona parcheggio;
    - predisposizione e posa dei corpi illuminanti relativi al Lotto 2.

3. La completa accessibilità alla nuova struttura del Centro Remiero, anche alle persone diversamente abili, sarà garantita dal passaggio dalla vecchia sede della Canottieri Moto Guzzi e dall'annesso percorso a lago, fino al completamento del parcheggio e dell'ascensore previste nel Lotto Funzionale n. 2.
4. L'area oggetto del nuovo intervento, già servita dalle reti tecnologiche comunali, è di proprietà comunale.
5. Il PGT approvato dal Comune di Mandello del Lario identifica l'area oggetto della proposta, in parte in aree per servizi ST1 - attrezzature pubbliche di interesse comune, ed in parte in fascia costiera, l'intervento risulta urbanisticamente coerente con le destinazioni previste col nuovo progetto.
6. Sull'area non esistono vincoli di natura storica, artistica ed archeologica, esistono i vincoli di carattere paesaggistico determinati dal D. Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lettera b) - territori contermini ai laghi tutelati, ed art. 136 comma 1 lettera d) - bellezze panoramiche in forza del D.M. 15/04/1958. Il progetto è stato autorizzato con parere n. 33/2025 del 27/06/2025 della Commissione per il Paesaggio Provinciale.
7. La zona interessata dall'intervento ricade nella fattibilità geologica in parte in classe 2b - Area soggetta ad esondazioni lacuali scenario per piena poco frequente o raro, in parte in classe 3a - Generica, ed in parte in classe 3d - Aree potenzialmente esposte a fenomeni di caduta massi/colate detritiche. Lo stesso è stato valutato secondo i vincoli presenti nel piano Regionale PGRA, ove ricade nelle Aree Costiere Lacuali - Aree allagabili per piena rara (P1/L) e parzialmente con aree allagabili da lago con pericolosità P3/H (alluvioni frequenti).
8. L'area in oggetto ricade inoltre all'interno dell'ambito di specifica tutela dei laghi insubrici di cui all'articolo 19, comma 5 del Piano Paesaggistico Regionale che, per gli interventi di trasformazione, fornisce puntuali attenzioni progettuali finalizzate, ad esempio, alla:
  - a) valorizzazione del sistema di fruizione pubblica del paesaggio lacuale, costituito da accessi a lago e da percorsi e punti panoramici a lago;
  - b) salvaguardia dello specchio lacuale con particolare riguardo al massimo contenimento di opere e manufatti che insistono sullo stesso, comprese le strutture galleggianti, da verificarsi attentamente in riferimento alle interferenze visuali, simboliche e di coerenza con il contesto storico-culturale oltre che ambientale.
9. Ai fini della valutazione dell'interesse regionale della proposta, si rileva che l'intervento è coerente alle finalità di valorizzazione del demanio lacuale di cui alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6.

#### **Art. 4 - Piano economico – finanziario e relativa copertura**

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell'Allegato B della presente modifica dell'Accordo, è pari a €. 2.345.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
  - Comune di Mandello del Lario (LC): € 1.347.250,00 quota prevista sul bilancio comunale;
  - Regione Lombardia: €. 997.750,00 quota prevista sul bilancio regionale, di cui € 249.437,50 già erogati con Nota di Liquidazione n. 3926 del 26/05/2025

#### **Art.5 - Impegni delle Parti**

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 della presente modifica dell'Accordo e nei relativi allegati. In particolare:
  - Il Comune di Mandello del Lario si impegna a:

- a) approvare lo schema di modifica dell'Accordo con atto amministrativo e pubblicarlo nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 8, della L.R. n. 19/2019;
- b) coinvolgere la Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino e la Provincia di Lecco attraverso la partecipazione ad apposita Segreteria Tecnica di monitoraggio dell'Accordo per l'attuazione del progetto e la stipula di appositi accordi (senza oneri o impegni economici) - dandone comunicazione a Regione Lombardia - per l'utilizzo del nuovo Centro Remiero, per le attività e i servizi istituzionali erogati dai rispettivi Enti, ed anche come sede per la promozione dei temi legati alla gestione del territorio e dell'ambiente, e per le iniziative di valorizzazione turistica e sportiva del territorio;
- c) inserire e/o aggiornare i dati relativi al centro Remiero nell'Anagrafe dell'impiantistica sportiva regionale;
- d) destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
- e) trasmettere semestralmente alle Parti una Relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi, e lo stato di attuazione dell'Accordo ai sensi dell'art. 32 del regolamento regionale n. 6/2020;
- f) inviare tempestivamente alle Parti una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/2019;
- g) informare le Parti in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/2019;
- h) attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/2019 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
- i) informare le Parti in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo;
- j) redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/2019, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo;
- k) garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti in piano economico-finanziario di cui all'allegato del presente accordo;
- l) restituire a Regione Lombardia, nel caso di perdita di efficacia del presente ALS, le somme percepite in anticipo maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'art. 27, comma 4, L.R. 34/1978;
- m) evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia;
- n) apporre una targa permanente che evidenzia che l'opera è stata realizzata con il contributo Regione Lombardia;
- o) realizzare l'impianto fotovoltaico inizialmente previsto nel progetto in autonomia, presso un altro edificio pubblico o privato dotato di caratteristiche idonee all'installazione dell'impianto previsto, secondo quanto indicato dalle disposizioni regionali per l'efficienza energetica degli edifici, di cui al Decreto n. 18546 del

18/12/2019, completando la realizzazione dell'impianto fotovoltaico entro 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori del Nuovo Centro Remiero, e comunicandone la messa in esercizio a Regione Lombardia;

- Regione Lombardia si impegna a:
  - a) concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'ALS con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Mandello del Lario pari a complessivi € 997.750,00, come da Piano economico - finanziario di cui all'allegato B del presente ALS;
  - b) trasferire il contributo di cui alla lett. a), fatto salvo la 1° quota di contributo pari a € 249.437,50 già erogata al Comune di Mandello del Lario in data 26/05/2025, secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente ALS:
  - c) € 249.437,50 al ricevimento dell'attestato di consegna lavori e della dichiarazione di inizio lavori del Lotto 1 da parte del D.L. e relativo contratto d'appalto;
  - d) € 299.325,00 al ricevimento della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori del Lotto 1;
  - e) € 199.550,00 al ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo, del collaudo statico e della rendicontazione di tutte le spese sostenute alla conclusione dei lavori di entrambi i lotti (lotto 1 e lotto 2);
- 2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione della presente modifica dell'Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito della presente modifica dell'Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci; la cartellonistica di cantiere evidenzierà che l'intervento è realizzato con il contributo di Regione Lombardia.
- 3. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del Comune di Mandello del Lario per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 4.

#### **Art. 6 - Collegio di vigilanza**

1. Nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n. 19/2019 il Comune di Mandello del Lario convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:
  - Sindaco del Comune di Mandello del Lario (LC);
  - Presidente di Regione Lombardia o suo delegato;
2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del R.R. 22 dicembre 2020, n. 6. In particolare, ai sensi dell'art. 33 del citato Regolamento, valuterà all'unanimità le eventuali modifiche dell'accordo e le procedure da applicare per la loro approvazione.

#### **Art. 7 - Monitoraggio delle attività**

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare, il comune di Mandello del Lario è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti nell'ALS secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il Responsabile dell'Accordo, individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione comunale, si impegna a:
  - a) convocare, almeno 2 volte all'anno, la Segreteria Tecnica di Monitoraggio dell'Accordo, di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d);
  - b) trasmettere a Regione Lombardia una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;

- c) trasmettere a Regione Lombardia la rendicontazione delle spese fatturate e quietanze ai fini dell'erogazione del contributo regionale; Regione Lombardia preliminarmente all'erogazione della quota di contributo regionale, può eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento lavori come da attestazione di realizzazione dei lavori depositata;
- d) trasmettere a Regione Lombardia la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità degli enti sottoscrittori; Regione, preliminarmente all'approvazione della stessa relazione finale ed all'eventuale erogazione della quota a saldo esegue sempre un sopralluogo per verificare l'effettiva conclusione dei lavori.

#### **Art. 8 - Sottoscrizione e durata**

1. La presente modifica dell'Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.
2. La presente modifica dell'Accordo ha durata fino al 30/06/2028 come da cronoprogramma (allegato C).

#### **Art. 9 - Risoluzione controversie**

1. Le controversie relative alla presente modifica dell'Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

#### **Art.10 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso della presente modifica dell'Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Comune di Mandello del Lario  
Il Sindaco

Riccardo Fasoli

Regione Lombardia  
Assessore agli Enti Locali, Enti locali,  
Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo  
risorsa idrica  
Massimo Sertori

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Università, ricerca, innovazione

D.d.u.o. 8 aprile 2026 - n. 4504

**XII aggiornamento nomine del Comitato di Sorveglianza del programma regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione comunitaria 2021-2027 - Regione Lombardia**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. AUTORITÀ FESR E POC

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante «Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di Sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti», ed in particolare:

- l'art. 38 in cui si prevede che «Ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma («comitato di sorveglianza»), previa consultazione dell'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma»;
- gli artt. 39 e 8 che dispongono che ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:
  - a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
  - b) le parti economiche e sociali;
  - c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione;
  - d) le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso;
    - l'art. 40 in cui sono disciplinate le funzioni specifiche del Comitato di Sorveglianza;
    - l'art. 44 in cui sono indicati gli adempimenti in relazione al piano di valutazione;
    - gli artt. 46-50 relativi alle attività di comunicazione;
    - gli artt. 72, 75 sugli adempimenti dell'AdG per quanto attiene al Comitato di Sorveglianza;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 avente ad oggetto «un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali di investimento europeo», e in particolare gli art. 7 e 10, ove si specifica che per definire la composizione del Comitato di Sorveglianza, le AdG prendono in considerazione i partner che hanno partecipato alla preparazione dei programmi, promuovendo la continuità e la responsabilità nella programmazione e nell'attuazione e garantendo la parità tra uomini e donne e la non discriminazione;

Vista la Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 mediante la quale la Commissione Europea ha approvato l'Accordo di Partenariato con l'Italia di cui alla delibera CIPE n. 22/2021, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi strutturali e di investimenti Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 C(2022) 5671 final che approva il programma PR Lombardia FESR 2021-27;

Vista la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR) 2021 2027;

Vista, altresì, la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 18 settembre 2024 C(2024) 6655 final recante: «modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma - PR Lombardia FESR 2021-2027 - per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'o-

biiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la regione Lombardia in Italia»;

Vista, inoltre, la d.g.r. n. 3116 del 30 settembre 2024 recante «Presenza d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;

Vista, la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 4 marzo 2026 C (2026) 270 final recante «conferma dell'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità per il programma 'PR Lombardia FESR 2021-2027' ai fini del sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo - Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - per la regione Lombardia in Italia»;

Vista, inoltre, la d.g.r. n. 5853 del 16 marzo 2026 recante «Presenza d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da decisione di esecuzione CE C(2026) 270 final del 4 marzo 2026»;

Vista la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022 «Approvazione delle proposte di programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia» con cui si è provveduto alla designazione dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 2021-2027 nella persona del dirigente dr. Dario Sciunnach;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/6894 del 5 settembre 2022 con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione Comunitaria 2021-2027, e in particolare l'Allegato 1), in cui sono elencati i soggetti del partenariato coinvolti;
- il decreto del dirigente della U.O. Istruzione, Università, ricerca, comunicazione e Autorità di Gestione FESR e Autorità responsabile POC n. 12776 del 9 settembre 2022 con il quale è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - programmazione comunitaria 2021-2027 - Regione Lombardia, individuando quali membri i rappresentanti designati, distinti tra componenti con diritto di voto e invitati permanenti, e demandando a successivi atti gli aggiornamenti delle nomine sulla base delle designazioni da parte degli enti e degli organismi individuati dalla citata d.g.r. n. XI/6894 del 5 settembre 2022;

Visti i decreti di aggiornamento delle nomine dei componenti del Comitato di sorveglianza;

Visti, con riferimento ai componenti con diritto di voto, gli atti/comunicazioni che individuano i nuovi membri o supplenti in sostituzione o a completamento di quanto precedentemente comunicato ed in particolare:

- la comunicazione del 20 ottobre 2025 (prot. n. 136/2025) che individua Angelo Cabrele quale membro supplente in rappresentanza di LegaCoop Lombardia;
- la comunicazione del 5 marzo 2026 che individua Massimiliano Redaelli quale nuovo membro supplente in sostituzione di Filippo Bini Smaghi in rappresentanza di Confcommercio Lombardia;
- la comunicazione del 30 marzo 2026, che individua, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti organizzativi, quali RdA dei nuovi Assi del PR (approvato con decisione di esecuzione (C) 270 final):
  - per l'Asse VIII (DG Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica): la Dirigente dell'Unità Organizzativa Enti locali, montagna, aree interne Monica Bottino e la Dirigente della Struttura Pianificazione e tutela risorsa idrica, gestione canoni acque Mila Campanini;
  - per l'Asse IX (DG Università, Ricerca, Innovazione): il Dirigente Unità Organizzativa Affari Legislativi, Programmazione e Governance della Ricerca Tommaso Mazzei;
  - per l'Asse X (DG Casa e Housing Sociale) la Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmi per l'offerta abitativa Immacolata Vanacore;

- la comunicazione del 1 aprile 2026 con cui si comunica la sostituzione di Monica Muci con Monica Bottino quale Autorità di Gestione Interreg Italia - Svizzera;

Ritenuto, quindi, di aggiornare le nomine dei componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione Comuni-

## Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026

taria 2021-2027, nel rispetto della composizione definita all'allegato 1 della citata d.g.r. XI 6894 del 5 settembre 2022;

Verificato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

## DECRETA

1. Di aggiornare le nomine dei componenti del Comitato di Sorveglianza per il Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027, come indicato nelle premesse, individuando quali membri i soggetti indicati nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, distinguendo tra componenti con diritto di voto e invitati permanenti.

2. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dedicato alla Programmazione Europea all'indirizzo [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente  
Dario Sciunnach

— • —

<b>ALLEGATO A)</b>
<b>COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (XII aggiornamento)</b>
<b>COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA (Artt. 38-39-40 del Regolamento UE 1060/2021)</b>

<i>Componenti con diritto di voto</i>	
Presidente della Giunta Regionale o suo delegato in qualità di Presidente	<b>ATTILIO FONTANA</b>
Autorità di Gestione FESR	<b>DARIO SCIUNNACH</b>
Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027	<b>BRUNELLA REVERBERI</b> (titolare) <b>ALESSANDRO FIORI</b> (supplente)
Autorità di Gestione del PSR FEASR	<b>CRISTINA DE PONTI</b> (titolare) <b>SERENA CUOZZO</b> (supplente)
Autorità Ambientale	<b>FILIPPO DADONE</b> (titolare) <b>ALESSANDRO DACOMO</b> (supplente)
Autorità di Gestione Programma di Cooperazione Interreg Italia – Svizzera 2021-2027	<b>MONICA BOTTINO</b> (titolare) <b>SERENA LIVA</b> (supplente)
Autorità Pari Opportunità	<b>ROBERTO DAFFONCHIO</b> (titolare)

	<b>ALESSIA BELGIOVINE</b> (supplente)
Coordinamento Gruppo di Lavoro PNRR	<b>PIER ATTILIO SUPERTI</b> (titolare Interim) <b>FEDERICA MARZUOLI</b> (supplente)
Autorità di Gestione POC Lombardia	<b>DARIO SCIUNNACH</b>
Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione	<b>FEDERICA MARZUOLI</b> (titolare) <b>LIVIA VALGOI</b> (supplente)
Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea	<b>PIER ATTILIO SUPERTI</b> (titolare Interim) <b>FEDERICA MARZUOLI</b> (supplente)
Responsabili Asse 1	<b>VALERIA CAIAZZA</b> <b>ROBERTO LAMBICCHI</b> <b>DANIELA MARTELLI</b> <b>SIMONA MARTINO</b> <b>MARCO MATTEO BURBURAN</b> <b>STEFANIA TAMBORINI</b>
Responsabili Asse 2	<b>GIAN LUCA GURRIERI</b> <b>BARBARA FRASCHETTA</b> (supplente) <b>ELENA COLOMBO</b> <b>DANIELA MARTELLI</b> <b>ROBERTO LAMBICCHI</b>

Responsabili Asse 3	<b>FRANCESCO BARGIGGIA</b> <b>SILVIA CAPPÀ</b> (supplente) <b>SILVIO LANDONIO</b>
Responsabili Asse 4	<b>FEDERICA MARZUOLI</b> <b>DANIELA MARTELLI</b>
Responsabile Asse 5	<b>LUIGI PESACANE</b>
Responsabili Asse 6	<b>TOMMASO MAZZEI</b> <b>GESSYCA GOLIA</b>
Responsabili Asse 7	<b>GIORGIO GALLINA</b> <b>GESSYCA GOLIA</b>
Responsabili Asse 8	<b>MONICA BOTTINO</b> <b>MILA CAMPANINI</b>
Responsabile Asse 9	<b>TOMMASO MAZZEI</b>
Responsabile Asse 10	<b>IMMACOLATA VANACORE</b>
Organismi intermedi: Unioncamere Lombardia	<b>FABRIZIO VENTRICE</b> (titolare) <b>FRANCO POZZOLI</b> (supplente)
Organismi intermedi: Finlombarda spa	<b>PAOLA PEDUZZI</b> (titolare) <b>MASSIMILIANO AMBROSECCHIA</b> (supplente) <b>VALERIA LAINA</b> (supplente)

Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026

<p>Rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri</p>	<p><b>DA NOMINARE</b> (titolare)  <b>FRANCESCA CERASOLI</b> (supplente)  <b>VALENTINA MIGGIANO</b> (supplente)</p>
<p>Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.)</p>	<p><b>GAETANO PROTO</b> (titolare)</p>
<p>Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali dei settori di intervento del Programma Operativo:</p> <p>PN FESR Ricerca-Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027</p> <p>PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027</p> <p>PN FESR Cultura 2021-2027</p> <p>PN FESR Scuola e Competenze          PN FESR Capacità per la Coesione</p>	<p><b>ANNA MARIA FONTANA</b> (titolare)  <b>MARIA ANTONIETTA GIORGI</b> (supplente)</p> <p><b>RAFFAELE PARLANGELI</b> (titolare)  <b>DARIO MONETA</b> (O.I. Comune di Milano - supplente)</p> <p><b>NICOLA MACRI'</b> (titolare)  <b>FEDERICA PICONESI</b> (supplente)</p> <p><b>DA DESIGNARE</b>  <b>ALESSANDRA AUGUSTO</b> (titolare)</p>
<p>Rappresentante città metropolitana di Milano</p>	<p><b>CARMINE PACENTE</b></p>
<p>Rappresentanti Università</p>	<p><b>GIUSEPPE ROSACE</b> (CRUI – CONFERENZA RETTORI UNIVERSITA' ITALIANE) (titolare)</p>

	<b>GIANLUCA D'URSO</b> (supplente) <b>ILARIA MADAMA</b> (UNIVERSITA' LOMBARDE)
A.N.C.I. Associazione Nazionale Comuni Italiani	<b>MATTEO BIANCHI</b> (titolare) <b>FEDERICO LORENZI</b> (supplente)
UPL Unione Province Lombarde	<b>GIOVANNI PALLI</b> (titolare) <b>GIUSEPPE BUFALINO</b> (supplente)
UNCEM Unione nazionale comuni comunità enti montani di Lombardia	<b>MASSIMO BARDEA</b> (titolare) <b>TIZIANO MAFFEZZINI</b> (supplente)
CAL – Consiglio Autonomie Locali	<b>FEDERICO OTTOLENGHI</b> (titolare) <b>MARTINA MASTRANGELO</b> (supplente)
Unioncamere Lombardia	<b>ROBERTO VALENTE</b> (titolare) <b>ANNA MARIA ZERBONI</b> (supplente)
Fondazione Fiera Milano	<b>ANTONIO CAORSI</b>

<p>Attività industriali</p>	<p><b>ANTONELLA PISANO</b> (CONFINDUSTRIA LOMBARDIA)  <b>ALINA CANDU</b> (supplente)</p> <p><b>MARCO PIAZZA</b> (CONFAPI LOMBARDIA)</p> <p><b>MAURO CATTANEO</b> (CDO Lombardia)</p> <p><b>EDOARDO RANZINI</b> (CONFIMI INDUSTRIA LOMBARDIA) (titolare)  <b>ALESSANDRA TAZZINI</b> (supplente)</p> <p><b>BERLINO TAZZA</b> (SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) (titolare)  <b>ANTONIO PISACANE</b> (supplente)</p>
<p>Attività Commercio</p>	<p><b>FILIPPO CASELLI</b> (CONFESERCENTI) (titolare)  <b>STEFANO BONI</b> (supplente)</p> <p><b>FEDERICO CHIESA</b> (FEDERDISTRIBUZIONE)</p> <p><b>MARCO CITARELLI</b> (CONFCOMMERCIO LOMBARDIA) (titolare)  <b>MASSIMILIANO REDAELLI</b> (supplente)</p>
<p>Attività artigianali</p>	<p><b>FABRIZIO LEONARDI</b> (CLAAI LOMBARDIA) (titolare)  <b>GIOVANNI MALLANO</b> (CLAAI LOMBARDIA) (supplente)</p> <p><b>LAURA BUSCARINI</b> (CNA LOMBARDIA) (titolare)</p>

	<p><b>ROBERTA GAGLIARDI</b> (CONFARTIGIANATO) (titolare) <b>MARIO MARTINELLI</b> (supplente)</p> <p><b>MAURO SANGALLI</b> (CASARTIGIANI LOMBARDIA) <b>ALESSANDRO TOSTI</b> (ACAI ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI) (titolare) <b>FRANCESCO BOLOGNI</b> (supplente)</p>
Attività cooperative	<p><b>ANTONIO CALIFANO</b> (CONFCOOPERATIVE) (titolare) <b>SERENA CEREDA</b> (supplente)</p> <p><b>MARTA BATTIONI</b> (LEGACOOOP LOMBARDIA) (titolare) <b>ANGELO CABRELE</b> (supplente)</p> <p><b>MONICA CAMPAGNONI</b> (AGCI) (titolare) <b>SIMONA CIOTTI</b> (supplente)</p>
Attività del settore bancario	<p><b>ROBERTO MASOLA</b> (ABI COMMISSIONE REGIONALE) (titolare) <b>FRANCESCA MACIOCI</b> (supplente)</p>
Associazioni imprenditoriali delle libere professioni e dei servizi al lavoro	<p><b>EUGENIA SALVADORI</b> (CONFPROFESSIONI) <b>LUDOVICA MATARAZZO</b> (ASSOLAVORO)</p>
Organizzazioni sindacali	<p><b>CLAUDIO ARCARI</b> (CGIL) <b>ELISA DI MARCO</b> (CISL LOMBARDIA) (titolare) <b>INNOCENZO MESAGNA</b> (CISL LOMBARDIA) (supplente)</p>

Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026

	<b>MICHELA RUSCIANO</b> (UIL LOMBARDIA) <b>GERMANO SESSA</b> (UGL LOMBARDIA) (titolare) <b>FABRIZIO RIGOLDI</b> (UGL LOMBARDIA) (supplente) <b>FRANCO DEL VECCHIO</b> (CIDA LOMBARDIA)
Rappresentanti di interessi afferenti ai temi ambientali	<b>GIOVANNI ZENUCCHINI</b> (Associazioni ambientaliste) (titolare) <b>MASSIMO ROSSATI</b> (supplente)
Rappresentanti Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità	<b>DIEGO BORELLA</b> (UFFICIO PER LE POLITICHE INFAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA') (titolare) <b>ALESSANDRO SILVESTRI</b> (supplente)
<b>Invitati Permanenti</b>	
Rappresentante Commissione Europea - Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana Capo Unità della Regio G4 Italia-Malta	<b>CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ</b> (titolare) <b>ANDREA MANCINI</b> (supplente)
Autorità di Certificazione	<b>GIANPAOLA DANELLI</b> (titolare) <b>FEDERICA MAGUGLIANI</b> (supplente) <b>ELISABETTA JACCHIA</b> (supplente)
Autorità di Audit	<b>CRISTINA COLOMBO</b> (titolare) <b>MAURO BERTAGNOLLI</b> (supplente)
Valutatore Indipendente	<b>ANDREA CIFFOLILLI</b> (titolare) <b>MARCO POMPILI</b> (supplente) <b>CHIARA SUMIRASCHI</b> (supplente)

Responsabile Struttura Delegazione Bruxelles	<b>GIUSEPPE COSTA</b>
Punto di contatto per l'applicazione e l'attuazione della carta dei diritti fondamentali dell'UE	<b>ROBERTO DAFFONCHIO</b>

Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026

## D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

**D.d.s. 7 aprile 2026 - n. 4448**
**D.d.s. n. 16845/2024 - Albo regionale delle imprese boschive - Iscrizione di 5 nuove imprese boschive all'Albo**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DELLA MONTAGNA, FORESTE E TUTELA DEL SUOLO  
AGRICOLA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» che, all'articolo 10 comma 2, prevede che le Regioni istituiscano elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale, al fine di promuovere la crescita delle imprese forestali e qualificarne la professionalità;
- il decreto del MIPAAF 29 aprile 2020, n. 4470 «Albi regionali delle imprese forestali» che stabilisce i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali e determina le informazioni necessarie per ogni impresa ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al «Registro degli operatori» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 178/2014;
- il decreto del MIPAAF 29 aprile 2020, n. 4472 «Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali»
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che, all'art. 57, prevede l'istituzione di un Albo regionale delle imprese boschive a cui vengano iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali o delle attività di manutenzione degli impianti di arboricoltura da legno;
- la delibera di giunta regionale 28 marzo 2022, n. 6180 «Albo regionale imprese boschive - l.r. 31/2008 art. 57 - Adeguamento al decreto ministeriale 29 aprile 2020 n. 4470, «Albi regionali delle imprese forestali» che stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese boschive, previsto dall'art. 57 della l.r. 31/2008, in coerenza con i criteri minimi previsti da d.m. 4470/2020 e dal d.m. 4472/2020 sopracitati;
- il decreto di dirigente di struttura 7 novembre 2024, n. 16845 «d.g.r. n. XI/6180 - Albo Regionale Imprese Boschive - Modalità di iscrizione e tenuta dell'Albo - l.r. 31/2008 art. 57» che approva le «Modalità di iscrizione e tenuta dell'Albo regionale delle imprese boschive» e la modulistica per le richieste di iscrizione all'Albo;
- il decreto dirigente di struttura 11 novembre 2025, n. 16352 «D.d.s. n. 16845/2024 - Albo regionale delle imprese boschive - Iscrizione di cinque nuove imprese boschive all'Albo»

Visti i verbali redatti in data 01 aprile 2026 che attestano che le istruttorie delle richieste di iscrizione all'Albo si sono concluse con esito positivo, dato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla d.g.r. 6180/2022 sopracitata, per le seguenti imprese:

- «MARCO BERTONI», con sede legale in Via Della Madonna 31, Costa Volpino (BG), P.IVA BRTMRC02C16D434X;
- «CAPELLI DARIO», con sede legale in via Mario Pavoni 32, Almenno San Salvatore (BG), P.IVA 094489850166;
- «AZ. AGR. LOCATELLI BRUNO», con sede legale in via Fratelli Riva 24, Marzio (VA), P.IVA 03608980128;
- «MORA MICHELE», con sede legale in via San Giorgio 56, Bagolino (BS), P.IVA 04566960987;
- «DEL VECCHIO ROBERTO», con sede legale in via Cavalier Baietti, Binago (CO), P.IVA 02901530135;

Dato atto che è possibile esercitare, ai sensi della legge 241/1990, il diritto di accesso dei suddetti verbali, conservati agli atti della Struttura Sviluppo delle politiche forestali;

Ritenuto, pertanto, di iscrivere all'Albo regionale delle imprese boschive le imprese richiedenti nelle seguenti posizioni:

- al n. 639 l'impresa «MARCO BERTONI», con sede legale in via Della Madonna 31, Costa Volpino (BG), P.IVA BRTMRC02C16D434X;
- al n. 640 l'impresa «CAPELLI DARIO», con sede legale in via Mario Pavoni 32, Almenno San Salvatore (BG), P.IVA 094489850166;
- al n. 641 l'impresa «AZ. AGR. LOCATELLI BRUNO», con sede legale in via Fratelli Riva 24, Marzio (VA), P.IVA 03608980128;

- al n. 642 l'impresa «MORA MICHELE», con sede legale in via San Giorgio 56, Bagolino (BS), P.IVA 04566960987;
- al n. 643 l'impresa «DEL VECCHIO ROBERTO», con sede legale in via Cavalier Baietti, Binago (CO), P.IVA 02901530135;

Visti l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra fra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

1. di iscrivere all'Albo regionale delle imprese boschive le imprese richiedenti nelle seguenti posizioni:

- al n. 639 l'impresa «MARCO BERTONI», con sede legale in via Della Madonna 31, Costa Volpino (BG), P.IVA BRTMRC02C16D434X;
- al n. 640 l'impresa «CAPELLI DARIO», con sede legale in via Mario Pavoni 32, Almenno San Salvatore (BG), P.IVA 094489850166;
- al n. 641 l'impresa «AZ. AGR. LOCATELLI BRUNO», con sede legale in via Fratelli Riva 24, Marzio (VA), P.IVA 03608980128;
- al n. 642 l'impresa «MORA MICHELE», con sede legale in via San Giorgio 56, Bagolino (BS), P.IVA 04566960987;
- al n. 643 l'impresa «DEL VECCHIO ROBERTO», con sede legale in via Cavalier Baietti, Binago (CO), P.IVA 02901530135;

2. di dare comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'Albo alle sopracitate imprese;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

5. di aggiornare l'elenco delle imprese iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive», pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 7 dell'allegato A del decreto 16845/2024;

6. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi» come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente  
Francesco Brignone

## D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

D.d.u.o. 3 aprile 2026 - n. 4327

T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 - R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - Rinnovo con subentro alla società Lucchini RS s.p.a. (C.F. E P.IVA: 04011990985) della concessione di grande derivazione d'acqua per derivare dal lago d'Iseo in comune di Lovere (BG) una portata non superiore a moduli 1,40 (140 l/s) ad uso industriale a servizio dello stabilimento siderurgico sito nei comuni di Lovere (BG) e Castro (BG) e contestuale accertamento e impegno del deposito cauzionale. Codice pratica: BG D/800A

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
TERRITORIALE REGIONALE BERGAMO

Visti:

- il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i. «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata n. 59 del 1997;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» e ss.mm.ii.;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il Titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;
- Il decreto del Direttore generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica utilità 22 dicembre 2003, n. 22723 recante «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica»;
- la deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2004, n. VII/1048 con la quale è stato approvato «l'Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa»;
- la deliberazione di Giunta regionale 12 dicembre 2004, n. VII/19359, «Approvazione della proposta di Programma di Tutela e Uso delle Acque», ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/1999 e dell'art. 55, comma 9, della l.r. 26/2003» ed in particolare gli artt. 31-36 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale», in particolare l'art.6;
- la l.r. 2 febbraio 2010 n. 5 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, adottato con deliberazioni n. 4/2015 e 7/2015 del 17 dicem-

bre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po;

- la Direttiva dell'Autorità di Bacino del fiume Po n.8/2015 del 17 dicembre 2015 «d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 65, comma 3, lett. c: adozione di una direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano», successivi aggiornamenti ed integrazioni;
- il d.lgs. n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
- la l.r. 1° febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) approvato con d.g.r.n. X/6990 del 31 luglio 2017;
- il d.d.s. 5 dicembre 2025 n. 18015 «Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2026 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10» e s.m.i.;
- la d.g.r.n. XI/5821 del 29 dicembre 2021 che prevede che a far data dal 1° gennaio 2022, cessa, ai sensi dell'art.9, comma 1 della predetta l.r.19/2015, ogni effettivo esercizio da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano delle funzioni istruttorie in materia di grandi derivazioni d'acqua previste dall'art.7 del regolamento regionale 2/2006;
- la d.g.r. n. XII/1825 del 29 gennaio 2024: «Provvedimento Organizzativo 2024»;
- la l.r. 31 dicembre 2025 n.21 - «Bilancio di previsione 2026-2028».

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i..

Considerati:

- il d.d.u.o. n.4918 del 12 maggio 2010, con cui è stata rilasciata alla Società Lucchini RS s.p.a. avente Codice Fiscale e P.IVA 03293430173 la concessione di derivazione d'acqua pubblica dal Lago d'Iseo, in comune di Lovere (BG) una portata non superiore a moduli 1,40 (140 l/s) ad uso industriale a servizio dello stabilimento siderurgico sino nei Comuni di Lovere (BG) e Castro (BG) - Codice pratica BG D/800A;
- il disciplinare n. 2401 di rep. del 7 aprile 2010, approvato dal sopraccitato d.d.u.o. quale atto parte integrante della concessione.

Dato atto che:

- nel d.d.u.o. n. 4918/2010 è determinata la scadenza della concessione per 15 (quindici) anni successivi e decorrenti dalla data di emissione del provvedimento concessorio;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art.30 del r.r. 2/2006, il Concessionario ha inoltrato istanza di rinnovo in data 21 novembre 2024, ossia non prima di due anni e non oltre 6 mesi prima della scadenza della concessione in essere.

Vista l'istanza presentata il 21 novembre 2024, pervenuta in data 21 novembre 2024 al Prot. AE02.2024.0010104, con la quale la Società Lucchini RS s.p.a. (Codice fiscale e P.IVA: 03293430173) ha inoltrato richiesta di rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal lago d'Iseo, in comune di Lovere (BG), per una portata non superiore a moduli 1,4 (140 l/s) impiegata ad uso industriale nello stabilimento siderurgico sito nei comuni di Lovere (BG) e Castro (BG).

Visto che:

- in data 2 dicembre 2024, con comunicato regionale n. 113 a firma del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo, ai sensi dell'art. 11 del r.r. n. 2/2006, pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 50 dell'11 dicembre 2024, è stato disposto il deposito dell'istanza, unitamente alla relativa documentazione, presso la medesima Struttura, per la durata di 15 giorni consecutivi, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione.
- con il medesimo comunicato è stata altresì disposta l'affissione della domanda agli Albi pretori del Comune di Lovere

## Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026

e della Provincia di Bergamo.

- copia del comunicato regionale è stata trasmessa in data 12 dicembre 2024 alla Provincia di Bergamo con nota prot. AE02.2024.0010721 e al Comune di Lovere con nota prot. AE02.2024.0010720 del 12 dicembre 2024.
- la pubblicazione del Comunicato Regionale è avvenuta regolarmente presso la Provincia di Bergamo e il Comune di Lovere e, come risulta dai relativi referti, non sono pervenute, nei termini di legge, opposizioni, osservazioni né domande concorrenti.

Considerato che:

- in data 4 dicembre 2024 con Prof. AE02.2024.0010485 è stato avviato il procedimento;
- in data 10 gennaio 2025 con Prof. AE02.2025.0000188 è stata richiesta di integrazioni ai sensi degli Artt. 9 e 10 del r.r. n. 2/2006;
- in data 4 marzo 2025 con Prof. AE02.2025.0001679 la Società Lucchini RS s.p.a. ha richiesto una proroga di 45 giorni per presentare la documentazione richiesta, concessa dall'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo in data 12 marzo 2025 con Prof. AE02.2025.0001892;
- in data 23 aprile 2025 la Società Lucchini RS s.p.a. ha trasmesso la documentazione richiesta e il pagamento delle spese d'istruttoria e del contributo idrografico, come segue:
  - prof. AE02.2025.0003160 (pagamento spese istruttoria e contributo idrografico);
  - prof. AE02.2025.0003159;
  - prof. AE02.2025.0003161;
  - prof. AE02.2025.0003162;
  - prof. AE02.2025.0003163;
  - prof. AE02.2025.0003164;

Vista la nota del 17 settembre 2025 Prof. AE02.2025.0008179, con la quale U.T.R. Bergamo ha richiesto i pareri agli Enti competenti ai sensi dell'art. 12 del r.r. n. 2/2006, entro 30 giorni dal ricevimento della nota.

I soggetti ai quali è stata trasmessa la suddetta nota sono i seguenti:

- Lucchini RS s.p.a.
- Provincia di Bergamo
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo
- ATS Bergamo – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
- Ufficio d'Ambito della provincia di Bergamo (ATO)
- Comando Militare Esercito Lombardia – Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari
- Ministero della Difesa – 3° Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servizi Militari- Sezione Demanio
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – Divisione VI – Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale
- Comune di Castro
- Comune di Lovere
- Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo – Endine e Moro
- Provincia di Brescia
- Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
- Consorzio dell'Oglio

Preso atto che:

- il Consorzio dell'Oglio, con nota prot. n. 287/2025 del 3 ottobre 2025, acquisita al protocollo regionale n. AE02.2025.0008747 del 6 ottobre 2025, ha rilasciato il nulla osta autorizzativo con prescrizioni, per il cui dettaglio si rinvia allo specifico capitolo successivo;
- il Comando Militare Esercito Lombardia ha espresso il proprio «nulla contro» ai fini militari con nota prot. n. REG2025 0025761 del 13 ottobre 2025, acquisita al protocollo regionale n. AE02.2025.0008998 del 14 ottobre 2025.
- come precisato nella richiesta di parere prof. n. AE02.2025.0008179 del 17 settembre 2025, per gli Enti che non hanno fornito riscontro entro i termini previsti trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e che, pertanto, devono ritenersi acquisiti i relativi pareri favorevoli.

Vista la nota protocollata n. AE02.2025.0003160 del 23 aprile 2025 con la quale la Società Concessionaria ha trasmesso le attestazioni dei seguenti versamenti:

- spese di istruttoria: importo pari a euro 77,47=
- contributo idrografico: importo pari a euro 1.433,52=

Dato atto che la Società concessionaria:

- è tenuta, ai sensi dell'art. 19, punto 4, lettera a) del regolamento regionale n. 2/2006 e successive modifiche, a effettuare a favore della Regione Lombardia il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di concessione vigente, corrispondente a euro 29.100,53;
- è altresì tenuta a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della concessione, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 1.

Preso atto che:

- l'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo, con nota prot. n. AE02.2026.0001564 del 26 febbraio 2026, ha richiesto il versamento del deposito cauzionale pari a euro 29.100,53 da effettuarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- la Società Lucchini RS s.p.a., in data 3 marzo 2026 (prot. reg. n. AE02.2026.0001764 del 4 marzo 2026), ha trasmesso l'attestazione dell'avenuto versamento del suddetto deposito, effettuato mediante bonifico bancario in data 2 marzo 2026, richiedendo contestualmente lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2/36351 del 22 febbraio 2010 emessa dal Banco di Brescia;
- la somma di euro 29.100,53 è stata incassata da Regione Lombardia con quietanza n. 13694 del 3 marzo 2026, come risultante dal giornale di cassa.

Preso atto che con nota prot. n. AE02.2026.0001843 del 5 marzo 2026, l'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo ha richiesto il versamento dei seguenti importi, prima della firma del disciplinare:

- Canone annuale 2026, dovuto a seguito della domanda di rinnovo con subentro, pari a euro 29.100,53.
- Integrazione del contributo idrografico pari a euro 21,50, riferito al conguaglio canone unitario vigente per l'anno corrente.

Preso atto che con nota protocollata n. AE02.2026.0001869 del 6 marzo 2026 la Società concessionaria ha trasmesso l'attestazione dei seguenti versamenti, entrambi effettuati mediante bonifico bancario in data 09 marzo 2026:

- Canone annuale 2026: dovuto a seguito della domanda di rinnovo con subentro, è pari a euro 29.100,53.
- Integrazione del contributo idrografico: l'importo dovuto, riferito al canone unitario vigente per l'anno corrente, è pari a euro 21,50.

Vista l'istruttoria di Regione Lombardia UTR Bergamo svolta secondo le previsioni degli artt. 7 e 30 del r.r. 2/2006 e conclusasi con esito positivo con relazione istruttoria del 16 marzo 2026;

Visto il disciplinare sottoscritto in data 26 marzo 2026 n. 4200 di Rep. contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione di grande derivazione superficiale d'acqua pubblica ad uso industriale, mediante captazione dal Lago d'Iseo in comune di Lovere (BG), che si intendono pertanto regolamentati dal disciplinare allegato, sostitutivo di ogni precedente atto;

Dato atto che i canoni di concessione pregressi risultano regolarmente pagati;

Vista la nota del 14 luglio 2025 (protocollo n. AE02.2025.0005781 del 14 luglio 2025), la Società Lucchini RS s.p.a. ha comunicato la richiesta di voltura (trasferimento della titolarità) delle concessioni in essere a favore della nuova società Lucchini RS s.p.a. identificata con PIVA e C.F. 04011990985 precisando che, con atto di conferimento del ramo d'azienda del 25 giugno 2025, la Società Lucchini RS s.p.a. (con PIVA 03293430173) ha trasferito a Lucchini Industries s.r.l. il ramo d'azienda relativo alle attività produttive, commerciali e industriali, comprensivo di dipendenti, immobilizzazioni, concessioni e autorizzazioni.

Preso atto che a seguito di tale operazione:

- Lucchini RS s.p.a. ha assunto la nuova denominazione Lucchini RS Holding s.p.a., mantenendo la funzione di holding finanziaria, con compiti di indirizzo strategico e coordinamento;
- Lucchini Industries s.r.l. ha assunto la nuova denominazio-

ne Lucchini RS s.p.a. e ha preso in carico integralmente le attività industriali e operative del gruppo, mantenendo la propria partita IVA 04011990985.

Considerato che, pertanto, è nata una nuova società con la medesima denominazione (*Lucchini RS s.p.a.*), ma con diversa partita IVA e codice fiscale rispetto alla precedente.

Visto e acquisito l'atto relativo al Verbale di assemblea di Società a responsabilità limitata con il conferimento del ramo d'azienda redatto dal notaio dott. Francesco Ambrosini, n. 16989 di rep. e n. 11.321 di raccolta numero, in data 25 giugno 2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bergamo al n. 32850 serie 1T in data 26 giugno 2025.

Richiamata la domanda di subentro della concessione di grande derivazione presentata sul portale SIPIUI n. UI\_25\_00000133297 del 25 luglio 2025, acquisita al prot. Reg.n. AE02.2025.0006288 del 25 luglio 2025 e in seguito inclusa nella procedura di rinnovo della concessione.

Considerato che da visura camerale storica di Lucchini RS S.p.A. (Codice fiscale 04011990985) rilasciata dalla CCIAA di Brescia in data 13 ottobre 2025 si evince la modifica atto costitutivo della società Lucchini RS s.p.a con data atto del 25 giugno 2025 sopra menzionato.

Ritenuto di riconoscere a favore della Società Lucchini RS s.p.a. con sede legale e amministrativa a Brescia (BS), Via Guglielmo Oberdan 6/A - Codice fiscale: 04011990985, la titolarità della concessione già assentita con decreto n. 4918 del 12 maggio 2010, regolata da disciplinare n. 2401 di rep. sottoscritto in data 7 aprile 2010.

Considerato che ai sensi dell'art. 20 del T.U. 1775/1933 e dell'art. 31 comma 6 del Regolamento Regionale n. 2/2006 le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni eventualmente rimasti insoluti.

Dato atto che la Società concessionaria Lucchini RS s.p.a. ha costituito in data 2 marzo 2026 il deposito cauzionale a favore della Regione Lombardia, mediante deposito su conto corrente intestato a Regione Lombardia, IBAN IT4420306909790100000300027 della somma di euro 29.100,53 come da quietanza n. n.13694 del 3 marzo 2026.

Ritenuto di dover accertare in entrata totali euro 29.100,53 sul capitolo 8165 per l'esercizio 2026 e contestualmente impegnare la medesima somma di euro 29.100,53 con imputazione al capitolo di spesa 8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore della Società Lucchini RS s.p.a. avente C.F.04011990985.

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Dato atto che il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP.

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Visti gli adempimenti alla normativa riguardante la certificazione antimafia, ottemperati mediante richiesta di verifica, ai sensi degli Artt. 83 c. 3 bis e 91 c. 1 bis d.lgs. n. 159/2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni, da inoltrarsi sul portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.).

Dato atto che:

- la normativa antimafia si applica per le concessioni, appalti e autorizzazioni pubbliche al superamento delle soglie di rilevanza economica stabilite dalla legge; nel caso specifico, nonostante il canone annuale di concessione pari a Euro 29.100,53 sia inferiore alla soglia di applicazione nazionale, la Regione Lombardia richiede la verifica antimafia anche per importi inferiori, quale misura cautelativa per la concessione di derivazioni;
- la società Lucchini RS s.p.a. (codice fiscale 04011990985) ha presentato istanza di iscrizione nella White List in data 25 gennaio 2021, con aggiornamento in data d'iscrizione il 5 dicembre 2025 con scadenza il 05 dicembre 2026 e che,

ad oggi, risulta regolarmente iscritta nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma dal 52 al 57, della legge 190/2012; d.p.c.m. 18 aprile 2013), pubblicata sul sito della Prefettura di Bergamo nonché nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

Vista la l.r. 31 dicembre 2025 n.21 - «Bilancio di previsione 2026 - 2028».

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n.34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione (Prov. Attuativi)».
- la legge regionale 14 luglio 2003, n.10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» e s.m.i.
- la legge regionale 23 dicembre 2010, n.19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.34 - Collegato 2011».

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20: «Testo unico di leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché il Provvedimento Organizzativo 2024 approvato con d.g.r. n. XII/1825 del 29 gennaio 2024 relativo alle nuove disposizioni riguardanti gli assetti organizzativi, che individua il dott. Fabio Lombardi quale dirigente dell'UTR Bergamo dal 1 febbraio 2024.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento tecnico amministrativo nei termini previsti dalle norme vigenti.

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi specificati in premessa, che qui s'intendono integralmente recepiti e salvo i diritti dei terzi

#### DECRETA

1. di rilasciare alla Società Lucchini RS s.p.a (C.F.04011990985), con sede legale e amministrativa a Brescia (BS) Via Guglielmo Oberdan 6/A, il rinnovo con subentro della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal lago d'Iseo in comune di Lovere (BG), per una portata non superiore a moduli 1,40 (140 l/s) ad uso industriale a servizio dello stabilimento siderurgico sito nei comuni di Lovere (BG) e Castro (BG), per la durata di 15 (quindici) anni successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto;

2. di approvare il disciplinare di concessione n. 4200 di rep. del 26 marzo 2026, le cui prescrizioni, obblighi e condizioni sono vincolanti per la validità della concessione;

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, stabilito per l'anno corrente è quantificato per un importo complessivo pari ad € 29.100,53, ai sensi dell'allegato A) del d.d.s. 5 dicembre 2025 n. 18015;

4. di dare atto che, per effetto del subentro approvato al punto 1, la nuova Società Lucchini RS s.p.a. con sede legale e amministrativa a Brescia (BS), Via Guglielmo Oberdan 6/A (C.F.: 04011990985), subentra in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla precedente concessione assentita con decreto n. 4918 del 12 maggio 2010, regolata da disciplinare n. 2401 di rep. sottoscritto in data 7 aprile 2010 dalla vecchia società Lucchini RS s.p.a. (cod. fiscale 03293430173).

5. di dare atto che il soggetto Società Lucchini RS s.p.a (C.F.04011990985), con sede legale e amministrativa a Brescia (BS) Via Guglielmo Oberdan 6/A, ha provveduto a prestare una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio del presente atto mediante bonifico bancario per un importo di Euro 29.100,53 sul conto corrente intestato alla Regione Lombardia, IBAN IT4420306909790100000300027 come da quietanza n. n.13694 del 3 marzo 2026.

6. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al seguente atto.

7. di accertare l'importo complessivo di euro 29.100,53 a carico di Società Lucchini RS s.p.a (C.F.04011990985) cod. beneficiario 430364, imputato al capitolo di entrata 8165 dell'esercizio finanziario 2026, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

8. di impegnare l'importo complessivo di euro 29.100,53 a favore di Società Lucchini RS s.p.a (C.F.04011990985) cod. beneficiario 430364, imputato al capitolo di spesa 8200 dell'esercizio finanziario in corso/2026, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione.

## Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 13 aprile 2026

9. di dare atto che tale cauzione rimane vincolata per tutta la durata della concessione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera a del r.r.n. 2 del 24 marzo 2006.

10. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

11. di pubblicare il decreto di rinnovo della concessione con subentro, unitamente al Disciplinare di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

12. di trasmettere via posta elettronica certificata (PEC) il presente provvedimento alla Società concessionaria, alla Provincia di Bergamo e al Consorzio dell'Oglio.

13. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica alla Società concessionaria di cui al punto precedente.

Il dirigente  
Fabio Lombardi

— • —



Rep. n. 4200

del 26 Marzo 2026

**REGIONE LOMBARDIA**  
**ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO**  
**RISORSA IDRICA**  
**UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE DI BERGAMO**

\*\*\*\*\*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale dal lago d'Iseo in comune di Lovere (Bg).

Istanza presentata dalla Società Lucchini RS S.p.A. in data 21/11/2024 e protocollata al n. AE02.2024.0010104 del 21/11/2024 sul portale SIPIUI (domanda di rinnovo: UI\_24\_00000126798), per la derivazione di acqua dal lago d'Iseo per uso industriale.

La titolarità è variata in Lucchini RS S.p.A. identificata con C.F e P.IVA 04011990985 come da comunicazione datata 14/07/2025 (protocollo Reg.n.AE02.2025.0005781 del 14/07/2025) – Cod.prat. BG D/800A.

**Art. 1 – Oggetto della concessione**

La Società Lucchini RS S.p.A. è autorizzata a proseguire l'esercizio della derivazione d'acqua dal lago d'Iseo in comune di Lovere (Bg) secondo le modalità e cautele stabilite nei successivi articoli.

### **Art. 2 – Quantità d'acqua da derivare**

La quantità d'acqua da derivare dal lago d'Iseo in comune di Lovere (Bg) rimane fissata in misura non superiore a moduli 1,4 (140 litri/secondo) cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile di 4.415.040 mc. La derivazione dovrà avvenire secondo le modalità meglio specificate al successivo articolo 5.

### **Art. 3 – Uso dell'acqua derivata**

L'acqua concessa è utilizzata per uso industriale principalmente per il raffreddamento di processo dei reparti produttivi degli impianti e delle carpenterie, raffreddamento diretto delle lingottiere e stampi, alimentazione di vasche di tempra, impianti di descagliatura, eiettori e scambiatori, e in minor parte per il servizio antincendio interno, per lavaggi tecnici e raffreddamento impianti elettrici e trasformatori. La rete di distribuzione dell'acqua è interconnessa anche con le altre derivazioni attive (Castro e Sorgente Poltragno), che servono tutto lo stabilimento e i reparti.

La rete di distribuzione dell'acqua industriale serve l'intero stabilimento e, normalmente, non è suddivisa in settori; l'acqua emunta in Lovere, insieme alle portate provenienti da altre captazioni dal lago, può quindi alimentare anche i restanti reparti produttivi (laminatoi, trattamenti termici, fucinatura).

### **Art. 4 – Quantità ed uso dell'acqua in base ai quali è stabilito il canone**

La quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone annuale è di 140 l/s, pari a 1,4 moduli ad uso industriale.

### **Art. 5 – Luogo e modalità di derivazione**

L'acqua è prelevata dal lago d'Iseo, in comune di Lovere (Bg), a

6,90 metri dalla riva e a 3,50 metri di profondità rispetto al piano scogliera mediante due tubazioni da 250 mm. L'impianto di sollevamento è costituito da due pompe centrifughe che convogliano l'acqua attraverso un'unica tubazione da 250 mm, in un serbatoio di carico della capacità di 500 mc.

Le pompe, ubicate in un locale appositamente realizzato alla base del serbatoio, hanno le seguenti caratteristiche:

Pompa 1:

- Tipologia: KSB Omega 125-365
- Prevalenza: 35 m
- Potenza: 37 kW
- Portata: 250 mc/h

Pompa 2:

- Tipologia: 6L3 (Worthington)
- Prevalenza: 35 m
- Potenza: 37 kW
- Portata: 250 mc/h

L'acqua del serbatoio, collocato a circa 30 metri di quota rispetto al livello del lago, alimenta per caduta la rete di distribuzione dell'acqua industriale che, ricevendo anche le acque provenienti da altre captazioni, interessa tutto lo stabilimento. Il tratto di tubazioni posto tra il punto di captazione e il vano tecnico che ospita le pompe è completamente interrato.

L'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche delle opere e dei manufatti di presa, di adduzione e di distribuzione delle acque sono quelle indicate negli elaborati tecnici presentati a corredo della

domanda di rinnovo di concessione.

#### **Art. 6 – Regolazione e misurazione della portata derivata**

Richiamate le prescrizioni riportate nel disciplinare rep. N. 2401 del 07 aprile 2010 la Società concessionaria ha installato adeguati sistemi di misurazione delle portate derivate, conformi all'art. 33 del R.R. 2/2006.

Il misuratore è installato nel reparto fonderia, a valle del serbatoio, è regolarmente funzionante e facilmente accessibile per ispezioni e controlli. Lo strumento, nella posizione in cui è installato, misura la portata effettivamente derivata da questo punto di emungimento prima che la rete si dirami nei diversi punti di utilizzo interno allo stabilimento.

Successivamente alla misura, la condotta comincia a diramarsi a partire dalla Fonderia, estendendosi progressivamente verso gli altri reparti e interconnettendosi con le altre reti di approvvigionamento provenienti dalle altre derivazioni/captazioni.

Le spese di ogni genere per rilievi, misure di portata e simili rimangono a carico del Concessionario e verranno verificati periodicamente dall'Autorità concedente.

Il Concessionario si impegna a trasmettere periodicamente i dati e le misurazioni delle portate emunte agli organi di controllo secondo le modalità già indicate dall'Autorità concedente.

I risultati delle misure dovranno essere trasmessi, con frequenza trimestrale o superiore qualora ritenuto necessario, all'Autorità concedente, all'ARPA Lombardia e al Consorzio dell'Oglio, fermo restando la trasmissione annuale alla Provincia di Bergamo della

denuncia dei quantitativi d'acqua derivati ai sensi della D.G.R. n. 3235/01 e s.m.i. e D.G.R. n. XI/7719 del 28/12/2022. Resta ferma la facoltà da parte dell'Autorità concedente, di ingiungere la costruzione di tutte quelle opere, da eseguire entro il termine che verrà fissato, che a suo insindacabile giudizio si rendessero necessarie per garantire il non supero della portata di competenza citata all'articolo 2.

#### **Art. 7 – Restituzione delle acque e loro misurazione**

Le acque utilizzate provenienti dalla lavorazione dovranno essere restituite, integralmente e per l'intera portata derivata, fatta salva la quota dovuta all'evaporazione, nel Lago d'Iseo tramite i tre punti di scarico collegati alla rete dello stabilimento individuati con le sigle SC8, SC10 e SC15.

Su indicazioni del disciplinare rep. N. 2401 del 07 aprile 2010, per valutare la conformità delle acque ai limiti accettabili prescritti dalla normativa vigente, la Società concessionaria ha realizzato le opere necessarie volte al controllo qualitativo e quantitativo delle acque scaricate. Tutti gli scarichi sono dotati di sistemi di misura e barriere galleggianti di protezione.

La Società concessionaria è tenuta a mantenere in regolare stato di esercizio e in perfetto stato di manutenzione i suddetti dispositivi di misurazione nonché a provvedere periodicamente alla taratura degli stessi.

I risultati delle misurazioni delle portate scaricate dovranno essere trasmessi, anche mediante collegamenti informatici, con scadenza trimestrale o superiore qualora fosse ritenuto necessario, all'

all'Autorità concedente e al Consorzio dell'Oglio al fine di verificare il bilancio idrico di stabilimento e scaricate a lago, comprensivi delle acque provenienti da altre captazioni, delle acque meteoriche e delle acque provenienti dall'acquedotto pubblico.

L'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche delle opere e dei manufatti di scarico sono quelle indicate negli elaborati tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo di concessione presentati in data 23 aprile 2025.

**Art. 8 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione**

- a) Il presente rinnovo di concessione viene accordato entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi. L'amministrazione concedente potrà, in qualunque tempo, revocare la concessione in tutto o in parte, qualora, a suo insindacabile giudizio, essa risulti incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico o perché in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque stabiliti negli atti di pianificazione regionale.
- b) In caso di accertata interferenza l'Autorità concedente si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dar luogo a corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa diminuzione del canone demaniale di concessione.
- c) In periodi di carenze idriche, nonché in caso di provvedimenti eccezionali di urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio

idrologico del territorio, il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa.

- d) La Società concessionaria è tenuta all'esercizio della concessione in modo da non creare interferenze con la regolazione dei livelli del lago d'Iseo; la Società si impegna ad adeguare l'esercizio del proprio impianto alle necessità di regolazione del lago d'Iseo e a sospendere temporaneamente i prelievi nel caso in cui il Consorzio dell'Oglio dichiara, con motivazioni adeguate, la necessità di adeguare il prelievo a tutela dell'esercizio della regolazione dei livelli del lago.
- e) Spetta altresì alla Società concessionaria l'obbligo di eseguire in ogni tempo durante la vigenza della concessione ed in qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori atti alla buona conservazione delle infrastrutture e dei manufatti ed impedire danni nei confronti di terzi. La Società concessionaria sarà comunque responsabile, sia nei riguardi dell'Amministrazione concedente che verso terzi, di ogni pregiudizio o danno che potrà determinarsi in qualunque momento ed in qualunque situazione, cagionata dal cedimento parziale o totale delle strutture. L'Amministrazione concedente è, in ogni caso, ritenuta sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati

- a terzi e cagionati dalla mancata o insufficiente manutenzione delle opere su indicate.
- f) La Società concessionaria ha l'obbligo di salvaguardare le aree lacuali interessate dallo stabilimento con particolare riferimento ai punti di prelievo e di scarico delle portate eseguendo opere per la salvaguardia delle sponde da fenomeni di erosione e di instabilità, anche in funzione dell'escursione dei livelli idrici del lago dovuti alla regolazione dello stesso.
- g) Il Consorzio dell'Oglio è tenuto sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi degli effetti provocati dall'esercizio degli impianti in oggetto, in qualunque condizione di regolazione dei livelli del lago.
- h) La Società concessionaria è tenuta all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile dell'Autorità concedente, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dai diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione.
- i) Nessuna modifica dei manufatti di presa, utilizzazione e restituzione potrà essere effettuata senza il preventivo consenso dell'Autorità concedente. In ogni caso, dovrà essere garantita la restituzione integrale della portata derivata nel lago d'Iseo di cui all'art. 7. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pompaggio e di restituzione dovranno essere comunicati

oltre che all'Autorità concedente, anche al Consorzio dell'Oglio.

- j) L'esercizio della derivazione resta comunque subordinato alle eventuali iniziative che l'Amministrazione concedente dovesse assumere a garanzia del mantenimento od al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del lago d'Iseo in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque (PTA).
- k) La Società concessionaria resta obbligata a eseguire quelle opere e previdenze che l'Autorità competente intenderà prescrivere, anche in seguito, a tutela della fauna ittica, della pesca e dell'acquicoltura del lago interessato, ai sensi della L.R 31/2008 e s.m.i.

#### **Art. 9 – Obblighi e garanzie da osservarsi**

Il cartello d'identificazione riportante i dati della concessione, già concordati con l'Autorità concedente, dovrà essere aggiornato con gli estremi del rinnovo della concessione e mantenuto per tutta la durata della stessa.

Sono interamente a carico del Concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione e ad essa connesse, ivi comprese quelle relative all'esecuzione di lavori resi necessari da circostanze sopravvenute per salvaguardare l'alveo, il bacino nonché beni o infrastrutture limitrofe e in generale l'ambiente naturale.

Saranno a carico della Società concessionaria l'esecuzione e il mantenimento di tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime idraulico del lago d'Iseo in dipendenza

della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere si riscontri dopo il rilascio della concessione.

Nel caso di ristrutturazioni o modifiche dell'assetto produttivo in essere all'atto dell'assentimento della concessione i relativi progetti dovranno, per la sola parte idrotecnologica, essere preventivamente approvati all'Autorità concedente.

La Società concessionaria dovrà garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

In particolare, le acque restituite dovranno avere caratteristiche tali da non indurre modificazioni dei parametri chimico-fisici del corpo idrico naturale ricettore che possano compromettere il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione regionale di settore. Le acque di scarico dovranno essere quindi conformi ai limiti di accettabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le quantità d'acqua concesse dovranno sempre essere commisurate alla possibilità di risparmio, riuso e riciclo della risorsa, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili secondo quanto previsto dagli artt. 98 e 99 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n.152 e s.m.i., e richiamati nel Regolamento Regionale n. 2/2006.

La società concessionaria dichiara di tenere sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

### **Art. 10 - Vigilanza**

L'Autorità concedente ha la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico e regolare dello stato di manutenzione e funzionamento della derivazione. Di conseguenza, la Società concessionaria è tenuta ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che la predetta Autorità riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Autorità medesima saranno richiesti, ed a permettere ai funzionari della medesima il libero accesso alle opere ed agli impianti relativi alla concessione, a norma dell'art. 42 del T.U. 1775/1933.

Il Consorzio dell'Oglio, quale Ente preposto alla regolazione delle acque del lago d'Iseo, avrà facoltà di controllare direttamente le portate derivate e restituite a lago.

Il Concessionario si impegna a pagare le spese di vigilanza ai sensi dell'art. 225 del T.U. 1775/1933, da versarsi nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dall'Autorità concedente.

### **Art. 11 - Termini ed utilizzazione**

L'utilizzazione delle acque è già in atto e pertanto non si prescrivono termini di esecuzione. La Società concessionaria rimane pertanto autorizzata all'utilizzazione, con le modalità e le salvaguardie di cui al presente disciplinare.

### **Art.12 - Collaudo**

L'installazione dei misuratori risulta già effettuata e gli stessi sono attualmente in esercizio; pertanto, non si prescrivono termini per la loro esecuzione.

### **Art. 13 - Durata della concessione**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, essa potrà essere rinnovata con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corpo idrico.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, dovranno essere rimosse a cura e spese del Concessionario le opere di derivazione: dovranno essere rimosse e smantellate le tubazioni adduttrici dell'acqua e gli impianti di sollevamento eseguendo a proprie spese i lavori di ripristino delle sponde e dello stato dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico interesse, secondo modalità e termini stabiliti dall'Autorità concedente.

Al termine della concessione, si applicheranno le norme dell'articolo 28 del T.U. 1775/1933 per quanto concerne il passaggio delle opere in proprietà allo Stato.

### **Art. 14 - Canone annuo**

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare la Società concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Lombardia, di anno in anno anticipatamente, il canone annuo in ragione dell'uso (industriale) e della portata richiesta (1,40 moduli).

Per l'anno 2026 il canone erariale da corrisondersi, calcolato in ragione di Euro 20.786,09 per modulo ad uso industriale, è pari a Euro 29.100,53 (ventinovemilacento/53).

Il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, sarà dovuto anche se l'utente non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55, penultimo comma del T.U. 1775/1933 e dell'art. 36 del R.R. 2/2006.

#### **Art. 15 - Pagamenti e depositi**

All'atto della firma del presente disciplinare la Società concessionaria ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze:

a) di aver effettuato, in data 24/04/2025 a favore della Regione Lombardia, il versamento di Euro 77,47 (settantasette/47) dovuti per spese di istruttoria di rinnovo concessione;

b) di aver effettuato, in data 24/04/2025 a favore della Regione Lombardia, il versamento di Euro 1.433,52 (millequattrocentotrentatré/52) relativi al contributo idrografico;

c) di aver effettuato, in data 09/03/2026 a favore della Regione Lombardia, il versamento di Euro 21,50 (ventuno/50) relativi all'integrazione del contributo idrografico per il canone annuale corrente;

d) di aver provveduto al versamento di Euro 29.100,53, (ventinovemilacento/53) pari ad un'annualità del canone demaniale di concessione a titolo di cauzione (ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento Regionale n. 2/2006), a garanzia degli obblighi

che viene ad assumere per effetto della concessione. Tale versamento è stato effettuato con bonifico bancario del 02/03/2026, ed ha validità sino al termine della concessione medesima. Tale deposito cauzionale è stato incassato dalla Regione Lombardia con quietanza n.13694 del 03/03/2026, come si evince dal giornale di cassa.

e) di essere in regola con il pagamento dei canoni e delle relative addizionali regionali per l'utilizzo delle acque pubbliche;

f) di aver provveduto al pagamento in anticipo del canone annuo relativo all'anno 2026 di Euro 29.100,53 (ventinovemilacento/53), calcolato in ragione di Euro 20.786,09 per moduli 1,4 (140 l/s), con bonifico bancario del 09/03/2026.

Restano a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla concessione, per registrazioni, copia di disegni, atti, stampe ecc.

#### **Art. 16 - Richiami a leggi e regolamenti**

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel R.D. 1775/1933, del Regolamento Regionale n. 2/2006 e del P.T.U.A. della Regione Lombardia, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela dei beni culturali e delle relative norme regolamentari concernenti la tutela dei beni culturali-paesaggistici, l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (d.lgs.152/2006 e s.m.i.) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici

(d.lgs.152/2006 e s.m.i.).

#### **Art. 17 – Trattamento dati personali**

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e che saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

#### **Art. 18– Controversie**

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare, si indica quale Foro competente quello di Milano.

#### **Art. 19 - Domicilio legale**

Per ogni effetto di legge, la Società Lucchini RS S.p.A. (codice fiscale e P.Iva 04011990985) elegge il proprio domicilio legale in via Oberdan n.6/a – Brescia e si obbliga a comunicare tempestivamente all'Autorità concedente ogni variazione che dovesse intervenire nel corso della concessione.

Il presente disciplinare è da subito impegnativo per la Società concessionaria e lo diverrà per l'Amministrazione concedente dopo le approvazioni di legge.

Letto ed approvato, 26/03/2026

Il Concessionario  
Mario Guarino

IL Dirigente UTR Bergamo  
Fabio Lombardi